

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 469<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1986

Presidenza del presidente FANFANI,  
indi del vice presidente OSSICINI,  
del vice presidente SCEVAROLLI  
e del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<i>disegno di legge d'iniziativa popolare e altri disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri)</i>
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	3	
Annunzio di presentazione .....	3	
Assegnazione .....	4	
Presentazione di relazioni .....	4	
<b>GOVERNO</b>		
Trasmissione di documenti .....	4	
<b>SULL'ORDINE DEI LAVORI</b>		
<b>PRESIDENTE</b> .....	5	
MARINUCCI MARIANI (PSI) .....	5	
VASSALLI (PSI) .....	5	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		
<b>Seguito della discussione:</b>		
«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un		
		<i>disegno di legge d'iniziativa popolare e altri disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri)</i>
		<b>Approvazione di questione sospensiva:</b>
		PRESIDENTE .....
		Pag. 5 e passim
		MANCINO (DC) .....
		5, 49
		* ONGARO BASAGLIA (Sin. Ind.) .....
		7 e passim
		VASSALLI (PSI) .....
		9, 55
		* RICCI (PCI) .....
		12, 51
		NESPOLO (PCI) .....
		12
		LA VALLE (Sin. Ind.) .....
		14
		PALUMBO (PLI) .....
		17, 37
		GARIBALDI (PSI) .....
		17
		* COVI (PRI) .....
		18
		* JERVOLINO RUSSO (DC) .....
		19
		* FILETTI (MSI-DN) .....
		22, 26, 34
		ENRIQUES AGNOLETTI (Sin. Ind.) .....
		23, 50
		TEDESCO TATÒ (PCI) .....
		24, 38
		* CASTIGLIONE (PSI) .....
		25, 55
		* MARINUCCI MARIANI (PSI), relatore .....
		26 e passim
		CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e
		giustizia .....
		26, 32, 33

DE CATALDO (PSI) .....	Pag. 30, 44
GALLO (DC) .....	32
FRANZA (PSDI) .....	26, 32, 37
MARTINI (DC) .....	34
GOZZINI (Sin. Ind.) .....	46
SAPORITO (DC) .....	55
Votazioni a scrutinio segreto .....	27, 28
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	56
Annunzio di presentazione .....	56
Assegnazione .....	56
Nuova assegnazione .....	56

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea .....	Pag. 57
Annunzio di interrogazioni .....	57
Ritiro di interpellanze .....	65

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 27 GIUGNO 1986**

.....	65
-------	----

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bompiani, Campus, Cerami, Colombo Svevo, Condorelli, De Cataldo, Del Noce, Evangelisti, Foschi, Loprieno, Malagodi, Mascaro, Pastorino, Patriarca, Riva Dino, Salvi e Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Amelio, Ferrara Salute, Fimognari, Frasca, Pintus, Segreto, in Campania, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2948-121-617-802-1064-1377-2103-3027-3199. — «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale» (1878) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo; Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Facchetti ed altri;*

*Savio ed altri; Piro*) (Approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SAPORITO, PINTO Michele e MASCARO. — «Nuove norme concernenti l'immissione in ruolo di particolari categorie di insegnanti e del personale direttivo nelle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica e nei conservatori di musica» (1879);

CONDORELLI, DI LEMBO, SCARDACCIONE, MASCARO e JERVOLINO RUSSO. — «Nuova disciplina dei contenitori di vino diversi dal vetro» (1880);

D'AGOSTINI. — «Passaggio in ruolo dei docenti della scuola media comandati nella sperimentazione globale della scuola superiore» (1881);

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BISSO, ANGELIN, GIUSTINELLI, GRECO, RASIMELLI, VISCONTI, PINGITORE, PETRARA e CONSOLI. — «Destinazione dei proventi derivanti dal condono edilizio alla realizzazione di un piano nazionale di recupero urbanistico, ambientale e paesistico» (1882);

GUALTIERI, CARTIA, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO Biagio, ROSSI Aride e VENANZETTI. — «Riforma delle Camere di commercio» (1883);

LIBERTINI, LOTTI Maurizio, BISSO, ANGELIN, GIUSTINELLI, GRECO, RASIMELLI e VISCONTI. — «Delega al Governo per l'emanazione di norme per garantire la sicurezza nel trasporto aereo, per lo sviluppo delle gestioni auto-

Direzione generale dell'aviazione civile» (1884);

MASCAGNI. — «Nuovo ordinamento delle attività musicali» (1885).

### Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):*

«Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico» (949-B) (Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

— in sede referente:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

«Revisione della legislazione valutaria» (316-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup>, della 10<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):*

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986» (1822), previ pareri della 4<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

Deputati SANESE ed altri. — «Sulla disciplina della professione di mediatore» (1843) (Approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione.

### Disegni di legge, presentazione di relazioni

PRESIDENTE. A nome della 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia), in data 23 giugno 1986, il senatore Vitalone ha presentato la relazione sul disegno di legge: Angeloni ed altri. — «Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari del tribunale di La Spezia e del tribunale di Massa» (887).

A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Spitella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere, effettuato a Roma il 6 novembre 1984, concernente modifica dell'Annesso I dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Francia del 4 novembre 1949» (1724).

A nome della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 23 giugno 1986, il senatore Valitutti ha presentato la relazione sul disegno di legge: Murrura ed altri. — «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università» (245).

### Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1<sup>a</sup> marzo 1986, n. 64, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno (n. 32).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il suddetto schema è stato deferito, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per l'esercizio

dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 1986.

### Sull'ordine dei lavori

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUCCI MARIANI. Signor Presidente, a seguito di una consultazione avvenuta praticamente tra tutti i Gruppi parlamentari, chiedo di arrivare alla votazione finale del disegno di legge n. 996, all'ordine del giorno della seduta odierna, questa sera stessa, andando eventualmente oltre — anche se di poco — il tempo di lavoro di quest'Aula.

PRESIDENTE. Quindi possiamo immaginare di terminare intorno alle ore 22.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Vorrei far presente, signor Presidente, che i componenti la Commissione giustizia non potrebbero affrontare tale argomento domattina; per stasera non vi è alcuna obiezione, ma se vi fosse una prosecuzione dei lavori nella giornata di domani vorrei far rilevare che da molto tempo siamo impegnati con una commissione ministeriale, composta da ben 17 persone, con la quale dobbiamo avere un incontro nell'ambito dell'esame del provvedimento di riforma del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Se non ho capito male, senatore Vassalli, si proponeva di concludere stasera la discussione del disegno di legge n. 996. Lei in pratica ammonisce che se non si concluderà entro questa sera, non si rin-

vierà alla seduta di domani, ma a una seduta che dovrà essere stabilita.

VASSALLI. Sì, signor Presidente, questo era l'unico scopo del mio intervento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Marinucci Mariani si intende accolta.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

**«Nuove norme a tutela della libertà sessuale» (996)** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri)

### Approvazione di questione sospensiva

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 996.

Ricordo che nella seduta di ieri abbiamo iniziato l'esame dell'articolo 3 e che da parte del prescritto numero di senatori è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 3.3. Domando ai presentatori di questa richiesta se la mantengono.

MANCINO. Sì, signor Presidente, la manteniamo.

PRESIDENTE. Avverto inoltre che analoga richiesta di votazione a scrutinio segreto è stata avanzata in merito al subemendamento 3.3/1. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulta appoggiata.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Avverto che, poichè si procederà alla votazione mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i 20 minuti di preavviso previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*ter.* — (Atti sessuali nei confronti dei minori). — Chiunque, senza violenza o minaccia, commette gli atti sessuali di cui all'articolo 609-*bis* nei confronti di un minore degli anni dodici, è punito con la pena prevista dallo stesso articolo.

Con la medesima pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni con abuso della sua immaturità ovvero di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni otto la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 3.3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« ... Non è punibile il minore che compie gli atti di cui al primo comma nei confronti di persona di età compresa fra i dodici e i quattordici anni ».

SALVATO, RICCI, TEDESCO TATÒ,  
GOZZINI, NESPOLO, BATTELLO,  
3.3/1 GROSSI, BENEDETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 609-*ter* (Atti sessuali nei confronti dei minori).

1. Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni quattordici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

2. Se gli atti sessuali di cui al presente articolo sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci la pena è aumentata da un terzo alla metà" ».

3.3

VASSALLI

Sostituire il primo e il secondo capoverso con i seguenti:

« ... Chiunque, senza violenza o minaccia, commette gli atti sessuali di cui all'articolo 609-*bis* nei confronti di un minore degli anni quattordici, è punito con la pena prevista dallo stesso articolo.

... Con la stessa pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cure, educazione, istruzione, vigilanza o custodia. ».

3.9

FILETTI, GIANGREGORIO, MARCHIO,  
PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE,  
MOLTISANTI, RASTRELLI

Sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Art. 609-*ter.* - (Atti sessuali nei confronti dei minori). — 1. Chiunque, senza violenza o minaccia, compie atti sessuali su di un minore degli anni quattordici o lo induce a compierli sulla persona del colpevole, su se stesso, o su altri, è punito con la pena prevista dall'articolo 609-*bis.* ».

3.4

RICCI, SALVATO, TEDESCO TATÒ,  
GOZZINI, NESPOLO, BATTELLO,  
GROSSI, BENEDETTI

Al primo capoverso sostituire le parole: « nei confronti di un » con l'altra: « su ».

3.10

FRANZA

*Al primo capoverso, sostituire le parole:*  
« un minore degli anni dodici » *con le altre:*  
« un minore degli anni quattordici ».

- 3.1 MANCINO, CECCATELLI, COCO, CODAZZI, GALLO, MARTINI, LIPARI, VITALONE, PINTO Michele, CUMINETTI, SAPORITO, DI LEMBO

*Sopprimere il secondo capoverso.*

- 3.6 ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo, ALBERTI, PASQUINO, RUSSO, RIVA Massimo, GOZZINI, CAVAZZUTI, PINGITORE

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

« ... La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi compie gli atti in esso previsti nei confronti di un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni se il colpevole ne è l'ascendente, il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia ».

- 3.5 TEDESCO TATÒ, RICCI, SALVATO, GHERBEZ, GOZZINI, NESPOLO, ROSSANDA, BATTELLO

*Sostituire il secondo capoverso con il seguente:*

« ... Con la medesima pena è punita la persona maggiore di età che commette gli atti sessuali nei confronti di un minore degli anni sedici, se ne è il tutore o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia ».

- 3.2 MANCINO, CECCATELLI, COCO, CODAZZI, GALLO, MARTINI, PINTO Michele, CUMINETTI, LIPARI, SAPORITO, VITALONE, DI LEMBO

*Al terzo capoverso, sostituire la parola:*  
« otto » *con l'altra:* « dieci ».

- 3.8 CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI, JERVOLINO RUSSO, GALLO, PINTO Michele, RUFFINO, VITALONE

*Al terzo capoverso, sostituire la parola:*  
« otto » *con l'altra:* « dieci ».

- 3.11 ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo, ALBERTI, PASQUINO, RUSSO, RIVA Massimo, GOZZINI, CAVAZZUTI, PINGITORE

Ricordo che gli emendamenti all'articolo 3 sono stati già illustrati ad eccezione degli emendamenti 3.6 e 3.11. Invito pertanto i presentatori a illustrare questi emendamenti.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, illustrerei contemporaneamente gli emendamenti 3.6 e 4.1 perchè riflettono la stessa impostazione.

PRESIDENTE. Ma riguardano articoli distinti.

\* ONGARO BASAGLIA. Farò un discorso che coinvolgerà comunque l'articolo 4.

Si tratta di intervenire con un emendamento soppressivo del secondo capoverso dell'articolo 3, che propongo di riassorbire nell'emendamento 4.1 da me presentato. Alla base di tale proposta sta il fatto che nei casi di violenza presunta — perchè di questo si tratta sia all'articolo 3 che all'articolo 4 — si continua ad incentrare l'indagine sulle caratteristiche della vittima — età, immaturità, incapacità — piuttosto che sulle caratteristiche e sulle modalità di azione dell'imputato, cioè sulle diverse categorie dell'abuso della persona. Dato però che si sta proponendo di elevare il limite per la violenza presunta dai 12 ai 14 anni, vorrei esprimere un giudizio anche a questo proposito, e lo farò a titolo personale per correttezza nei confronti dei colleghi firmatari del primo emendamento soppressivo, precisando anche che la firma del senatore Gozzini è stata inserita erroneamente. Il problema dei minori che viene affrontato in questo caso è certamente difficile e molto delicato. Tuttavia, credo che nella formulazione del provvedimento si avverta la chiara e giusta necessità di difendere il minore dalla violenza e, dall'altro lato, si ha la pretesa di impedire e di tutelare il rapporto sessuale tra minori stabilendo per legge quanto sia lecito o meno in materia di

rapporti sessuali anche privi di violenza. Continuo a pensare, come ho sostenuto durante la discussione generale, che sia importante e necessario stabilire il principio in base al quale non è sufficiente compiere atti sessuali con un adolescente perchè si tratti sempre ed automaticamente di violenza, soprattutto elevando a quattordici anni la violenza presunta. Ciò da cui il codice penale dovrebbe tutelare il minore è la violenza e l'abuso — che è di per sè violenza — ma non è opportuno stabilire nè che sono perseguibili i rapporti sessuali privi di violenza sui minori tra i dodici e i quattordici anni nè che non sono possibili i rapporti tra minori, come se si potesse sancire o condizionare le modificazioni del costume in materia di rapporti sessuali privi di violenza. La necessità di inserire questa misura deriva direttamente dall'elevato limite di età per la presunzione di violenza sul minore.

Dalla definizione di violenza presunta, il cui titolo proposto dalla Camera dei deputati è stato in questa occasione sostituito conservando la sostanza del discorso suddiviso tra l'articolo 3 e l'articolo 4, deriva la necessità di difendere la fascia di minori che la stessa legge implicitamente incrimina. A questo punto dobbiamo provare invece ad ipotizzare di limitare la violenza presunta aggiungendo l'aggravante in caso di esercizio della violenza, definendo meglio, come proponiamo nell'emendamento 4.1, le diverse modalità dell'abuso della persona fondate sull'inganno, sull'avvalersi della propria autorità e funzione (il che comprende ascendenza, tutela, cura, educazione, vigilanza, custodia) o sull'approfittare dell'inferiorità fisica o psichica di chi si trova costretto a subire gli atti in questione. In questa definizione più circostanziata delle categorie dell'abuso, che sono di volta in volta da accertare, comprenderemo tutti i casi previsti dall'articolo 3 e anche altri che il complesso del disegno di legge sembra non contemplare. Un esempio: gli abusi molto diffusi da parte dei medici nei confronti di pazienti negli ospedali non vengono previsti e, non essendo tutti i medici pubblici ufficiali, si tratta di un abuso di autorità, di ruolo e di funzione che viene però contemplato soltanto per i minori. In

questo modo verrebbero spostate le indagini dalle caratteristiche della vittima alle ipotesi dell'abuso di autorità o di funzione dell'imputato (ipotesi che proponiamo appunto nell'emendamento 4.1) evitando di entrare nel dettaglio della non punibilità dei rapporti sessuali tra minori, al cui proposito il codice penale dovrebbe fare riferimento solo in presenza di violenza o di abuso che tra coetanei probabilmente si riscontra molto raramente.

Il minore ultraquattordicenne, qualora fosse invece attore di violenza vera e propria, si troverebbe ad entrare in una sorta di zona franca mentre, pur essendo tutelato dalle misure protettive previste dallo stesso codice penale, dovrebbe risultare responsabile della violenza attuata. Si sta proponendo di modificare il titolo del disegno di legge sostituendo le parole «tutela della libertà sessuale» con le altre «norme contro la violenza sessuale», per non allargare il campo dell'intervento delle misure penali interferendo in sfere proprie dell'esperienza di vita nelle quali, in assenza di violenza, il codice penale non dovrebbe entrare. A questo punto dovremmo trarre le debite conseguenze anche per quanto riguarda l'articolo 3: quanto meno è alto il limite in cui si presume la violenza e qualora essa venga ammessa, sia aggravata idoneamente la pena. Per i minori compresi nella fascia di età immediatamente superiore sarebbe mantenuto il naturale spazio di libertà, senza pretendere che sia il codice penale a stabilire un'etica fissa dei rapporti sessuali. Altrettanto vale per gli handicappati fisici o psichici: la tutela delle categorie più deboli, che in assenza di violenza non precisi le caratteristiche e le modalità dell'abuso, che non entri quindi nel dettaglio di ciò che l'articolo 4 definisce attualmente «atti che per modalità o circostanze costituiscono abuso della persona», rischia di tradursi nel controllo e nella repressione dei livelli di libertà e di autonomia del tutelato, ma anche, per estensione, di tutta la categoria tutelata cui egli appartiene, senza richiedere più di vedere, caso per caso, la situazione specifica.

Una definizione più precisa e circostanziata delle categorie dell'abuso della persona affiderebbe invece alla indagine del giudice

la possibilità di comprendere e di stabilire, in ogni caso, il grado di abuso che è stato attuato in rapporto alle caratteristiche e alle modalità d'azione dell'imputato, e non solo sulla base delle diverse caratteristiche della vittima, di volta in volta immatura, incapace, malata di mente, handicappata, alla quale, in quanto tale, si rischia di precludere, per tutelarla, ogni rapporto consensuale e non violento.

Lo stesso minore verrebbe tutelato dalle categorie circostanziate dell'abuso dell'autorità o della funzione, ma salvaguardando il rispetto verso ciò che può non essere violento, che verrebbe invece violato e che in determinati contesti culturali e in determinate aree geografiche può far parte, soprattutto fra i 12 e i 14 anni, delle esperienze di vita.

Un'ultima annotazione sull'articolo 4. La proposta di modificare la definizione di «incapacità di intendere e di volere», che pure nell'accezione usata dal senatore Gallo in discussione generale consente un accertamento non preconstituito, proviene dal fatto che il termine stesso è stato ormai troppo inflazionato con l'uso estensivo e definitivo implicito nella legge n. 1904 sugli alienati e con il suo ulteriore uso negativo da parte della psichiatria.

Questo vale anche per l'emendamento 6.1 da me proposto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, non parlerò sull'intero articolo perchè ho già preso parte alla discussione generale. Mi fermerò invece esclusivamente su un emendamento molto importante che merita di essere considerato anche se personalmente mi asterrò dal votarlo quando vi sarà la votazione relativa. Per quanto riguarda gli altri emendamenti sostanzialmente vi è la coincidenza con l'emendamento 3.3, da me presentato e quindi penso che si addiverrà ad un testo che possa apparire plausibile a tutti. Dico solo che, dal punto di vista letterale, potrei aderire al suggerimento del collega, senatore Franza,

che propone di sostituire le parole «nei confronti» con la parola «su». Io avevo usato il termine «nei confronti» per tenermi il più vicino possibile al testo proveniente dalla Commissione nel quale era usata appunto l'espressione: «nei confronti di un minore» (la Commissione diceva «di anni 12», noi adesso diciamo, almeno mi auguro, «di anni 14»), così pure, se vi saranno altre modifiche di carattere letterale che saranno ritenute preferibili al mio testo, naturalmente le asseconderò.

Desideravo invece, signor Presidente, onorevoli colleghi, dire qualche parola esclusivamente su quello che fino a ieri sera era l'emendamento 3.7 e che adesso è diventato il subemendamento 3.3/1, cioè quello presentato dai senatori Salvato, Ricci, Tedesco Tatò, Gozzini, Nespolo, Battello, Grossi e Benedetti.

Questo emendamento — oggi subemendamento — è molto importante, perchè non c'è dubbio che tratta una questione delicata di cui tutti ci siamo preoccupati nel momento in cui i reati, nei confronti dei minori, di natura consensuale, senza violenza o minaccia, in quanto reati venivano ad essere privati di quella che si può chiamare la garanzia della querela dei genitori data questa unificazione totale a cui si tende nella perseguibilità d'ufficio e che in parte è già stata realizzata, almeno potenzialmente, per tutti questi delitti perseguibili sino ad oggi a querela.

Inoltre, questo subemendamento è stato proposto da senatori che si sono impegnati con grande autorevolezza, con spirito elevato e veramente con sapienza e intelligenza nei lavori della Commissione e quindi, anche sotto questo profilo, esso è certamente frutto di una attenta meditazione del problema. Che cosa dice questo subemendamento? Dice che non è punibile il minore che compia gli atti di cui al primo comma nei confronti di persona di età compresa tra i dodici e i quattordici anni. Ricompare così — o dovrebbe ricomparire, perchè ancora non abbiamo votato l'articolo 3 e quindi in teoria potrebbe anche rimanere il testo della Commissione — l'età di dodici anni contro la quale si sono orientati, in linea generale, gli emendamenti miei e di tutti gli altri colle-

ghi, compresi quelli del Gruppo comunista, che hanno deciso di modificare il testo proposto dalla Commissione elevando l'età, per il divieto di rapporti sessuali, dal limite di dodici anni, di cui appunto al testo della Commissione, a quello di quattordici anni di cui al codice vigente e al testo pervenutoci dalla Camera. Questi dodici anni ricompaiono ora e ricompaiono, come si era profilato durante i lavori della Commissione, a protezione del soggetto attivo del reato che sia minore degli anni diciotto, riguardando non più anche il soggetto attivo adulto, come era nel testo della Commissione, sia pure con la riserva dell'abuso della immaturità, ma esclusivamente il minore di anni diciotto.

Ora che ci possano essere dei rapporti sessuali tra una giovane — poniamo questa ipotesi — tredicenne, consensualmente, con piena capacità, e un giovane anche di diciotto anni meno un giorno, se vogliamo — nessuno discute — si tratta di una realtà della quale ci siamo tutti preoccupati ed io stesso, nella discussione generale, ho posto parecchi punti interrogativi su quella che sarà la situazione in questa materia dopo che sarà varata questa strana legge; strana legge perchè di contraddizioni essa è intrisa, di contraddizioni con il sistema generale e anche di contraddizioni interne, ma su questo non voglio tornare.

L'idea di creare questo tetto nei confronti di persone le quali hanno rapporti sessuali con altre persone, giovani le une e le altre, tra le quali intercorra un certo margine di età, è relativamente comprensibile. Non è un'idea nuova, perchè (già ne accennai, credo, in discussione generale) essa si trova nel codice penale austriaco, e cioè nel codice penale di un paese a noi amico, di un paese con cui abbiamo parecchie analogie di civiltà e di tradizione giuridica. Ed è un codice del 1974, quindi anche un codice recente che viene da un paese certamente libero e moderno in questa materia.

Vorrei però richiamare semplicemente, in relazione a questo paragone, dato che ho creduto di farlo, che il codice austriaco nei suoi paragrafi 206 e 207 è assai diverso dalla proposta che mi sembra estremamente arditata e che è contenuta in questo subemenda-

mento 3.3/1. Innanzitutto il codice penale austriaco è uno di quei codici che mantengono la differenza tra congiunzione carnale e atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale. E la questione della differenza di età non vale per il reato di congiunzione carnale. Il paragrafo 206 parla di *Beischlaf mit Unmündigen*, cioè di congiunzione carnale con minorenni e non vi figura in alcun modo questo tipo di esenzione, che viceversa è previsto nel paragrafo successivo dedicato alla *Unzucht mit Unmündigen*, vale a dire gli atti di libidine con minorenni diversi dalla congiunzione carnale. È detto testualmente nel terzo comma di detto paragrafo 207 che: «se l'età dell'autore supera l'età del minore di non più di due anni e se non vi sono le conseguenze descritte nel comma che precede» (si tratta della aggravante della morte del minore) «l'autore del reato non è punibile». Come vedete, quindi, è prevista una differenza di due anni. Ebbene, poichè anche il codice penale austriaco, che avrei potuto aggiungere nell'elenco che ho fatto ieri, così come il codice della Repubblica federale tedesca, come moltissimi altri codici, mantiene ai quattordici anni il limite di età al di sotto del quale il rapporto sessuale è penalmente vietato, ciò significa che l'autore del reato, che può non essere punibile per ragioni di differenza di età, non deve, a sua volta, superare i sedici anni di età. Pertanto, il massimo che si può prevedere per l'impunità è il rapporto tra un sedicenne ed un quattordicenne; se scende l'età del soggetto passivo, scende, di conseguenza, anche l'età del soggetto attivo. (*Commenti dall'estrema sinistra*). La differenza, come ripeto, è sempre di due anni.

Invece, nel subemendamento che è stato presentato, come potete vedere, la differenza di età può arrivare fino ai sei anni, perchè il minore che non è punibile è un diciottenne — potrebbe essere, ad esempio, un diciottenne, per così dire, meno un giorno — mentre la ragazza — riferiamoci ai rapporti normali — potrebbe avere dodici anni più un giorno. Si avrebbe così una differenza di sei anni, che è indubbiamente cospicua, almeno secondo alcuni modi di vedere. Tale notevole differenza di età è una delle ragioni che mi

rendono molto perplesso circa questo emendamento, che pure merita apprezzamento per la spinta che lo ha originato.

Un altro motivo è costituito dal ritorno ai dodici anni. Insomma, penso che una tredicenne possa anche resistere fino ai quattordici anni per giungere a quell'unione alla quale eventualmente tenda. Comunque, il ritorno ai dodici anni, sia pure in questa forma, non mi convince. Avrei forse potuto presentare, a mia volta, un subemendamento e tuttavia, se questo emendamento dovesse essere approvato, la Camera dei deputati potrà sempre rimediare e tornare alla sua vecchia idea che è quella di una differenza di quattro anni. Infatti, abbiamo citato un precedente straniero, ma non dobbiamo dimenticare il precedente italiano, costituito dal fatto che alla Camera dei deputati era stato formulato a suo tempo un emendamento che prevedeva, appunto, una specie di agibilità sessuale — chiamiamola così — nell'ambito dei quattro anni e che in quello stesso ramo del Parlamento non venne accolto.

Ecco quindi le ragioni di fondo per le quali dissento: l'eccesso di distanza di età tra i soggetti e il riaffiorare di questi dodici anni che non rappresentano un termine convincente nonostante la realtà di fatto che può determinarsi in certe situazioni. Contro quella stessa realtà di fatto avevo già invocato, nel corso della discussione generale, un argomento che non ho però tradotto in una proposta di modifica perchè, per così dire, «non era aria». Per me, infatti, il rimedio può essere quello della querela dei genitori, ma di querela però quasi non si può parlare, perchè parlare di querela in una materia come questa sta portando ad una tensione acutissima e sembra di trattare di un istituto superato, stranamente superato in questo campo mentre, al tempo stesso, il legislatore, abbastanza schizofrenico, e non solo in questo, ha esteso, nel 1981, i reati procedibili a querela attraverso la famosa strada della depenalizzazione.

Non si può neanche parlare di genitori, del resto, secondo la cara collega e valorosa relatrice senatrice Marinucci, che ieri ha avanzato anche sospetti sulla possibilità che i genitori abusino del proprio diritto di que-

rela contro il fidanzato che lascia la ragazza o in altre situazioni del genere. E allora, di fronte a questa atmosfera antiquerela e, se è possibile, antigenitori, ho preferito non presentare un emendamento protettivo di queste situazioni, ma spiegare le ragioni per le quali mi lascia gravemente perplesso, pur — ripeto — apprezzandone gli intendimenti, l'emendamento del Gruppo comunista e annunciare, nel caso che si vada, come si andrà, alla votazione, la mia astensione, quale che possa essere il diverso atteggiamento dei miei compagni di Gruppo che credo, almeno in larga misura, potrebbero essere favorevoli al subemendamento di cui ho parlato. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

**PRESIDENTE.** Senatore Vassalli, se non ho capito male, ella preferirebbe che nel suo emendamento alla lettera *a*) e alla lettera *b*), anzichè la dizione «nei confronti di persona minore...», si adottasse la dizione: «su persona minore».

**VASSALLI.** Esattamente, signor Presidente. Invero non è che proprio preferirei questa dizione — infatti a me pare che l'espressione «nei confronti di» sia plausibile e del resto ci viene proposta anche dalla Commissione — però accedo ben volentieri alla proposta del senatore Franza di usare il termine «su», anche perchè lo stesso senatore Franza ieri mi ha benevolmente accennato ad un problema che nascerà in altro reato, cioè nella molestia sessuale, nel quale l'espressione «nei confronti di» e l'espressione «su» potrebbero dar vita ad una differenziazione di ipotesi legali.

**PRESIDENTE.** Senatore Vassalli, lei dunque accetta la proposta del senatore Franza sin da ora?

**VASSALLI.** Sì, signor Presidente. Le chiedo scusa per non avere immediatamente inteso il senso giustissimo della sua richiesta.

**PRESIDENTE.** Nasce, però, un altro problema. Mi corre l'obbligo di domandare ai presentatori dell'emendamento 3.3/1 se an-

che essi intendono sostituire, nel loro emendamento, in coerenza con quanto è stato proposto dal senatore Vassalli, e anche dal senatore Franza, alle parole «nei confronti di persona» le parole: «su persona».

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, vorrei dire ai colleghi Vassalli e Franza che non mi sembra opportuna la sostituzione dell'espressione «nei confronti di» con l'espressione «su» per una ragione di carattere esclusivamente tecnico.

Siccome l'emendamento presentato dal senatore Vassalli si riferisce, quanto alla tipologia dei fatti in esso considerati, a quelli contenuti nell'articolo 2 della legge, cioè relativi all'articolo 609-bis, vorrei ricordare che la tipologia consiste in fatti commessi con violenza o minaccia su persona — non si tratta di minori in quell'articolo — ovvero attraverso la costrizione di una persona a commettere questi fatti su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Se noi sostituissimo l'espressione «nei confronti» che è comprensiva di tutte queste varie tipologie di fatti — ripeto, i fatti commessi direttamente sulla persona della parte offesa o i fatti che alcuno è costretto a compiere su se stesso o i fatti che alcuno è costretto a compiere sulla persona del colpevole o i fatti che alcuno è costretto a compiere su terza persona: vedete come la divaricazione è notevole! — con l'espressione «su», dei fatti che sono descritti nell'articolo 609-bis noi ne ricompenderemmo soltanto alcuni e non tutti quanti e quindi ridurremmo la portata dell'articolo.

Per queste ragioni che sono ragioni tecniche — non c'è qui contrasto di fondo — pregherei il collega Franza che ha proposto queste ipotesi e, con il dovuto rispetto, il professor Vassalli di riconsiderare queste ipotesi.

PRESIDENTE. Vorrei domandare al senatore Vassalli se ha inteso la precisazione e il richiamo all'ampiezza della materia.

VASSALLI. Se vi sono queste precisazioni del senatore Ricci, ripensando che la frase «nei confronti» è frutto di tutta la nostra elaborazione in Commissione durata per tanto tempo, forse è preferibile non cambiare all'ultimo momento e rimanere alla vecchia dizione e quindi alla dizione contenuta nel mio emendamento se dovesse essere quello che verrà votato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete inteso, non esiste più l'ipotesi di mutare la dizione contenuta sia nell'emendamento 3.3/1 sia nell'emendamento 3.3.

NESPOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NESPOLO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anch'io intendo intervenire brevemente sugli emendamenti all'articolo 3, soffermandomi sul tema che è già stato affrontato dal collega Vassalli nel suo intervento precedente, poichè ritengo che nel momento in cui si fa la scelta — che noi comunisti condividiamo — di elevare a 14 anni il limite di età per la violenza presunta non è giustamente risolto il problema del rapporto consensuale tra minori, di cui almeno uno abbia un'età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Riprongo qui l'esempio chiaro presentato dalla senatrice Salvato: se tra due giovani, l'uno di 13 anni e l'altra di 15 anni, vi è un rapporto affettivo, d'amore e anche di sessualità, è giusto che essi siano considerati rei di violenza presunta? È ben evidente che qui stiamo parlando non di violenza carnale ma di violenza presunta.

È giusto che si parli di reato anche quando la differenza è di 3, 4 o 5 anni ma sempre nell'ambito dei rapporti tra i minori?

Penso che solo a formularla questa domanda si renda palese la sua debolezza e persino la sua assurdità: ma noi voteremmo questo, onorevoli colleghi, se non fosse approvato il subemendamento 3.3/1, che prevede la non punibilità per i giovani che abbiano rapporti consensuali in età comprese tra i 12 e i 14 anni.

Alcuni colleghi, nei loro interventi, hanno messo l'accento sul problema definito della immaturità del giovane: il senatore Vitalone è stato il più esplicito e ha detto — cito testualmente — che «un minore tra i 12 e i 14 anni non può essere lasciato ai suoi impulsi, al suo soggettivismo spesso ingovernabile, indomabile e irrazionale, e ha bisogno di indicazioni e di suggerimenti». Anche se non condivido l'analisi della personalità del giovane che propone il senatore Vitalone, poichè il giovane non è «indomabile e irrazionale» ma semplicemente una persona che ha impulsi affettivi e sessuali ben prima dei 14 anni, come ci ha insegnato Freud una volta per tutte, tanto tempo fa, certamente, però, so che una questione esiste: quella della consapevolezza di sè e dei propri atti.

È ragionevole allora, onorevoli colleghi, porsi non la domanda di proporre il reato di violenza presunta ma un'altra domanda: che cosa ha fatto lo Stato italiano per favorire questa consapevolezza di sè, per sostenere davvero la famiglia in questo delicato momento della educazione del giovane? Non è certo con la possibilità della querela che la possiamo aiutare.

Quale informazione sessuale — è stato già ricordato da molti colleghi — viene resa nella scuola italiana?

Da oltre dieci anni esistono in Parlamento delle proposte di legge sulla educazione sessuale che sono invecchiate nei nostri cassetti. Quando si iniziò a discuterne alla Camera dei deputati vi fu persino qualcuno che propose il diritto — pensate un po'! — di obiezione di coscienza per quegli insegnanti che non volessero fornire ai giovani l'informazione sessuale; vi fu chi propose di iniziare l'insegnamento agli alunni dopo i 14 anni; vi fu chi propose di fermarsi alla dimensione sanitaria del problema, oppure di proporre non una educazione di sè, uno strumento per l'autodeterminazione di sè, ma dei modelli di comportamento.

Sette anni fa alcuni deputati — mi fa piacere ricordarli, l'onorevole Giorgio Bini e una cara collega l'onorevole Vittoria Quarenghi — elaborarono un testo che poi si è arenato perchè troppo forti furono le resi-

stenze, le sottovalutazioni, le ironie. Ebbene allora, colleghi, riprendiamo quel cammino, facciamo quella legge; oggi essa è chiesta dagli stessi giovani che con la FGCI stanno raccogliendo le firme per una legge che introduca l'informazione sessuale nei programmi scolastici. Diciamo ai giovani che moralità è considerare i valori di tutti gli atti dell'esistenza, compresi quelli sessuali. Moralismo è ubbidire passivamente, o fingere di farlo, a precetti o divieti.

Oggi il primo passo che possiamo fare è quello di dichiarare, in questa legge, non punibili gli atti sessuali consensuali tra minorenni che, insisto, signor Presidente, onorevoli colleghi, sono tutt'altra cosa dalla violenza carnale.

I minorenni comunque, dice il senatore Vitalone, non finiranno in carcere perchè c'è il perdono giudiziale. Possiamo stare tranquilli per questo? Perchè la saggezza del giudice mitigherà l'asprezza della norma? Ma quali danni, colleghi, questi, sì, psicologici, può provocare in un giovane o in una giovane minorenne essere portato in tribunale o dal giudice perchè ha avuto un rapporto d'amore con un coetaneo o magari essere destinato all'affidamento del servizio sociale minorile per essere sottoposto, è stato detto in questa Aula, alle terapie di risocializzazione, quasi fosse malato o comunque da recuperare alla vita sociale? Ma malato di che, colleghi? Di giovinezza, di vitalità, di innocenza!

Dunque c'è differenza, a nostro parere, tra non punibilità e punibilità condonata. Chiediamo quindi, con il nostro subemendamento 3.3/1, che questi atti siano dichiarati non punibili. Insisto forse ripetendomi, e me ne scuso, ma mi pare che sia importante, nel momento in cui si torna a questo riferimento ai 12 anni, aver ben presente che stiamo parlando di rapporti tra minorenni e di atti sessuali consensuali.

Questa legge ha al centro il valore della persona e mi auguro che sia così, che i nostri lavori possano portare a una legge che coerentemente abbia al centro questo valore ma questa norma contraddirebbe se stessa proprio nei confronti dei minori. Perchè tanti

giovani non siano sospinti da una norma di legge alla clandestinità, alla paura, perchè sia possibile davvero che quella che stiamo votando sia una scelta equilibrata e seria noi, colleghi, vi chiediamo di pensare che non è certo con il tribunale o col giudice che possiamo educare i giovani, bensì con scelte coerenti, con leggi illuminate e giuste di cui questa, anche con l'approvazione del nostro emendamento, può essere un'occasione importante. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

LA VALLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA VALLE. Signor Presidente, colleghi, si è detto di questa legge, giustamente credo, che si tratta di una legge dalla parte delle donne perchè normalmente le maggiori vittime della violenza sessuale sono le donne, anche se non le sole. Credo però che, nella misura in cui si parla di violenza sessuale di cui vittime siano bambini, questa dovrebbe essere anche una legge dalla parte dei bambini.

Ora, soprattutto in questo momento in cui si discute l'articolo 3 nel testo proposto dalla Commissione e come risulterebbe dai vari emendamenti presentati, questa questione della tutela dei bambini nei confronti della violenza sessuale emerge in massima evidenza. Ed io vorrei parlare un momento di questa tutela dei bambini e, se il Presidente me lo permette, vorrei farlo non tanto con parole mie e avanzando argomenti miei, ma con le parole e con gli argomenti che sono stati sostenuti lungamente e con una appassionata battaglia da un grande magistrato che ha dedicato la sua vita intera alla causa dei bambini, e che è stato per 20 anni presidente del tribunale dei minori di Firenze, un magistrato che è venuto a mancare nel marzo scorso lasciando un grande rimpianto e soprattutto lasciando l'eredità di un impegno, quello di continuare in questa opera tenace a difesa e a tutela dei minori.

Giampaolo Meucci — che in questo momento e in questa forma che mi sembra così propria in qualche modo ricordiamo — era un magistrato che non si era limitato a giu-

dicare i minori in quanto giudice di minori, ma aveva cercato di comprendere fino in fondo come nel momento educativo ciò che è determinante è il rapporto che si viene a creare tra i minori e la società tutta intera: naturalmente, in primissima istanza, il rapporto fra i minori ed i loro genitori — la coppia genitoriale, come egli la chiamava — ma, anche e soprattutto il rapporto dei minori con la società. Meucci ha sempre fortemente sottolineato la responsabilità che la società tutta intera ha verso i minori, la società in tutte le sue funzioni e i suoi poteri, quindi naturalmente anche e soprattutto nel momento in cui esercita la funzione legislativa.

Nella sua riflessione di giurista, di sociologo, di politico, Giampaolo Meucci ha cercato di immaginare e di promuovere una società che fosse abitabile per i bambini, una società che costituisse, per i minori, un ambiente adatto alla loro crescita, alla loro fatica di diventare adulti. So che egli, dall'esterno, ha seguito e accompagnato con i suoi consigli l'elaborazione di questa legge che oggi discutiamo, ma è anche intervenuto pubblicamente con una serie di articoli sui temi che la legge sollevava, e io credo che se egli stasera fosse qui si alzerebbe e direbbe alcune cose. Non potendolo fare lui, lo vorrei fare io ora al suo posto riprendendo largamente gli argomenti da un articolo da lui scritto l'anno scorso sul numero 15 di «Rocca» del 7 agosto 1985, che era appunto dedicato a questa legge ed era intitolato «I minori e la sessualità».

L'articolo è interessante perchè di fatto discute la legge che noi ora stiamo valutando nei termini in cui era nel momento in cui è arrivata in Aula prima degli emendamenti e quindi si riferisce alla regolamentazione della questione dei rapporti sessuali tra minori nei termini in cui la fattispecie era regolata dall'articolo 3 così come è oggi formulato. Questi argomenti quindi si possono intendere — come vedranno i colleghi — come argomenti contrari all'articolo 3 nella stesura attuale e come argomenti che intervengono e interferiscono nella valutazione dei diversi emendamenti e subemendamenti che all'articolo 3 sono stati presentati.

### Presidenza del vice presidente OSSICINI

(Segue LA VALLE). La questione — come è noto — è quella dell'abbassamento dell'età della violenza presunta, o comunque dell'età entro la quale i rapporti sessuali sono penalmente rilevanti, dai 14 ai 12 anni. In proposito Meucci faceva una prima affermazione che ha un valore di principio, e cioè che nella valutazione di tale questione ciò che dovrebbe assumere rilevanza prevalente, se non addirittura esclusiva, è che il diritto del minore all'educazione è uno di quei diritti inalienabili che sono richiamati dall'articolo 2 della Costituzione e di fronte al quale devono cedere tutti gli altri diritti. Questo dovrebbe essere un criterio organizzativo generale di una legge che si occupa della violenza sessuale sui minori. Secondo Meucci il fatto che il legislatore abbassasse l'età dai quattordici ai dodici anni, ritenendo che a dodici anni i ragazzi hanno la capacità di disporre della loro sessualità, cioè sono capaci di libertà sessuale, come risulta dall'articolo 3 che stiamo esaminando adesso, appariva un atteggiamento molto curioso perchè, diceva, «il nostro legislatore considera i ragazzi fino a quattordici anni non imputabili, cioè incapaci di intendere e di volere e quindi non assoggettabili a processo penale; non li considera capaci fino a sedici anni di esprimere una volontà valida per riconoscere un figlio e fino a diciotto anni di esprimere una volontà valida per interrompere la gravidanza. Solamente per quanto riguarda la sessualità essi maturerebbero a dodici anni, quando tutti dovrebbero sapere che è proprio l'im maturità sessuale che rende immaturi e fragili gli adolescenti. Quindi, è comprensibile che per certi atti il legislatore chieda una maturità che non può che essere raggiunta oltre il sedicesimo anno di età».

In quella occasione, Meucci rilevava alcune contraddizioni interne che lo stesso presidente Vassalli ha prima richiamato a proposito dei dettati del presente disegno di legge

e diceva: «Non è che i nostri legislatori si sono sentiti proprio tranquilli nel momento in cui affermavano che il dodicenne è capace di disporre liberamente del proprio corpo e della pulsione sessuale, sia pure a livello della mera genitalità, perchè con un sussulto di ripensamento hanno pensato che nel caso di atti sessuali tra un maggiorenne ed un minore di età compresa tra i dodici ed i quattordici anni si deve compiere un singolare accertamento diabolico, cioè si deve accertare se l'atto sia stato o meno commesso con abuso dell'im maturità», ciò che è appunto previsto nell'articolo 3 che giustamente ora intendiamo emendare. «Ciò dovrebbe significare» — continuava Meucci — «che il legislatore crede che a dodici anni esista piena maturità, essendo l'im maturità una eccezione, e che insomma le nostre ragazzine siano in grado di gestire la propria sessualità forse dimenticando che, pur nel noto spettacolare anticipo del menarca in media circa a dodici anni e mezzo, esse non sono ancora fisicamente sviluppate almeno fino a tredici anni e che la prima mestruazione, per carenze di apporti educativi nella famiglia e nella scuola, costituisce anzichè un momento di gratificazione un momento di ansia e di turbamento che si prolunga nel tempo. In realtà tra i dodici e i quattordici anni non può che esservi abuso dell'im maturità come sosteneva anche il senatore Vassalli «per cui viene da pensare che attraverso una previsione del genere si sia voluto riaffermare il principio dell'incapacità a gestire al livello di un minimo di libertà la pulsione sessuale almeno fino a quattordici anni, ciò anche per aprire spazi (ecco un'altra singolare trovata del legislatore)» — così si esprimeva Meucci — «ad una maggiore tolleranza nei rapporti sessuali tra minori perchè si prevede che l'eccezione relativa alla valutazione della sussistenza o meno dell'im maturità tra i dodici ed i quattordici anni debba valere sol-

tanto per i maggiorenni e che fino a diciotto anni i giovani possono avere rapporti con soggetti oltre i dodici anni senza alcuna considerazione delle loro condizioni soggettive». Quest'argomento, affrontato da Gianpaolo Meucci, si riferiva appunto a quella circostanza che ora viene riproposta nel subemendamento 3.3/1 dei senatori comunisti che esclude dalla considerazione penale i rapporti tra minorenni. A questo proposito, e quindi entrando fortemente nel merito della discussione che stiamo facendo in questo momento, Meucci diceva: «Nessuno nega che ben altra carica distruttiva hanno i rapporti sessuali tra un adolescente e quello che per loro è un vecchio — ventenne o cinquantenne che sia — e che certi atti fra i minori possono esprimere o essere vissuti come un mezzo per cominciare ad esplorare il cammino verso l'acquisizione di una sessualità adulta e matura, in realtà come un atto di masturbazione che a volte presenta una minore carica negativa rispetto all'atto onanistico vero e proprio».

«Ma il legislatore dimentica» — diceva Meucci: e nel momento in cui ce lo ricorda non possiamo più dire che ce lo siamo dimenticato — «che l'esplosione della pulsione sessuale nel maschio si associa all'aggressività che l'adolescente non è ancora in grado di controllare e di incanalare; sicchè è proprio sul soggetto più fragile e immaturo che si scatena il suo impulso, anche perchè è in lui presente la paura di affrontare il mistero della eterosessualità».

«Sembra allora che il legislatore abbia tenuto presente solo il bacino scambiato fra due ragazzi e non sia al corrente del fenomeno sopra indicato», cioè della violenza appunto che può accompagnarsi all'atteggiamento sessuale di un ragazzo che ancora non ha raggiunto la sua maturità.

Qui però si introduce una considerazione di carattere più generale che mi sembra poi la cosa da tenere soprattutto presente, cioè il significato vero di questa riproposizione dell'età di 12 anni come un termine *a quo* per i rapporti sessuali. La considerazione di carattere generale che faceva Meucci è la seguente: «Quello che almeno a noi appare più grave è che il legislatore non si renda conto

che con proposte del genere» — cioè la riduzione a 12 anni — «si invia alla società il messaggio di una maggiore tolleranza, di una implicita approvazione dei rapporti sessuali precoci, proprio nel momento in cui maggiore è la preoccupazione per tale precocità, che rischia di compromettere la crescita armonica, il raggiungimento di una adeguata maturità nelle giovani generazioni».

«Non credo — diceva Meucci — che sia attendibile la cifra denunciata da un sondaggio, per la quale il 10 per cento dei giovani da 12 a 15 anni avrebbe avuto rapporti sessuali completi, perchè ritengo che certe risposte siano state date per dimostrare di essere giovani moderni, in sintonia con le attese e le tensioni imperanti; è però certo che esiste un anticipo di certe esperienze, che non solo non debbono essere favorite, ma, se non condannate, almeno criticamente valutate e negativamente proposte agli adolescenti, sollecitando in loro la consapevolezza delle loro risonanze profondamente negative in un impegno di autorealizzazione».

«Non ho la capacità — diceva Meucci — di motivare con rigore scientifico una tale affermazione». Egli dichiarava però di rifarsi alla propria esperienza, ed essendo la sua un'esperienza a contatto con i giovani e a difesa e a tutela dei giovani, noi dobbiamo ritenere che questa esperienza sia in qualche modo una esperienza privilegiata. Diceva Meucci: «la mia esperienza è inequivocabile nel senso che la precocità di esperienze sessuali impegnative lascia un indelebile marchio nell'adolescente, quasi si fosse caricato di un peso maggiore da portare sulle spalle e quasi facesse più fatica ad accettare il principio di realtà nella sua componente di capacità di sublimazione, perchè, in effetti, egli ha subito una disillusione profonda, quella di credere che attraverso la sessualità si possa diminuire la fatica di raggiungere la capacità di avere rapporti con l'altro e quindi di crescere, perchè ogni crescita non è altro che la maturazione della capacità di avere rapporti con gli altri. La precocità di esperienze sessuali insomma blocca o almeno rende più difficile il cammino di crescita. Ma il nostro legislatore sembra che sia di parere contrario, perchè invia ai giovani il suddetto mes-

saggio di tolleranza, quando fra l'altro non doveva certo preoccuparsi di eventuali sanzioni penali per certi atti sessuali praticati fra ragazzi, perchè, ammesso che vi sia qualcuno che li denunci» — questa poi è un'altra questione da tenere presente — «la legge permette sempre non solo di perdonare un minore» — come è stato più volte detto qui — «ma anche di riconoscergli la non imputabilità perchè immaturo, cioè per non avere, in certe situazioni e con certe componenti di personalità, raggiunto la capacità di intendere e di volere fino a 18 anni».

È il caso allora — concludeva Meucci — «di discutere il progetto di legge con serenità per quanto riguarda le situazioni relative ai minori, anche perchè, mentre le donne seguono la discussione e propongono i loro punti di vista» (anche ieri abbiamo avuto il piacere di avere qui tante donne che hanno assistito al nostro dibattito) «invece — diceva Meucci — non mi sembra che i minori abbiano trovato chi dia realmente voce alle loro esigenze». Meucci lo avrebbe certamente fatto, avrebbe certamente dato voce alle esigenze dei giovani. Non lo può fare più: io ho voluto farlo in suo nome e in suo luogo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PALUMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALUMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo liberale si esprimerà a favore dell'emendamento Vassalli, che riteniamo il più organico tra quelli che sono stati presentati sulla materia, ed anche sufficientemente realistico. Infatti riteniamo che il limite dei quattordici anni, in sostituzione di quello dei dodici anni proposto dalla Commissione, sia in via generale più ragionevole.

Abbiamo coscienza che ogni limite di età in questa materia è artificiale perchè possono esserci dodicenni che hanno una sessualità più consapevole e sviluppata di un sedicenne e viceversa: quindi siamo in un campo in cui ogni decisione che fissi un limite in termini di presunzione assoluta — un limite invalicabile al di là del quale non è dato provare e non è dato accertare — è artificioso

sa e astratta. Forse si poteva imboccare la strada della presunzione semplice abbandonando quella della presunzione assoluta, ma saremmo caduti in altre conseguenze: avremmo avuto altri problemi, specie di natura probatoria. Se la strada che si è deciso di imboccare, e che ci sembra di poter condividere, è quella della presunzione assoluta, a questo punto il limite dei quattordici anni, ancorchè artificiale come dicevo all'inizio, è abbastanza ragionevole perchè effettivamente, secondo ciò che accade normalmente, è più probabile che il limite della sessualità consapevole sia più vicino ai quattordici che ai dodici anni.

Non possiamo tuttavia dimenticare che esiste il problema della sessualità tra minori, e se approvassimo l'emendamento Vassalli, così come è, di fatto finiremmo per criminalizzare anche i rapporti sessuali tra minori consenzienti, cosa questa che il Gruppo liberale ritiene di non poter fare. Ed è per questo che il Gruppo liberale voterà anche a favore dell'emendamento 3.3/1, ritenendo che esso consenta di affrontare, in termini ancora più realistici di quanto non possa fare il solo emendamento Vassalli, il problema nella sua interezza e complessità, dando così soluzione anche alla questione dei rapporti consensuali tra minori.

Voteremo quindi a favore dell'emendamento 3.3/1, che speriamo venga approvato, e in tali termini saremo ancora più lieti di poter votare, così emendato, l'emendamento 3.3 del senatore Vassalli. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, farò forse sorridere i colleghi, ma devo dire che non mi sono molto chiari i momenti filosofico-culturali o tecnico-scientifici, di cui pure ho sentito parlare ieri sera e quest'oggi, sottesi alle motivazioni e alle posizioni dei diversi intervenuti. Mi esprimerò — tengo a dirlo — solo in funzione delle mie esperienze e del mio sentire, avendo sott'occhi le mie due ultime figlie, l'una di undici anni e mezzo (e tiene a

sottolinearlo) e l'altra di dodici anni e mezzo.

Il senatore Vassalli ha già ricordato ieri come già nel codice Zanardelli e nei precedenti codici della restaurazione postnapoleonica, di fissare dapprima a undici anni e poi a tredici l'età minima per la presunzione della violenza, con l'obiettivo — si noti il paradosso — di salvaguardare l'uomo, il quale, come si sosteneva da coloro che non volevano elevare l'età a quattordici anni, era esposto, per le forme di emancipazione assunte dalla donna, a ragazze di quattordici anni che potevano essere terribili adescatrici, guardate un po': questo si chiama effetto paradosso. Oggi siamo qui e con una proiezione tutt'affatto diversa, senza contare che tra la fine del '600 e l'inizio del '700, quando la sifilide falciava senza rimedio i migliori esponenti della classe dominante, si sosteneva che per poterne guarire bisognava congiungersi carnalmente con una vergine; e allora, dai alla minore età il più che fosse possibile!

Non voglio entrare nel merito dell'articolo 609-ter proposto dalla Commissione. Mi si è detto però che è stato dimenticato l'ascendente per un errore materiale. La formulazione del secondo comma riconosce una sanzione penale al maggiore d'età che si congiunge con un minore di età compresa tra i dodici e i quattordici anni con abuso della sua immaturità. Chissà poi di quale tipo di immaturità si tratta e perchè l'ascendente viene esonerato da una possibile responsabilità; chissà poi perchè e con quale scopo si ipotizza un aggravamento della pena in rapporto ad una violenza compiuta nei confronti di un minore di otto anni. Non so se qualificare demagogico questo comma; è chiaro però che non ci sarà mai sanzione penale per chi usa violenza ad un minore di otto anni, dal momento che penso e spero si tratti esclusivamente di persona non imputabile, perchè se la si collocasse nell'ottica dell'imputabilità si andrebbe veramente al di là di ogni limite di cinismo.

Nell'avviarmi alla conclusione, dichiaro la mia contrarietà nei confronti dell'emendamento presentato dal senatore Salvato e da altri senatori, mentre mi esprimo in senso

favorevole all'emendamento presentato dal senatore Vassalli. Sono perfettamente convinto che sia difficile, se non addirittura impossibile, stabilire se un giovane, che mai come oggi si stacca tanto precocemente dalla propria famiglia, abbia effettivamente raggiunto un discernimento — specie con il dilagare delle rappresentazioni di violenza e della pornografia in un paese in cui non si riesce a portare nelle scuole l'educazione sessuale — tale da provocare quei controstimoli che possono condurre ad una valutazione cosciente di ciò che compie. Non mi sembra quindi il caso di ridurre la tutela nei confronti di chi può essere altrimenti spinto a decisioni superficiali ed immotivate che possono avere influenze dannose sul suo futuro, da poter decidere sulla natura di un rapporto sessuale sia esso omo o eterosessuale. Insisto su questo concetto.

Per queste ragioni, resti a memoria e, diciamo così, a difesa dell'immagine che ho delle mie figlie, la mia posizione negativa nei confronti dell'intenzione di ridurre a dodici anni, come che sia, il limite per la presunzione della violenza.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* COVI. Signor Presidente, vorrei dichiarare che il Gruppo repubblicano voterà l'emendamento Vassalli che eleva l'età a quattordici anni. Mi pare, del resto, che su questo problema l'Assemblea sia sostanzialmente concorde.

Resta il problema del subemendamento 3.3/1. Condivido le osservazioni fatte dal senatore Vassalli; ma ritengo che di questo problema l'Assemblea debba rendersi conto e data la nostra impossibilità di presentare in questo momento un'emendamento, raccomanderei alla relatrice di tornare al concetto che aveva presieduto al testo della Camera. Se si potesse indicare una formula che desse questa distanza di quattro anni per gli atti intervenuti tra i minori, compresi quelli fino a dodici anni, credo che il Gruppo republi-

cano potrebbe dare il proprio voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Avverto che da parte del relatore è stato presentato il seguente emendamento:

*All'emendamento 3.3/1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora la differenza di età non superi i quattro anni».*

3.3/1/1

IL RELATORE

**JERVOLINO RUSSO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **JERVOLINO RUSSO.** Signor Presidente, il mio sarà solo un breve intervento per motivare la posizione della Democrazia cristiana sulle varie questioni che sono in discussione all'interno dell'articolo 3. È un intervento che tende a motivare le nostre decisioni, visto che nel corso di questa discussione — per la verità soprattutto ieri — ci siamo sentiti attribuire delle posizioni che non sono mai state nostre e che nessuno ha mai espresso nè nel Gruppo parlamentare del Senato, nè all'interno del partito della Democrazia cristiana, che sono piuttosto parte di una cultura corrente, per la verità ormai superata da alcuni decenni.

Signor Presidente, desidero dire che la Democrazia cristiana ritira i tre emendamenti che ha presentato e cioè gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.8 e dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 3.3 del senatore Vassalli. La Democrazia cristiana ritira i propri emendamenti perchè li ritiene compresi nella posizione del senatore Vassalli, che del resto corrisponde pienamente a quella che è stata la posizione della Democrazia cristiana nei disegni di legge che ha presentato sia alla Camera, sia al Senato fin dall'VIII legislatura, nel 1979, e che poi ha ripresentato nel 1983, all'inizio della IX legislatura.

Signor Presidente, colleghi, ci troviamo dinanzi ad un articolo che tratta materia di

estrema delicatezza, rispetto al quale certamente è più che mai necessario che ognuno di noi si ponga, come del resto mi pare che stia avvenendo all'interno di questa Assemblea, in un modo sereno, obiettivo, prescindendo da qualsiasi critica e aprioristica posizione ideologica e politica.

Difatti si tratta di problemi delicati, perchè il primo problema che ci pone l'emendamento presentato dal senatore Vassalli, che la Democrazia cristiana dichiara di votare, è quello sul quale già a lungo si è riflettuto in questa Aula: di definire, sulla base del buon senso e di una serena riflessione sul processo di maturazione dei ragazzi nel periodo della preadolescenza, a che età scatti una maturità sufficiente per considerare che il consenso del minore ad un atto sessuale sia veramente libero e reale e non venga in qualche modo estorto.

Ebbene, riteniamo che buon senso ed esperienza di genitori, di educatori ma anche semplicemente di persone che pensano e riflettono sulle cose, ci portano a dire che da parte di chi compie un atto sessuale su un minore di 14 anni l'abuso può manifestarsi in forme o in modi diversi. Certamente l'abuso a volte può manifestarsi in modo più subdolo che violento ma sussiste sempre: questo rilievo è stato già fatto in quest'Aula. Quanto ieri il senatore Vassalli ci ha detto, suffragando anche il suo autorevole dire con l'esperienza di legislazioni straniere, deve indurci a riflettere e convincerci ancor di più.

A questo punto vorrei fare un'altra notazione, vorrei togliere da questa legge quell'aspetto di eccessiva femminilizzazione che molto spesso è emersa anche all'interno delle nostre discussioni: il soggetto passivo, la vittima degli atti di violenza sessuale non necessariamente è la donna o la ragazzina. Non sono molto esperta di statistiche giudiziarie, però una semplice lettura attenta della cronaca ci porta dinanzi agli occhi casi nei quali la vittima molto spesso non è una ragazzina ma un ragazzino. Inoltre, risulta difficile sostenere che, almeno nella generalità dei casi, un ragazzo o una ragazza di età compresa fra i 12 e i 14 anni siano tanto

maturi fisicamente e psicologicamente da poter decidere in piena libertà e consapevolezza i propri comportamenti sessuali.

Da questo punto di vista guardiamo con favore — guardiamo sempre con simpatia e rispetto al lavoro di tutte le forze politiche quando si trovano sulle stesse nostre posizioni e anche quando sono su posizioni diverse, perchè in materie così delicate la dialettica aiuta sempre a trovare i punti di equilibrio — ed interesse al fatto che altre forze politiche hanno mutato il loro precedente atteggiamento.

Onorevoli colleghi, stiamo approvando una legge — è inutile che lo ricordi ancora una volta o che mi dilunghi su questo — voluta dai movimenti femminili e femministi, importante e necessaria, ritenuta tale da tutte le forze politiche, una legge che ci auguriamo influisca positivamente sulla cultura e sul costume, una legge che da troppo tempo attende di essere varata dal Parlamento.

Di questa legge certamente il punto su cui in questo momento stiamo discutendo e sul quale fra poco voteremo è uno dei più delicati: il tornare ancora una volta su questo punto non significa smentire, nullificare o prendere distanze eccessive dal lungo e paziente lavoro fatto dalla Commissione giustizia; non si tratta di bocciare la Commissione giustizia o, campanilisticamente, di affermare una sovranità dell'Aula ma si tratta, visto che il procedimento legislativo prevede un momento referente della Commissione di merito e un momento decisivo dell'Aula, di cercare di usare tutte le occasioni utili per andare avanti verso soluzioni di maggiore equilibrio.

Amici, sappiamo che in questi anni molte cose sono cambiate e abbiamo ben presenti i mutamenti di cultura, di mentalità, di costume avvenuti anche fra i giovani e i giovanissimi; la realtà dei giovani, per vari motivi, non ci è sconosciuta. Non abbiamo di certo una visione che tende a criminalizzare in assoluto espressioni di affettività tra i giovani, riteniamo però — e la più moderna riflessione psicologica e pedagogica lo conferma — che il processo di maturazione di sé nel quale ogni ragazzo è impegnato attraverso, soprattutto nella fase della preadolescenza e

della adolescenza, momenti particolarmente difficili e delicati per i quali è necessario avere particolare rispetto ed attenzione. La maggior parte dei giovani si trova in questa fase in un momento di non ancora completo sviluppo fisico e di notevole immaturità psicologica.

Esperienza ed osservazione, quello stile di buon senso a cui mi richiamavo prima, ci dicono che fra i 12 e i 14 anni ragazzi e ragazze non hanno ancora raggiunto una situazione di piena stabilità psicologica e alternano spesso comportamenti maturi a comportamenti ancora infantili. Manca in sostanza, certamente almeno nella generalità dei casi, quella maturazione complessiva che porta ad una valutazione approfondita e perciò veramente libera del comportamento sessuale. La fase dell'adolescenza è quindi fortemente segnata dall'incertezza e dall'instabilità; queste circostanze accrescono la vulnerabilità del minore che di conseguenza deve essere tutelato rispetto ad esperienze che, proprio perchè troppo precoci e quindi non scelte con piena volontà e consapevolezza, possono avere per lui un potenziale ansiogeno e conflittuale.

Non si tratta quindi, attraverso la nuova formulazione dell'articolo 3, di comprimere la libertà del minore ma di garantirne le condizioni per un concreto esercizio. Sono profondamente convinta che proprio chi crede veramente nel valore della libertà vuole che essa sia effettiva e ho già detto che buon senso ed esperienza ci fanno dubitare che fra i 12 e i 14 anni si sia in grado di esprimere una consapevole valutazione dei propri comportamenti sessuali.

Di conseguenza, elevare la fascia di salvaguardia assoluta dai 12 ai 14 anni, non accedere a emendamenti che nemmeno in via surrettizia facciano rientrare in qualche modo il limite di età dei 12 anni non significa, amici, criminalizzare l'affettività o la sessualità fra i giovani ma esprimere la volontà di aiutarla a porsi in una dimensione che sia pienamente umana e quindi veramente libera. Vi è, e credo che ne siamo tutti convinti, un diritto fondamentale del minore ad una crescita equilibrata che va salvaguardato e realizzato in tutti i modi possibili.

Prima, dal senatore La Valle, è stato ricordato il presidente del tribunale dei minorenni di Firenze che anche noi ricordiamo con rispetto e gratitudine; vorrei richiamare qui la vostra attenzione sul pensiero di un altro giurista acuto, attento osservatore e conoscitore della realtà giovanile, il presidente del tribunale dei minori di Milano Adolfo Beria d'Argentine, che tante volte ci ha aiutato — penso per esempio alla legislatura scorsa — nella formulazione della legge sull'adozione. Ebbene Beria d'Argentine, proprio a proposito delle questioni sulle quali stiamo discutendo, fa un'osservazione che è molto bella e che per quanto mi riguarda mi ha fatto molto pensare: osserva cioè che è nostro compito dare ai giovani un senso reale, interiorizzato e non formale, delle norme e dei riferimenti normativi. Il far sentire che cosa è bene e cosa è utile — dice Beria — è un servizio a cui i giovani hanno diritto. La personalità di un minore di 14 anni — osserva ancora — ha bisogno di non essere lasciata allo sbando della soggettività individuale e del soggettivismo talvolta irrazionale della nostra attuale società. Essa ha bisogno di precise indicazioni e di riferimenti su cui costruire atteggiamenti e comportamenti sempre più maturi e consapevoli.

In perfetta armonia con il pensiero di Beria e, io credo, senza alcuna volontà di strumentalizzarlo per il grande rispetto che abbiamo nei confronti di questo giurista, l'articolo che stiamo per votare mira proprio a porre nella nostra legislazione riferimenti di questo tipo. Nella stessa logica, all'esigenza di una più incisiva salvaguardia del minore nei confronti di atti sessuali particolarmente odiosi e traumatizzanti (perchè commessi da persone quali l'ascendente, il tutore o l'affidatario verso le quali il minore è portato a nutrire fiducia) risponde anche la seconda parte dell'emendamento Vassalli, nel quale noi ci riconosciamo e che voteremo.

Ugualmente, credo, che non si possa dubitare — del resto su quest'ultima parte vi è un consenso pressochè generale — dell'opportunità, sempre nella logica di una reale ed incisiva salvaguardia del minore, di elevare da 8 a 10 anni il limite di età del minore che fa scattare un aumento di pena quando

nei suoi confronti siano commessi atti sessuali con violenza o minaccia. Su questo punto conveniva ieri la stessa relatrice, senatrice Marinucci.

Ciò premesso, e dichiarata quindi la disponibilità della Democrazia cristiana di votare l'emendamento Vassalli, prima di concludere a me compete fare ancora due osservazioni. La prima la vorrei rivolgere con amicizia e sincerità alla senatrice Nespolo, la quale ha richiamato un'esigenza sulla quale concordiamo tutti: quella di dare ai giovani un'educazione sessuale tale che possa tagliare alla radice — o quanto meno contribuire a farlo — fenomeni di questo genere. Come rappresentante della Democrazia cristiana devo dire che non possiamo che essere perfettamente d'accordo.

La senatrice Nespolo ha ricordato alcuni parlamentari, tra i quali la nostra collega della Camera, onorevole Quarenghi. Ebbene quest'ultima, in accordo con il movimento femminile della Democrazia cristiana, fin dalla VII legislatura ha presentato su tale tema un disegno di legge, lo ha ripresentato nell'VIII e nella IX legislatura, ne è stata relatrice e certamente non può addebitarsi nè alla Quarenghi nè al partito cui appartiene se il provvedimento non è andato avanti.

Ci siamo divisi su due problemi che erano estremamente chiari e credo che, tutto sommato, la soluzione da noi data sia valida proprio in un'ottica educativa. Noi volevamo non un'informazione sessuale, ma un'educazione sessuale, e se intendiamo tagliare alle basi la radice della violenza non importa tanto andare a spiegare «come si fa» o «come non si fa», quanto inquadrare questo comportamento in una scala di valori, che certamente possono anche non essere religiosi — sono civili e sono culturali — ma valori devono essere.

Volevamo poi un'altra cosa dalla quale a noi pare non si possa prescindere, e cioè l'inserimento della famiglia all'interno del processo educativo.

Comunque, siccome quello che conta non è litigare sul passato ma è guardare in avanti, mi auguro che da questo dibattito possa scaturire anche una rinnovata volontà per riprendere e portare a termine in fretta il

cammino della legge sull'educazione sessuale.

Vorrei anche dar conto di un'altra posizione della Democrazia cristiana e dire perchè essa voterà contro il subemendamento 3.3/1 presentato dalla senatrice Salvato e da altri colleghi del Gruppo comunista. Innanzitutto perchè questo emendamento introduce di nuovo quella soglia dei dodici anni che, per tutti i motivi sostenuti finora, noi vogliamo escludere. Per quanto riguarda i rapporti tra i quattordici e i diciotto anni desidero fare alcune considerazioni. La prima riguarda soprattutto il metodo dei lavori della Commissione. Forse con meno rigidità, con posizioni più problematiche e meno da scontro frontale, si sarebbe potuto trovare anche nell'ambito della Commissione un punto di equilibrio che poteva facilitare i nostri lavori. Inoltre vorrei chiarire che i comportamenti dei soggetti tra i quattordici ed i diciotto anni che rimangono punibili non sono, onorevoli colleghi, i comportamenti consensuali, perchè in questo caso siamo fuori da qualsiasi punibilità, e non sono neanche i comportamenti di lieve entità, in quanto questi ultimi rientrano nella fattispecie di «molestie» che noi voteremo quando passeremo ad esaminare l'ultima parte del disegno di legge. Si tratta invece di comportamenti violenti non consensuali, di comportamenti gravi.

Onorevoli senatori, ritengo che l'esemplarità della sanzione penale sia un valore, uno strumento che dà il segno che si negativizzano questi comportamenti. Certamente non ritengo che il carcere sia una soluzione ottimale, ma sono dell'avviso che quanto ha detto, per esempio, il senatore Vitalone, circa le possibilità di perdono giudiziale, di valutazione (in base all'articolo 98 del codice penale) della personalità del minore, circa la sospensione condizionale della pena fino a tre anni (*ex* articolo 163 del codice penale), circa lo stesso affidamento ai servizi sociali, offra una linea in qualche modo alternativa.

Onorevoli senatori, mi rendo conto che fare le leggi è certamente sempre difficile. Credo che ognuno di noi abbia sentito ed avverta in questi momenti la difficoltà di decidere in ordine a problemi estremamente

spinosi proprio per le implicazioni psicologiche ed umane che presentano. Penso comunque che il legislatore debba cogliere ogni occasione per operare scelte volte a garantire il più possibile, soprattutto nella delicata fase della preadolescenza e dell'adolescenza, condizioni idonee per un sereno processo di maturazione della persona. Si è molto parlato del diritto dei giovani alla sessualità, però credo che non sia possibile negare loro il diritto di vivere questa esperienza in una dimensione veramente e pienamente consapevole ed umana, nelle condizioni migliori perchè atti e sentimenti si realizzino e si espandano secondo le esigenze interiori del proprio essere, come risposta ampia ad un bisogno profondo di conoscenza interiore di sé e dell'altro, e con la salvaguardia più incisiva rispetto ad aggressioni traumatizzanti. Queste sono le linee di fondo sulle quali si muove la Democrazia cristiana; queste sono le linee di fondo che motiveranno le nostre votazioni in ordine all'articolo 3 e agli emendamenti ad esso presentati. Prima di concludere, signor Presidente, intendo ripetere che il mio Gruppo politico ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.8. (*Applausi dal centro*).

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* FILETTI. Signor Presidente, intervengo per sottolineare che l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vassalli, il quale eleva a quattordici anni l'età del minore offeso dal reato, deve essere votato prima dell'emendamento 3.3/1, che peraltro si vuole inserire dopo il primo comma del citato emendamento 3.3. Si tratta della preminente esigenza...

PRESIDENTE. Senatore Filetti, l'emendamento 3.3 è un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, mentre gli altri sono subemendamenti all'emendamento 3.3 ed in quanto tali verranno votati prima.

FILETTI. Si tratta, dicevo, della preminente esigenza di ripristinare, in tema di violenti

za presunta, la norma tuttora prevista dal vigente codice penale e nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il mio Gruppo esprime voto favorevole sull'emendamento proposto dal senatore Vassalli che, d'altra parte, è sostanzialmente conforme all'emendamento 3.9, presentato dalla mia parte politica. Prego anzi il presidente Vassalli di aderire alla richiesta di consentire al mio Gruppo di ritenere apposte all'emendamento 3.3 le stesse firme dell'emendamento 3.9, che pertanto deve essere considerato assorbito o ritirato. A nome del mio Gruppo, infine, esprimo voto contrario all'emendamento 3.3/1 e all'altro 3.3/1/1, perchè, a nostro avviso, non è ammissibile e conferente ridurre in ogni caso ad anni 12 l'età della persona offesa ai fini della sussistenza della violenza presunta.

Prego allora di procedere alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Vassalli, dopo di che il mio Gruppo deciderà di ritirare o meno l'emendamento 3.9. (*Applausi dall'estrema destra*).

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENRIQUES AGNOLETTI. Vorrei esprimere il mio accordo sull'emendamento presentato dal senatore Vassalli e il mio disaccordo sull'emendamento 3.3/1. Brevemente dirò perchè. Vorrei che immaginaste cosa succederebbe in una scuola, non solo di provincia, ma anche di città, anche in un liceo come il «Michelangelo» che il senatore Gozzini conosce bene, nella nostra città. I dialoghi tra i ragazzi sarebbero in sostanza questi: tu hai 12 anni, io ne ho 15, allora possiamo andare a letto. Si discuterebbe di queste cose, si permetterebbero rapporti evidenti, esterni, tra due ragazzi — magari uno di 12 e l'altro infradiciottenne — che se ne vanno tranquillamente in giro, considerandosi una coppia stabile e fissa.

Non voglio ripetere le argomentazioni più che convincenti che il senatore La Valle ha illustrato, citando il nostro comune e pur-

troppo scomparso amico Giampaolo Meucci: a me paiono cose davvero evidenti.

In realtà, se vi sono amori tra giovani di questa età (12-15 anni), una prima protezione — è evidente — è il segreto, cioè non rendere la cosa pubblica. Rendere la cosa pubblica significa incoraggiare ad andare su quella strada, quindi una minore protezione. Se c'è un legame veramente serio essi affronteranno anche il processo — certamente non saranno reclusi — e diranno che c'era un affetto profondo e che vogliono continuare.

E non dimentichiamo che talvolta dai rapporti sessuali, spesso dei più giovani, le ragazze aspettano un bambino. Non diamo loro questa responsabilità!

Io credo in questo senso di responsabilità: un po' di rischio bisogna anche darlo ai ragazzi. Rendere pubblica la cosa certamente rappresenta un incoraggiamento: se poi vogliono farlo ugualmente e affrontano il rischio della pubblicità, si assumeranno le proprie responsabilità. Tutti siamo passati nella nostra vita attraverso difficoltà analoghe. Ma mi parrebbe assurda una disposizione di legge nella quale fosse prevista una tale possibilità. Capisco naturalmente le intenzioni serie che sono dietro a queste norme tese a capire i problemi dei giovani.

La difficoltà fondamentale è rappresentata in Italia dalla disparità di cultura, di informazione fra Nord e Sud, ma anche fra Est e Ovest: spesso anche nel Nord a distanza di 30 chilometri vi sono situazioni completamente diverse. C'è quindi una difficoltà di operare: lasciamo alla discrezione delle persone e anche al senso di responsabilità affermare che fino a quattordici anni la sessualità è qualche cosa che si cerca di non mettere a rischio.

Mi diceva un padre che sapeva che il figlio di quindici anni aveva dei rapporti con una coetanea: «In fondo, se noi avessimo avuto questa possibilità quando eravamo ragazzi, non avremmo pensato ad altro perchè questo ci avrebbe assorbiti completamente». Credo che una certa fatica per costruire un futuro giustamente più libero sia una cosa positiva: per questo sono dell'opinione del senatore Vassalli e voto a favore del suo emendamento e contro l'emendamento 3.3/1.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissima, non solo perchè sono stata preceduta da colleghi e colleghe del mio Gruppo, ma anche perchè siamo ormai prossimi al voto. Questo mi spinge a richiamare a me stessa e a tutti i colleghi un fatto: qui stiamo discutendo di norme penali. Lo sottolineo.

MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Brava!

TEDESCO TATÒ. Le implicazioni sono più ampie: giustamente questo dibattito ha spaziato. Tuttavia, le nostre decisioni riguardano la norma penale. Tutti abbiamo convenuto — anche noi aderiamo all'emendamento del presidente e collega Vassalli — che la presunzione di violenza scatti al di sotto dei quattordici anni e non più dei dodici, come, sia pure in modo articolato (come ha spiegato la relatrice) era stato deciso con voto larghissimamente maggioritario in Commissione. È una decisione della Commissione su cui si ritorna. L'Aula c'è anche per questo: niente di male e, nel caso specifico, tutto di bene. Per una serie di valutazioni, mi sembra a larghissima maggioranza, si è convenuto che è opportuno tornare al limite dei quattordici anni, al di sotto dei quali scatta la presunzione di violenza anche dove minaccia o violenza non vi sia. Recita infatti l'articolo 3 come emendato dal collega Vassalli: «Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis» — quella prevista in caso di violenza o minaccia — «chiunque, senza violenza o minaccia, commette atti sessuali nei confronti di persona minore dei quattordici anni». Quindi l'ipotesi della violenza e della minaccia non è in questione: qui la violenza e la minaccia sono presunte.

Perchè dico questo? Perchè, quando affrontiamo il problema della non punibilità dei rapporti tra minori, ovviamente non ci riferiamo, collega e amica Russo Jervolino, alla ipotesi di violenza o di minaccia: ci riferia-

mo agli atti sessuali compiuti senza violenza o minaccia. Non diciamo che da parte nostra si vuole rendere non punibile la violenza o la minaccia di un minore nei confronti di minori dei quattordici perchè non è questo il caso: questo rientra nella norma generale dell'articolo 609-bis sulla violenza o minaccia. Qui si è al cospetto di rapporti in cui non è in questione la violenza o la minaccia. E allora, se il rapporto è tra un maggiorenne e un minore di quattordici anni, diciamo: anche ove la violenza e la minaccia non vi siano le presumiamo, per tutte le ragioni qui dette dai colleghi di tutti i Gruppi e su cui non sto ad insistere. Ma cosa accade quando il rapporto è tra un minore nella fascia di età tra i quattordici e i diciotto anni, in quanto al di sotto dei quattordici anni non vi è punibilità, e un minore nella fascia di età tra i dodici e i quattordici anni? Anche in questo caso dobbiamo presumere la violenza o la minaccia? Questo è il problema.

Noi riteniamo di no e con questo non diamo un giudizio morale e di valore: diamo una valutazione di opportunità di non punibilità per tutte le ragioni qui dette. E non mi si dica — mi duole di contraddire l'amica Russo Jervolino, verso cui ho molta stima anche per le sue capacità giuridiche oltre per la sua intelligenza politica — che questa fattispecie sia assimilabile a quella dell'articolo 660 del nostro codice penale, laddove si parla di chi per «petulanza o altro biasimevole motivo reca a taluno molestia o disturbo». No, mi scusi, collega Jervolino, non si può dire che un rapporto di affettività tra due minori è assimilabile alla molestia e al disturbo. Diciamo piuttosto che si vogliono penalizzare, con la presunzione di violenza e di minaccia, anche i rapporti consensuali tra minori. Personalmente non sono d'accordo, ma rispetto questa opinione. Non mi si dica però che i rapporti di affettività tra minori sono coperti dall'articolo 660 del codice penale con l'integrazione e le correzioni apportate in Commissione, poichè la questione è del tutto diversa.

È questa la ragione per la quale, mentre aderiamo all'impostazione del senatore Vassalli, riteniamo al tempo stesso fundamenta-

le questa integrazione a garanzia di non punibilità dei rapporti consensuali — lo sottolineo — tra minori e per la quale aderiamo altresì all'opportuna proposta avanzata dalla stessa relatrice nel senso di integrare l'emendamento 3.1/1 con la precisazione che la differenza di età non deve essere superiore ai quattro anni. Vogliamo, infatti, farci carico dell'osservazione mossa dal senatore Vassalli, secondo il quale laddove si vada oltre la differenza d'età di quattro anni, la situazione può oggettivamente mutare e può in qualche modo scattare il criterio della presunzione. Credo sia giusto che nell'ambito di una differenza di quattro anni non vi sia presunzione, in modo tale da garantire la non punibilità. Concludo ribadendo quanto dicevo all'inizio, cioè che non a caso parliamo di non punibilità essendo in questione norme penali. Sul piano dei giudizi e dei valori educativi il discorso potrà anche essere diverso, ma non riguarderà comunque il codice penale. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Signor Presidente, esporrò la posizione del Gruppo socialista su un tema molto delicato e che tanto ha fatto discutere.

La nostra posizione sull'intero problema è stata di larga apertura: infatti, ci siamo limitati a dare ai membri del nostro Gruppo alcuni indirizzi, ritenendo che in una materia così delicata ci dovessero essere libertà di giudizio e di atteggiamento. Del resto, ciò è emerso nel corso del dibattito dapprima attraverso l'emendamento presentato dal senatore Vassalli, la cui posizione era diversa da quella della relatrice, e successivamente con l'intervento del senatore Garibaldi. Tuttavia, a questo punto del dibattito non possiamo non manifestare una posizione precisa su quello che secondo noi è il sostanziale motivo di dissenso. Tutti, attraverso la riflessione ed il ragionamento, abbiamo convenuto sull'opportunità di fissare la soglia dei quattordici anni per stabilire convenzionalmente

che al di sotto di quell'età qualsiasi rapporto sessuale, sia pure libero e spontaneo, deve presumersi essere esercitato con violenza nei confronti del minore. Però, una volta riconosciuto questo principio, che si basa sulla considerazione che non si ritiene il giovane abbastanza maturo per affrontare liberamente i rapporti sessuali, non possiamo ignorare un aspetto presente nell'emendamento 3.3/1: un minimo di tutela, cioè, se vogliamo parlare di difesa dei minori rispetto ai problemi della sessualità, deve essere esercitata anche nei confronti dell'altra parte del rapporto se anch'essa è minore. Infatti, non si può ritenere che un minore, pur avendo raggiunto i quattordici anni di età, sia pervenuto ad un grado di maturazione nei rapporti sessuali tale da farlo meglio riflettere sul fatto di poter avere rapporti con un minore di quattordici anni.

È giusto il principio della presunzione rispetto alla persona adulta, la quale deve sapere che con un minore di quattordici anni non è possibile avere rapporti sessuali; diversa è la preoccupazione di tutelare analogamente il minore. Citerò solo un esempio per chiarire il mio pensiero. Poco fa il senatore Vassalli invitava a riflettere sulla differenza d'età tra le due parti di un rapporto sessuale; ebbene, pensate ad un ragazzo di quattordici anni meno un giorno che seduca una ragazza di quattordici anni e un giorno. In quel caso, il ragazzo sarà la parte lesa, cioè colui nei cui confronti si esercita la presunzione di violenza sessuale; la ragazza, a sua volta, dovrà rispondere di un reato che comporta una sanzione da due a otto anni, come è previsto dal codice penale. Se si pone, quindi, questo muro invalicabile, non si consente alcuna riserva, alcuna casistica particolare. Ho parlato di quattordici anni più un giorno o di quattordici anni meno un giorno, ma sappiamo che nei rapporti fra i ragazzi, nella realtà, troveremo casi di quattordici anni più un mese e di quattordici anni meno un mese, e noi realmente crediamo di avere così introdotto una norma penale che costituisca una diga nella tutela del minore degli anni quattordici?

È per questo che noi riteniamo che il subemendamento 3.3/1 abbia una sua logica

ed una sua ragione in quanto considera anche l'im maturità dell'altra parte (nel rapporto sessuale tra giovani) che sia minore, per cui non sia nelle condizioni di poter valutare compiutamente il significato della presunzione che noi introduciamo con l'articolo 609-bis del codice penale e cioè la violenza presunta nel rapporto sessuale.

Pertanto si stabilisce che quando l'altra parte è minore non ricorre la punibilità purchè — ed è la modifica introdotta ulteriormente con la proposta della relatrice — non ci sia una differenza superiore ai quattro anni tra le due parti.

Riteniamo che questo subemendamento impedisca poi casi specifici di applicazione della norma penale: ad esempio, che addirittura la cosiddetta parte sedotta sia quella che invece venga condannata in un rapporto tra giovani (spontaneo e senza violenza) che hanno tra di loro una modestissima differenza di età e in cui solo per una differenza di dieci o quindici giorni uno è la vittima e l'altro è il responsabile, data la natura del rapporto intercorso tra di loro. Per queste ragioni il Gruppo socialista voterà a favore del subemendamento 3.3/1 con l'ulteriore correzione proposta dalla senatrice Marinucci Mariani. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.3/1/1 e a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

\* **MARINUCCI MARIANI, relatore.** Signor Presidente, avevamo all'inizio di seduta preso l'impegno di terminare questa sera il dibattito. Poichè ci sono stati interventi lunghissimi, ridurrò il mio al minimo possibile perchè desidero realmente arrivare all'approvazione della legge questa sera.

Il mio subemendamento 3.3/1/1 si illustra da sè per chiunque abbia intenzione di comprendere.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.3/1 presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori esprimo parere favorevole per le ragioni che sono state già esplicitate. Esprimo parere ugualmente favorevole all'emendamento 3.3 del senatore Vassalli. Altri

emendamenti sono stati ritirati. Resta l'emendamento del senatore Franza 3.10 che propone di sostituire la parola «su» alle parole «nei confronti di un»...

**FRANZA.** Ritiro l'emendamento.

**MARINUCCI MARIANI, relatore.** L'emendamento 3.9 è stato ritirato.

**FILETTI.** Il nostro emendamento non è stato ritirato.

**MARINUCCI MARIANI, relatore.** Ed allora esprimo parere favorevole all'emendamento 3.9 che ritengo però assorbito dall'emendamento 3.3. L'emendamento 3.4 è sicuramente assorbito dal 3.3 perchè non è altro che la lettera *b*) dell'emendamento 3.3...

**PRESIDENTE.** Se l'emendamento 3.3 sarà approvato. In questo momento non possiamo sapere se l'emendamento 3.3 del senatore Vassalli sarà approvato. Lei, onorevole relatrice, mi deve esprimere la sua opinione, prescindendo da questa ipotesi.

**MARINUCCI MARIANI, relatore.** L'emendamento 3.10 del senatore Franza è stato ritirato. L'emendamento 3.1 del senatore Mancino è stato ritirato. Esprimo parere favorevole all'emendamento 3.6 presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori, come anche per l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Tedesco Tatò e da altri senatori.

Poichè gli emendamenti 3.2 e 3.8 risultano ritirati, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Ongaro Basaglia e da altri senatori, dal momento che contiene una previsione identica a quella contenuta nell'emendamento 3.3.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.** Il Governo si rimette all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento 3.3/1/1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

*Voce dal centro.* Chiediamo la controprova.

**PRESIDENTE.** Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

*(Vivi applausi dalla sinistra e dalla estrema sinistra. Commenti dal centro).*

**CHIAROMONTE.** Sappiate perdere qualche volta! *(Vivaci commenti dal centro).*

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3/1, nel testo emendato.

#### **Votazione a scrutinio segreto**

**PRESIDENTE.** Comunico che i senatori Pinto Michele, Ceccatelli, Codazzi, Jervolino Russo, Rumor, Colella, Di Lembo, Salerno, D'Onofrio, Taviani, Ferrari Aggradi, Mancino, Fontana, Romei, Fallucchi, Aliverti, Lipari, Santalco, Genovese, Vettori, Pacini, Postal, Vernaschi e Venturi hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 3.3/1 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Accili, Alberti, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Baiardi, Baldi, Barsacchi, Battello, Bausi, Bellafiore Vito, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Bernassola, Biglia, Birardi, Bisso, Boggio, Bollini, Bombardieri, Bonazzi, Bonifacio, Bufalini, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Canetti, Cannata, Carli, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Cassola, Castelli, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Chiaromonte, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Comastri, Consoli, Cossutta, Costa, Costanzo, Covatta, Covi, Crocetta, Cuminetti, Curella,

D'Agostini, De Cataldo, Degan, Degola, Del Prete, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Cora-

to, Di Lembo, Di Nicola, Donat Cattin, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fabbri, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Filetti, Finestra, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Fosson, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giacometti, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, La Valle, Leopizzi, Libertini, Lipari, Lippi, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Martorelli, Mascagni, Mazzola, Melandri, Melotto, Meriggi, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Eliseo, Mitrotti, Mitterdorfer, Montalbano, Morandi, Muratore, Murrura,

Nepi, Neri, Nespolo, Noci,

Ongaro Basaglia, Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrarà, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pistolese, Pollini, Postal, Pozzo, Procacci,

Ranalli, Rasimelli, Rebecchini, Ricci, Riggio, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossanda, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salerno, Salvato, Saporito, Scardaccione, Scevarolli, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Sellitti, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spitella, Stefani,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tonutti, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Visconti, Vitale, Vitalone.

*Sono in congedo i senatori:*

Bompiani, Campus, Cerami, Colombo Svevo, Condorelli, Del Noce, Evangelisti, Foschi,

Löprieno, Malagodi, Mascaro, Pastorino, Patriarca, Riva Dino, Salvi, Valiani.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

D'Amelio, Ferrara Salute, Fimognari, Frasca, Pintus, Segreto.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.3/1, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori, nel testo emendato:

Senatori votanti.....	230
Maggioranza .....	116
Favorevoli .....	105
Contrari .....	121
Astenuti .....	4

**Il Senato non approva.**

*(Vivi applausi dal centro).*

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3

### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Gallo, Bompiani, De Cinque, Pinto Michele, Codazzi, Ceccatelli, Jervolino Russo, Martini, Ruffino, Di Lembo, Aliverti, Costa, Romei Roberto, Castelli, D'Onofrio, Cuminetti, Butini, Colombo Vittorino (L.), Vettori e Saporito, hanno richiesto che la votazione dell'emendamento 3.3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Accili, Alici, Aliverti, Anderlini, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi,

Baiardi, Baldi, Bausi, Bellafiore Vito, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Bernassola, Biglia, Birardi, Bisso, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bonifacio, Bufalini, Buffoni, Butini,

Calì, Calice, Canetti, Cannata, Carli, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castelli, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Chiaramonte, Cimino, Cioce, Coco, Codazzi, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Comastri, Consoli, Cossutta, Costa, Costanzo, Covi, Crocetta, Cuminetti, Curella,

D'Agostini, De Cataldo, Degan, Degola, Del Prete, De Sabbata, De Toffol, Diana, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Donat Cattin, D'Onofrio,

Enriques Agnoletti,

Fabbi, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Filetti, Finestra, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Fosson, Franza,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giacometti, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Grossi, Gualtieri, Guarascio, Gusso,

Ianni, Iannone, Imbriaco,

Jannelli, Jervolino Russo,

Kessler,

Lai, La Valle, Leopizzi, Lipari, Lippi, Lombardi, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mascagni, Mazzola, Melandri, Melotto, Mezzapesa, Milani Armelino, Milani Eliseo, Mitrotti, Mitterdorfer, Montalbano, Morandi, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nespolo, Noci,

Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Pagani Maurizio, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrara, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Biagio, Pinto Michele, Pistolese, Pollini, Postal, Pozzo

Ranalli, Rasimelli, Rebecchini, Ricci, Rig-

gio, Riva Massimo, Romei Roberto, Rossanda, Ruffilli, Ruffino, Rumor, Russo,

Salerno, Salvato, Saporito, Scardaccione, Schietroma, Sclavi, Scoppola, Sega, Sellitti, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Spintella, Stefani,

Tanga, Tarabini, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Tonutti, Toros, Torri, Triglia, Trotta,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Vassalli, Vecchi, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vernaschi, Vettori, Visconti, Vitale, Vitalone.

*Sono in congedo i senatori:*

Bompiani, Campus, Cerami, Colombo Svevo, Condorelli, Del Noce, Evangelisti, Foschi, Loprieno, Malagodi, Mascaro, Pastorino, Patriarca, Riva Dino, Salvi, Valiani.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

D'Amelio, Ferrara Salute, Fimognari, Frasca, Pintus, Segreto.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Vassalli, interamente sostitutivo dell'articolo 3:

Senatori votanti.....	219
Maggioranza .....	110
Favorevoli .....	135
Contrari .....	7
Astenuti .....	77

**Il Senato approva.**

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Avverto che, per effetto di tale votazione, gli emendamenti 3.9, 3.4, 3.5

e 3.11 sono assorbiti, mentre l'emendamento 3.6 deve intendersi precluso. Ricordo inoltre che gli emendamenti 3.10, 3.1, 3.2 e 3.8 erano stati in precedenza ritirati dai presentatori.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-quater. - (*Atti sessuali con abuso della persona*) — È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al capoverso, sostituire le parole da: «senza violenza» fino alla fine del capoverso con le altre: «gli atti sessuali di cui all'articolo stesso senza violenza o minaccia ma ricorrendo all'inganno, o avvalendosi della propria autorità o funzione, o approfittando al momento del fatto di uno stato di inferiorità psichica o fisica di chi si trova costretto a subirli».*

4.1           ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo,  
ALBERTI, PASQUINO, CAVAZZUTI,  
PINGITORE, FIORI, LOPRIENO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ONGARO BASAGLIA. Signor Presidente, l'ho già illustrato.

### Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Ongaro Basaglia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

DE CATALDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare la mia ferma contrarietà all'articolo 4.

Non sono intervenuto in quello che eufemisticamente voglio chiamare un dibattito sull'articolo 3 e sugli emendamenti allo stesso presentati perchè sono convinto che la costruzione del disegno di legge che ci occupa rappresenti la patologia e non la fisiologia del diritto: certamente tale costruzione non è migliorativa delle norme esistenti in materia e comunque rappresenta uno sforzo inadeguato alla tutela della personalità del soggetto passivo del reato, del quale ci stiamo occupando. Signor Presidente, la disattenzione dei proponenti al disegno di legge che stiamo esaminando e le smentite che derivano alle loro stesse proclamazioni sono evidenti. L'articolo 4 recita testualmente: «È punito con la pena prevista dall'articolo 609-bis chiunque commette, senza violenza o minaccia, gli atti sessuali di cui all'articolo

stesso nei confronti di chi versa, al momento del fatto, in condizioni tali da escludere la capacità di intendere e di volere, quando detti atti, per modalità o circostanze, costituiscono abuso della persona». In relazione a tale articolo, signor Presidente, desidero fare delle brevissime considerazioni alle quali prego il presidente della Commissione giustizia, senatore Vassalli, di porre attenzione. È stato sostenuto, presentando questo disegno di legge, che uno dei momenti più qualificanti dello stesso era quello che impediva all'inquirente indagini odiose nei confronti del soggetto passivo del reato. Tutti abbiamo sentito quanto succederebbe nelle aule dei tribunali, quello che succederebbe nelle istruttorie. Onorevoli colleghi, non vi siete accorti che l'articolo 4 impone la perizia psichiatrica nei confronti di ogni soggetto passivo del reato di violenza sessuale? Infatti qualsiasi imputato di violenza sessuale chiederà...

BATTELLO. No, sarà tutto il contrario.

DE CATALDO. Sì, si opporrà; è chiaro. Ma che cosa vuol dire?

BATTELLO. Che non ci sarà una verifica se lo stesso imputato...

DE CATALDO. Ma il magistrato inquirente avrà il dovere di accertare la capacità di intendere e di volere. Onorevoli senatori, tenete presente che l'articolo 539 del codice penale attuale è rimasto in vigore.

BATTELLO. Sono abrogati tutti...

VASSALLI. In ordine a ciò presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. Invito i senatori a non interrompere l'intervento del senatore De Cataldo.

DE CATALDO. Signor Presidente, noi siamo nelle condizioni in cui l'inquirente ha il dovere di accertare che non sia stata esclusa la capacità di intendere e di volere nel soggetto passivo del reato. Donde, ciò che si proclama di voler fare uscire dal portone d'ingresso del reato del quale ci stiamo occupando e dell'indagine su di esso, rientra dalla finestra attraverso questo articolo 4.

Ma, signor Presidente, c'è di più. Che cosa vuol dire, per l'interprete, abuso della persona? Senatore Vassalli, io chiedo a lei — non so a chi rivolgermi — che cosa significa abuso della persona, che cos'è l'abuso della persona, come è inteso, ciascuno di noi in quest'Aula come intende l'abuso della persona. Non è concepibile affidare all'interprete, in una materia così delicata, la norma. Io voto contro questo articolo 4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 609-*quater* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*quinquies*. - (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-*bis* e 609-*ter*, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*sexies*. - (*Violenza sessuale di gruppo*). — Chiunque partecipa ad un fatto di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella commissione con violenza o minaccia da parte di più persone riunite, anche ad opera di una soltanto di esse, di atti sessuali su taluno, o nella costrizione a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque partecipa, senza violenza o minaccia, agli atti sessuali di cui al secondo comma, nei riguardi di un minore degli anni quattordici o di chi versa al momento del fatto in condizioni tali da escludere la capacità di intendere o volere. Si applica l'aggravante di cui all'ultimo comma dell'articolo 609-*ter* se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni otto».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo capoverso sostituire le parole: «tali da escludere la capacità di intendere o volere» con le altre: «di inferiorità fisica o psichica»; sostituire inoltre la parola: «otto» con l'altra: «dieci».*

6.1           ONGARO BASAGLIA, MILANI Eliseo,  
ALBERTI, PASQUINO, RUSSO, RIVA  
Massimo, CAVAZZUTI, PINGITORE

*Al terzo capoverso sostituire la parola: «otto» con l'altra: «dieci».*

6.2           CODAZZI, CECCATELLI, MARTINI,  
JERVOLINO RUSSO, GALLO, PINTO  
Michele, RUFFINO, VITALONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ONGARO BASAGLIA. Do per illustrato l'emendamento 6.1.

GALLO. L'emendamento 6.2 è già stato illustrato precedentemente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Per coerenza con una modifica già approvata il parere è favorevole all'emendamento 6.1: abbiamo infatti già spostato da 8 a 10 anni l'età prevista nell'omologo articolo che riguarda la violenza.

Sono inoltre favorevole all'emendamento 6.2.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Ongaro Basaglia e da altri senatori.

**È approvato.**

L'emendamento 6.2 è pertanto assorbito. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*septies*. - (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque priva taluno della libertà personale al fine di commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*sexies*, è punito con la reclusione da due a otto anni».

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*octies*. - (*Atti sessuali commessi in presenza di minori*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici, facendola intenzionalmente assistere, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni».

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 609-*octies* del codice è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*novies*. - (*Circostanze aggravanti*). — Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*sexies* e 609-*septies*, ferme restando le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con uso di armi;
- 2) ponendo intenzionalmente la persona offesa in stato di incapacità di volere o di agire mediante l'uso di sostanze stupefacenti o alcoliche o con qualsiasi altro mezzo».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al capoverso, sostituire il numero 2), con il seguente: «2) da persona travisata».*

9.1

FRANZA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FRANZA. L'emendamento si illustra da sè. Si tratta di inserire tra le aggravanti quella riguardante la persona travisata, che è presente in altri reati previsti dal codice penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MARINUCCI MARIANI, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Franza.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 609-*decies* - (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione dalla persona offesa;

4) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

Art. ...

«Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

“Art. ... - (*Procedibilità*). — Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies* e 609-*octies* si procede a querela della persona offesa”».

10.0.3 FILETTI, GIANGREGORIO, MARCHIO, PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE, MOLTISANTI, RASTRELLI

Art. ...

«Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

“Art. ... (*Procedibilità a querela*) — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”».

10.0.1 MANCINO, CECCATELLI, COCO, CODAZZI, GALLO, MARTINI, PINTO Michele, CUMINETTI, LIPARI, SAPORITO, VITALONE, DI LEMBO

Art. ...

«Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

“Art. ... - (*Procedibilità*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza coniugale e il fatto non è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”».

10.0.5

FRANZA

Art. ...

«Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

“Art. ... (*Procedibilità*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza”».

10.0.2

PALUMBO

*In via subordinata all'emendamento 10.0.3:*

Art. ...

«Dopo l'articolo 609-*decies* del codice penale è aggiunto il seguente:

“Art. ... (*Procedibilità*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza”».

10.0.4

FILETTI, GIANGREGORIO, MARCHIO,  
PISTOLESE, BIGLIA, DEL PRETE,  
MOLTISANTI, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FILETTI. Onorevole Presidente, illustrerò contemporaneamente gli emendamenti 10.0.3 e 10.0.4, il secondo dei quali è presentato in via subordinata.

La Camera dei deputati ha rimesso al Senato un testo legislativo che per i reati di violenza sessuale prevede la procedibilità a querela della persona offesa limitatamente al caso che tra questa e il colpevole intercorra al momento del fatto un rapporto di coniugio o di convivenza. Il mio Gruppo parlamentare è dell'avviso che per i predetti reati si debba procedere generalmente a querela di parte, perchè in non pochi casi il processo può provocare danni maggiori e insanabili, traumi gravissimi che si ripercuoterebbero nel corso di tutta una vita. Ragioni giuridiche e

morali impongono di legiferare in modo da evitare tali esiziali inconvenienti.

In sede di discussione generale ho ritenuto di evidenziare che la previsione categorica della procedibilità di ufficio non si attaglia al reato di violenza sessuale che ha connotazioni assai particolari, fondate soprattutto sulla indagine psicologica circa l'esistenza del consenso della persona offesa. Non è dato, a nostro avviso, devolvere allo Stato il diritto di sostituirsi in una valutazione che deve spettare esclusivamente alla parte offesa, la quale sempre e in ogni caso deve essere pienamente libera di reclamare e far valere il suo diritto sporgendo querela sia pure irrevocabile. È poi veramente aberrante imporre la procedibilità di ufficio anche quando tra la persona offesa e il colpevole intercorra al momento del fatto un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale.

Confidiamo pertanto nell'accoglimento del primo dei due emendamenti proposti dalla mia parte politica. In ogni caso non nutriamo alcun dubbio sull'adesione in ordine al secondo emendamento, che peraltro è condiviso da emendamenti proposti al riguardo da altri Gruppi parlamentari.

MARTINI. Ho chiesto di illustrare l'emendamento 10.0.1 perchè non ho partecipato ai lavori della Commissione e mi sembrava utile riproporre oggi il problema dei rapporti uomo-donna all'interno della famiglia, dopo aver partecipato alla riflessione culturale e alle espressioni giuridiche.

La Camera dei deputati aveva escluso dalla procedibilità di ufficio gli atti di violenza che si realizzassero all'interno della famiglia, meglio quando esistono rapporti tra i coniugi o rapporti di tipo coniugale. Ora, la Commissione — almeno nella sua maggioranza — ha invece introdotto l'ipotesi di una procedibilità d'ufficio anche quando la violenza si realizzi tra coniugi o tra persone che vivono un rapporto di tipo coniugale.

Vorrei dire, innanzitutto, che il problema esiste e che esso possa presentarsi tra coniugi non costituisce certo un discorso inattuale. È invece un fatto presente e certamente è quello che più di altri altera il rapporto uomo-donna all'interno della famiglia che il

nuovo diritto di famiglia ha codificato in termini di assoluta parità. Non vi è dignità morale e parità giuridica quando questo rapporto non esiste, e soprattutto nel momento in cui uno dei due coniugi si trovi non solo in condizioni di inferiorità rispetto all'altro, ma addirittura di oppressione ad opera dell'altro.

Il problema, pertanto, esiste, come dicevo, e a tale problema va rivolta attenzione. Personalmente, non credo — almeno noi della Democrazia cristiana non crediamo — che in casi come questi l'intervento debba essere, come in altri, d'ufficio.

Tutta la logica non solo del diritto di famiglia, ma dell'intera legislazione che in questi ultimi anni è intervenuta nei rapporti uomo-donna, prioritariamente realizzati come scelta individuale e personale e solo successivamente rivisti dalla legislazione, mi sembra si sia sempre mossa nella linea della raccomandazione che Jemolo aveva rivolto ai legislatori, secondo la quale quando si legiferava in tema di famiglia la legislazione stessa doveva — come egli diceva — «lambire dall'esterno» quell'istituto, a significare che i rapporti che danno vita alla famiglia e che sono la garanzia della sua continuazione non possono essere inficiati dall'esterno, ma solo osservati, anche nei loro riflessi giuridici, quando essi si siano realizzati.

Del resto, anche quando si è legiferato sul divorzio ci si è premurati di dire che il divorzio rappresentava l'indicazione giuridica di un fatto avvenuto, cioè la registrazione dell'impossibilità di convivenza tra le due parti e proprio per questo si era stabilito un certo periodo di tempo di separazione. Non voglio introdurre, a questo punto, un discorso che dovremo affrontare tra non molto; voglio però dire che la legge è sempre arrivata dopo e che ha sempre tenuto conto di una scelta di convivenza che, nel privato, si è realizzata all'interno della famiglia.

Ricordo il lungo periodo di tempo che richiese l'elaborazione e il varo del nuovo diritto di famiglia e le osservazioni di ognuno. Tengo a ricordare quella legge che fu votata con il consenso di tutti i Gruppi politici ad eccezione del Movimento sociale italiano e ricordo altresì come ognuno di noi

fosse condizionato soprattutto — e giustamente — dalla Costituzione, che in questo è esemplare. Infatti, essa «riconosce» la famiglia fondata sul matrimonio; riconosce, cioè, una priorità di rapporti uomo-donna dopo i quali possono determinarsi posizioni giuridiche e conseguenze sociali.

Credo che, se introducessimo la possibilità di un intervento d'ufficio per quanto riguarda i rapporti tra coniugi anche nel caso in cui tali rapporti fossero talmente alterati da diventare violenti, violeremmo questa priorità assoluta che è dei due coniugi nello stabilire i limiti e le modalità dei loro rapporti e nella loro convivenza.

Non credo nemmeno che l'interferenza così pesante all'interno della famiglia o del rapporto tra uomo e donna (anche con l'oggettiva difficoltà di acquisizione delle notizie attraverso le quali l'intervento di ufficio potrebbe essere possibile) sia giustificata dal criterio per il quale si è detto che operando l'intervento d'ufficio, anziché la querela di parte, si intendeva equiparare la violenza sessuale ai più gravi delitti. È un delitto grave, certo, ma la persona ha raggiunto un grado notevole di maturità, avendo contratto matrimonio o comunque avendo stabilito una convivenza; il rapporto che si realizza tra i due non è identico a quello che si può realizzare nei confronti di una persona, magari giovanissima, che questo tipo di maturità può anche non avere acquisito.

Infatti, sarei molto favorevole ad interventi tanto più pesanti quanto più l'età della persona offesa è inferiore. Ma nel momento in cui ci si trova di fronte ad una persona che ha l'età che il diritto prevede per contrarre matrimonio e la maturità insita nell'atto stesso che si è compiuto, la possibilità della persona di ricorrere a querela nell'atto o nel momento in cui si sente offesa, credo che debba essere riconosciuta.

Non penso che facciamo un grosso servizio alle donne ricorrendo per loro così, e troppo spesso, ad una specie di tutela indiscriminata; se mai occorre l'aiuto al superamento del senso di inferiorità per arrivare non solo alla capacità di esporre querela, ma nei casi in cui sia necessario, ad ipotesi di separazione o di intraprendere tutta la strada che conduce

alla sua difesa giurisdizionale. Questo mi pare più giusto e più importante che non una «protezione».

Credo, infatti, che questa equiparazione, così troppo frequente, della donna al limite della inferiorità o comunque alla espressione «donne e bambini» così spesso diffusa, sia un fatto che non contribuisce alla crescita ed alla emancipazione vera delle donne le quali ormai hanno acquisito da tempo una maturità e semmai hanno il dovere di contribuire a far crescere questa loro emancipazione al di fuori dei loro gruppi. Riassumo: certamente, la violenza nel rapporto anche familiare può esistere; certamente deve essere punita, ma deve essere punita nel momento in cui la persona, uomo o donna che sia (anche se poi sappiamo che più spesso è la donna che subisce certi tipi di violenza), esprime essa stessa il grado di violenza che ha subito, ed è in grado di denunciarla, per esigerne la sanzione.

In questo dibattito — mi riferisco all'intervento del senatore Vassalli di questo pomeriggio e anche a quello di ieri — abbiamo assistito alla confusione che oggettivamente esiste nel momento in cui si è scelto che non sia la persona a giudicare il tipo di offesa che riceve sul piano della sessualità — che per ciascuno è talmente soggettivo che può essere diverso — ma si interviene «d'ufficio», dall'esterno; allora c'è un appiattimento nella valutazione dei valori o disvalori; ed è questa la motivazione per la quale, da più persone, è stata chiesta una diversa gravità di pena da parte del giudice. Ma se un giudizio oggettivo e non soggettivo si realizzasse per quanto accade all'interno della famiglia, il discorso diventerebbe più pesante. Infatti non c'è dubbio che nei rapporti fra uomo e donna il limite della violenza, evidentemente ed eventualmente subita, non può che essere dato dalla persona che crede di averla subita. Per uno la violenza può essere un fatto anche semplice; ma per un altro la violenza può raggiungere delle esasperazioni molto più alte: perchè vogliamo entrare nel merito, attraverso un'interferenza dall'esterno, di un rapporto che solo le due singole persone sono in grado di dire quanto sia offensivo e se sia così gravemente offensivo da far preve-

dere un intervento penale? Non si tratta di nascondere un disvalore; ma di riconoscere la libertà di giudicarlo da chi lo subisce.

Ecco perchè, pur continuando a prevedere che la possibilità di violenza esista all'interno del rapporto coniugale, preferiamo che sia la persona che si ritiene offesa, lasciando a lei il giudizio sull'offesa ricevuta, a farsi promotrice o di un'azione di querela o magari, se la violenza continuasse, a proporre casi di separazione o di divorzio; cioè noi non dobbiamo sostituirci al giudizio della persona che nella sua maturità ha la capacità e la forza di dire quali siano i limiti e quale la gravità di questa violenza.

Questi sono i motivi per i quali abbiamo riproposto il testo della Camera dei deputati, in una dizione che — vogliamo ripeterlo — è diversa da altri emendamenti che possono invece sembrare simili. Nel nostro emendamento si specifica che «si procede a querela della persona offesa quando tra questa ed il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza di tipo coniugale».

Non si tratta di una volontà di essere maggiormente decisi su questi termini: ricordiamo che per la nostra Costituzione la famiglia è quella che si fonda sul matrimonio; lo Stato, la Repubblica, riconosce la famiglia «fondata sul matrimonio» (art. 29). A livello di dettato costituzionale questa è la famiglia.

Sappiamo che ci sono una serie di dichiarazioni della Cassazione e della giurisprudenza in genere, nelle quali si dice che «non solo è famiglia un consorzio di persone avvinte da vincoli di parentela naturale o civile ma anche di persone fra cui, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione». Lo stesso nei casi in cui si è parlato di punibilità è stato scritto che «le persone che vivono *more uxorio* sono, per questo verso, paragonabili alle persone che vivono o che hanno tra di loro un rapporto coniugale».

Abbiamo voluto mantenere questa distinzione, utilizzando il termine «convivenza di tipo coniugale» per rispetto al dettato costituzionale, perchè non possiamo certamente prevedere o presumere un parallelismo, che

non è costituzionalmente previsto, tra famiglia fondata sul matrimonio e quella che viene definita famiglia di fatto, pur rendendoci conto che quando i rapporti tra due persone raggiungono una forte intimità, anche se il rapporto non è giuridicamente costituito, impone rapporti personali così alti da imporsi alla nostra attenzione.

C'è poi l'ultima parte del nostro emendamento che mi pare di qualche interesse: «Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio». Ci sono i delitti per i quali si deve procedere d'ufficio: ad esempio, atti esercitati in pubblico o tutta una casistica che è estranea al rapporto di coppia e prevede tale intervento.

Quando la violazione dei rapporti o l'alterazione dei rapporti uomo-donna sul piano della violenza è legato per connessione a questi tipi di reato, prevediamo la possibilità di intervenire d'ufficio, ma solo in questi casi.

Altrimenti, se lo prevedessimo anche in altri casi crediamo che altereremmo duramente tutta la linea della legislazione che fin qui abbiamo avuto.

Un collega autorevole nella prima parte di discussione generale ha detto che questa non è una legge sulla famiglia. È vero, però è anche vero che abbiamo il dovere della continuità e della coerenza legislativa. Mi rivolgo a tutte le persone che hanno collaborato in momenti importanti alla stesura del nuovo diritto di famiglia per dire che in quella sede lo sforzo maggiore che facemmo fu quello di coniugare insieme libertà delle persone e loro coesistenza, libertà personale e rispetto del vincolo matrimoniale.

Attraverso il diritto di famiglia introducemmo il criterio della parità e della comune responsabilità e nel momento in cui si parla di un rapporto uomo-donna nella famiglia non possiamo adottare un atteggiamento che riteniamo duramente lesivo di questa intimità con un intervento del giudice non richiesto. Se la persona si ritiene offesa ha il diritto-dovere di esercitare e di chiedere la protezione del giudice, ma un intervento d'ufficio sarebbe veramente lesivo del rapporto del tutto particolare fra l'uomo e la

donna nel matrimonio, o comunque nei rapporti di tipo coniugale, e si limiterebbe in fondo a determinare un rapporto che solo chi l'ha costruito ha la libertà e il diritto di costruire, conservare, o distruggere.

Voglio dire un'ultimissima cosa. Credo che giustamente pensiamo alle violenze di tipo coniugale, ma quante violenze all'interno delle famiglie si hanno tra padre e figlio, tra fratello e sorella anche ledendo in grandissima parte la libertà dei minori. Credo che in questi casi la situazione sia molto diversa, e sono i casi più frequenti dove gli interventi pesanti e d'ufficio sono importanti. Ma nei rapporti uomo-donna credo occorra avere anche più fiducia nella maturità e nella crescita, ormai avvenuta, delle donne di trovare, esse stesse, il giudizio sull'offesa ricevuta e conseguentemente di adire quegli strumenti di natura giuridica che le possono difendere.

C'è un aiuto da dare alle donne che ne abbiano bisogno; un contributo di carattere sociale, di carattere umano, di collaborazione a che alla violenza non si giunga; ma pensare che tutto si risolva con un intervento così pesante dall'esterno nei rapporti uomo-donna mi pare un fatto grave e molto lesivo della libertà delle persone, del loro singolare rapporto.

Per questo abbiamo proposto la modifica che non è che il ripristino del testo della Camera su questo tema. *(Applausi dal centro)*.

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che su questo emendamento 10.0.1, testè illustrato dal senatore Martini, è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Identica richiesta è stata avanzata per gli emendamenti 11.1 e 11.0.1.

**FRANZA.** L'emendamento 10.0.5 è identico a quello illustrato dal senatore Martini. Mi riporto quindi alle sue argomentazioni.

**PALUMBO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il mio emendamento 10.0.2 è sostanzialmente identico, ancorchè forse più snello (non prevedendo circostanze che però sono intuitive e ovvie), a quello illustrato dalla collega senatrice Martini.

Vorrei aggiungere solo qualche parola, se mi è consentito. In linea di principio non siamo granchè favorevoli alla procedibilità d'ufficio. In un paese in cui c'è l'obbligo dell'azione penale, in cui il pubblico ministero ha l'obbligo dell'azione penale, crediamo che la procedibilità d'ufficio sia causa non ultima dell'intasamento degli uffici giudiziari, e della crisi della giustizia; essa non riesce ad occuparsi seriamente delle cose importanti perchè spesso — proprio in relazione al fatto che reati di poco conto e di scarso allarme sociale devono essere comunque perseguiti d'ufficio e non è rimessa al pubblico ministero la discrezionalità se farlo o meno — si verifica tutta una serie di intasamenti nei meccanismi giudiziari, e così i reati di maggior allarme sociale finiscono col restare sullo sfondo e con l'essere considerati con minore attenzione.

Abbiamo tuttavia accettato che la procedibilità d'ufficio venisse estesa al reato di violenza sessuale — così come esso appare configurato nella legislazione che ci apprestiamo a varare — proprio per marcare con speciale significazione la particolare riprovazione che va dimostrata dal Parlamento nella sua corralità nei confronti di un reato che, specie negli ultimi tempi, ha assunto proporzioni fortemente drammatiche, che la stampa di ogni giorno porta continuamente alla nostra attenzione.

Riteniamo tuttavia che questa che già consideriamo un'eccezione, nascente dalla particolare configurazione di tale reato e dalla speciale attenzione e riprovazione che vogliamo venga espressa pubblicamente dal Parlamento, debba trovare un temperamento. Riteniamo infatti che debba essere posta una limitazione a questa nuova regola che andiamo ad introdurre, e tale limitazione deve valere appunto nel caso della violenza che si suppone compiuta all'interno della coppia: e quando dico «coppia», ovviamente, non mi riferisco soltanto al rapporto di coniugio ma al rapporto di convivenza *tout court*.

Non si tratta tanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, di tutelare un principio astratto, quale è quello dell'unità della famiglia. Noi crediamo ed io credo che una fami-

glia all'interno della quale si sia consumata una violenza di tal fatta, tutto sommato probabilmente non meriti di essere tutelata granchè. Si tratta piuttosto di tutelare la capacità di autodeterminazione di ciascuno dei coniugi o dei conviventi. Se accettiamo la procedibilità d'ufficio all'interno della coppia esponiamo la coppia stessa alla eterodeterminazione, specie nel nostro sistema processuale che per l'appunto prevede l'obbligatorietà dell'azione penale, che quindi imporrebbe al giudice di procedere sempre e comunque, a prescindere dalle situazioni particolari, anche quando il coniuge o il convivente leso non intendesse percorrere la strada della perseguibilità penale per motivazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che noi vogliamo lasciare alla libera determinazione dei coniugi o dei conviventi e sulle quali crediamo che non sia giusto, o quanto meno che non sia opportuno, che intervengano terzi estranei al rapporto.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del relatore è stato presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 10.0.1, aggiungere il seguente periodo:*

«La querela proposta è irrevocabile».

10.0.1/1

IL RELATORE

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi scuso ma vi annuncio in partenza che ritengo giusto prendermi un minimo di tempo, naturalmente ragionevole, per entrare nel merito della questione al nostro esame.

Questo è uno dei punti fondamentali della legge e — voglio sottolinearlo — sulla soluzione che si dà al problema posto si misura in larga parte il senso generale e l'efficacia della riforma che abbiamo in discussione. Pertanto, desidererei, se mi è consentito, signor Presidente, sollecitare gli onorevoli colleghi non soltanto a riflettere ma anche a

pronunciarsi a tale proposito. La questione è stata affrontata diffusamente ed è stata ampiamente motivata dalla senatrice Maria Eletta Martini che ha illustrato l'emendamento del Gruppo della Democrazia cristiana. Penso che si rivolgesse anche a me quando ha invitato ad una riflessione su questa materia, in particolare tutti coloro che hanno collaborato a quel lungo, certo non semplice, ma in ogni caso fruttuoso e positivo lavoro che approdò alla realizzazione largamente maggioritaria, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, della riforma del diritto di famiglia nel 1975. La senatrice Martini ci ha invitato — sono le sue parole — ad una continuità e ad una coerenza legislativa rispetto a quella impostazione, stante che quell'impostazione non prefigurava, opportunamente a mio parere, a differenza del vecchio codice, un modello di rapporti familiari, ma al contrario stabiliva e stabilisce una serie di norme basate sulla parità e sulla comune responsabilità, così che ogni nucleo familiare si modella in base alle aspirazioni, convincimenti e valori che vi si esprimono. Posso assicurare la senatrice Martini e tutti gli onorevoli colleghi: non abbiamo dubbi su quella scelta che adottammo insieme e che non era, non a caso, una scelta di tipo ideologico, ma una scelta politica; soprattutto, era e resta una scelta aderente a questa fase del dibattito e della realtà che vede il nucleo familiare in profonda trasformazione, con quelle luci ed ombre che non intendo esaminare adesso, e che è contraddistinto, in ogni caso, da una molteplicità e diversità di situazioni che tutti quanti dobbiamo rispettare senza pretendere di ingabbiare per legge.

Desidero subito sottolineare, tuttavia, che quelle norme riguardano rapporti di diritto civile all'interno del nucleo familiare. A tale proposito prego il signor Presidente e gli onorevoli colleghi di perdonare la mia ostinatezza, ma vorrei ripetere quanto ho già avuto occasione di dire in Commissione: in questo caso non stiamo discutendo di come la legge modella, tutela, garantisce e riconosce dei rapporti leciti; qui stiamo discutendo di come la legge configura un illecito penale, perchè tale è la violenza sessuale. Questo è il primo aspetto che intendo sottolineare. C'è

un'oggettiva diversità rispetto alla regolamentazione che riguarda i rapporti civili: qui si tratta di vedere come la legge previene, scoraggia, e, quando è necessario, reprime un illecito penale. Questo è il primo punto che stiamo discutendo. Mi sembra molto positivo che non soltanto la normativa al nostro esame, ma già il codice vigente conferisca carattere di illecito penale alla violenza sessuale comunque e dovunque essa si verifichi: quindi anche all'interno del rapporto coniugale. Sottolineo questo aspetto, perchè tutti sappiamo che ciò non è previsto da altre legislazioni; a tale proposito intendo richiamarmi ad una discussione estremamente importante che ha avuto luogo di recente nel Parlamento di Strasburgo e che ha portato ad una risoluzione di grande rilievo; infatti si è auspicato che le legislazioni di tutti i paesi configurino come illecito penale la violenza sessuale anche all'interno di rapporti familiari. Ciò è già acquisito dalla nostra legislazione ed io lo ritengo un dato positivo. Tuttavia credo che, se questa è la nostra scelta che, per buona avventura, non viene rimessa in discussione da nessuno, se la violenza sessuale anche all'interno del rapporto familiare si configura in base a questa legge, al nostro codice, come un illecito penale, occorre trarne le necessarie conseguenze.

E qui comincia il discorso che riguarda la procedibilità. Io non credo — e concordo in pieno con quanto è stato affermato nella relazione della collega Marinucci e ribadito ieri nella sua replica — che sia pensabile, una volta adottata, come criterio generale, la procedibilità di ufficio, stabilire una eccezione a seconda del tipo di rapporto. Si poteva fare una scelta diversa: personalmente — non esito a dirlo anche in quest'Aula attraverso un *iter* culturale e personale, che inizialmente mi vedeva su posizioni diverse — mi sono convinta della positività della procedibilità di ufficio in materia di reati di violenza sessuale. Rispetto anche la scelta opposta: del resto, all'interno dello stesso movimento delle donne, c'è chi ha a lungo discusso sulla preferibilità della procedibilità a querela.

Questo se si discute in generale dei modi

di procedere. Una volta assunto — e anche questo lo acquisisco come un dato positivo: anche in quest'Aula nessuno lo rimette in discussione — che la norma generale sia la procedibilità d'ufficio, onestamente non vedo come si possa poi compiere una scelta diversa, cioè la procedibilità a querela, all'interno del rapporto familiare. Ciò — voglio sottolinearlo anch'io, lo diceva anche la relatrice — non avviene in alcuna legislazione: cioè, se la legislazione si modella sulla procedibilità d'ufficio, vi è poi una coerenza quale che sia la sede e il tipo di rapporto in cui la violenza si verifica. Di questo sono convinta: non possiamo e non dobbiamo, io ritengo, stabilire delle eccezioni.

Del resto — mi scuso con i colleghi della Commissione giustizia che hanno già ascoltato questo argomento in sede di Commissione: in un certo senso mi è molto caro e può darsi che sia un argomento troppo giuridicistico e se è così me ne scuso — sono convinta che ciò non solo determinerebbe una incoerenza rispetto alla scelta generale di procedibilità di ufficio che compiamo, ma, a mio parere, determinerebbe una incoerenza rispetto ai criteri generali che presiedono la procedibilità d'ufficio e a querela per quanto riguarda i delitti all'interno del rapporto familiare. Mi correggano i colleghi se sbaglio: in realtà il nostro codice non differenzia procedibilità d'ufficio e a querela a seconda che i delitti si realizzino all'interno o fuori della famiglia. Non è questa la materia; non è dato ritrovare sulla base di questa differenza — cioè che il delitto si verifichi in famiglia o fuori della famiglia — diversificazioni circa la procedibilità d'ufficio o a querela.

E penso che questo abbia un suo significato, perchè si ricollega a quello che dicevo all'inizio: la differenza in materia penale rispetto alla materia civile ha un suo senso. Senza dubbio, stabilire una diversa procedibilità — parlo in generale e non solo in relazione alla violenza sessuale — creerebbe un affievolimento della tutela e verrò poi al discorso sulla tutela che è molto serio.

Non ritengo che sarebbe opportuno dunque, da un punto di vista che non è puramente sistematico, anche se l'aspetto sistematico ha un suo senso e un suo significato,

ma di messaggio generale di questa legge, introdurre qui una diversificazione che per altre materie il nostro codice non introduce.

Perchè ritengo che sarebbe molto pericoloso e negativo? Perchè, secondo me, sarebbe oggettivamente come dire che quell'atto di violenza, cioè quel fatto che riteniamo un illecito penale procedibile di ufficio all'esterno della famiglia, solo perchè si verifica all'interno della famiglia muta carattere, muta natura — perchè la procedibilità a querela questo è — muta gravità...

LIPARI. Ma la famiglia c'è.

TEDESCO TATÒ. Scusatemi, lasciatemi completare il ragionamento. Sarei molto contenta che in quest'Aula si facesse una discussione di merito, come già in Commissione: non ritengo che un discorso di tempi, per una legge di questa importanza, possa prevalere su un discorso di merito.

Credo che, come in Commissione, anche in quest'Aula il rapporto e il dialogo tra noi, il confronto, lo scontro, quando necessario, debbano avere tutti i tempi e tutti gli spazi che sono necessari.

Ritornando al mio discorso ritengo che sarebbe estremamente grave, pericoloso, negativo — parlo dal punto di vista di politica penale, non parlo dal punto di vista culturale e meno ancora ideologico, perchè non è questo che ci compete in questa sede — configurare la violenza nel rapporto sessuale all'interno della famiglia come un fatto di pura valutazione soggettiva, mentre all'esterno della famiglia sarebbe di valutazione oggettiva. Non credo che questa sia un'impostazione coerente con l'insieme dell'ordinamento e corrispondente alla portata di questa materia.

Vi è poi un secondo ordine di questioni che riguardano il perchè di una procedibilità di ufficio che metta sullo stesso piano di gravità la violenza che si svolga all'interno di un rapporto familiare e quella che si svolga fuori di esso. Non invoco, per questa scelta, una condizione di inferiorità della donna e non la invoco, non perchè condizioni oggettive di inferiorità non vi siano e non perchè — non nascondiamocelo — questa condizione

di inferiorità non si manifesti e concretamente si eserciti e abbia anche il suo pesante prezzo nella violenza, proprio e soprattutto all'interno dei rapporti familiari: lo sappiamo tutti molto bene, questa è la verità. Ma non voglio tanto invocare questo, perchè mi rendo conto che allora mi si può rispondere che, in un certo senso, siamo noi che vogliamo codificare, stabilire una condizione di inferiorità, di minor capacità, di minore autodeterminazione della donna.

Non è questo il problema, anche se non dobbiamo, colleghi, dimenticare, sottacere, emarginare la consapevolezza della concreta condizione di inferiorità della donna. Lo dico riferendomi, ancora una volta, all'interessantissima risoluzione del Parlamento europeo laddove — e di primo acchito la cosa mi ha colpito perchè è una tematica in larga parte più ampia di quella a cui siamo adusi in Italia discutendo di questa materia — parlando di una strategia complessiva, e non solo penale, in materia di violenza familiare, specificamente di violenza sessuale, si pone l'accento, accanto alle norme penali e processuali, sulla necessità di rafforzare tutte quelle misure economico-sociali e non solo giuridiche che, rendendo la donna più forte nel rapporto sociale e quindi anche familiare, la mettano in condizione di meglio resistere alla violenza. Non voglio entrare in questa tematica che è più ampia, anche se credo che debba farci meditare il livello complessivo di acquisizione, in un Parlamento qual è quello europeo in cui sono presenti paesi che sul piano del costume sono in parte più arretrati ma in parte più avanzati del nostro, della consapevolezza di questa condizione oggettiva di svantaggio della donna.

Non invoco questo argomento perchè, certo, sono consapevole — lo sono in primo luogo come donna — di quanto la coscienza femminile nel nostro paese sia andata avanti. Ed è andata avanti a tal punto — diciamo — che, sia pure dopo dieci anni di travagliato lavoro e non avendo ancora dato una risposta e men che mai una risposta adeguata al problema posto, se la violenza sessuale è diventata oggetto di discussione culturale, giuridica e anche legislativa, que-

sto è dovuto proprio a una coscienza nuova delle donne che hanno imposto questo problema come un problema politico.

Sarei in contraddizione con questa mia convinzione se invocassi una condizione di inferiorità della donna come necessità di tutela, per così dire, dall'esterno. Ma mi domando: prevedere la procedibilità di ufficio senza deroghe ed eccezioni significa prevedere un intervento coercitivo dall'esterno, invadente i rapporti familiari, o non significa invece altra questione che non ha niente a che fare con l'interferenza, cioè una unitarietà di giudizio circa l'illecito penale che non può non avere eguali conseguenze anche dal punto di vista della procedibilità? Quanto poi al peso della persona, è evidente che anche in regime di procedibilità di ufficio sarà determinante l'opinione, la posizione, il giudizio della parte lesa: questo va da sé. Ma che l'azionabilità dipenda dalla parte lesa è questione molto diversa, che indiscutibilmente affievolisce l'immagine della gravità del fatto, quasi che all'interno di una compagine familiare si trattasse di un reato declassato a pura valutazione dell'individuo e non di un reato di pari gravità.

Vi sono infine — me lo consentano i colleghi della Democrazia cristiana — alcune contraddizioni insite nella loro stessa impostazione, che fanno da spia di questo problema, rendendo meno compatta e coerente la stessa impostazione in base alla quale si invoca la querela come strumento di garanzia dell'autodeterminazione all'interno della famiglia. Voglio intanto sottolineare che è ben singolare una equiparazione, in questa sede, delle convivenze di tipo familiare con quelle determinate dal matrimonio. Perchè dico questo? Abbiamo già discusso e certamente discuteremo ancora a lungo della rilevanza o meno (vi sono i pro e i contro) che i rapporti di convivenza di fatto possano o debbano avere nel nostro ordinamento. Tuttavia, stabilire all'improvviso, e solo in questa materia, un'equiparazione, mi sia consentito dirlo, è molto singolare, e ciò al di là del giudizio che si voglia o si possa fare sul valore delle convivenze di fatto.

Vi è poi l'eccezione introdotta nell'emendamento in esame, in base al quale se vi è

connessione con altri reati procedibili d'ufficio si procede d'ufficio anche in caso di violenza sessuale. Ciò ricalca, del resto, una disposizione contenuta nel codice in vigore; nel codice in vigore però il principio della querela è un principio generale, per cui è logico che vi sia questa eccezione. Chiedo quindi ai colleghi della Democrazia cristiana — e non è una domanda retorica — che senso abbia introdurre un'eccezione in questo caso che riguarda soltanto rapporti interni alla famiglia, nel momento stesso in cui si dice che un'ingerenza esterna non deve violare l'autonoma determinazione. Anche se vi è connessione con altri reati, non vedo sinceramente la ragione di questo trascinarsi, soprattutto se è quella la motivazione che sta alla base della valutazione. Stante che i reati perseguibili d'ufficio, come dicevo all'inizio, anche all'interno della famiglia — per quanto riguarda i delitti contro la persona, salvo casi di tenuità assolutamente marginale, sono la maggioranza — l'effetto di trascinarsi influirebbe necessariamente su gran parte delle situazioni.

Mi chiedo allora — e concludo — se non sia forse vero che non si tratta di una scelta, per così dire, di politica penale in materia familiare, tanto che si presume, con l'eccezione della querela — presunzione che posso rispettare, ma che non condivido — di salvare, in un certo senso, un valore di unità e di solidarietà nella famiglia, contrabbandando come unità, come solidarietà, come non ingerenza una zona franca delle norme penali rispetto alla famiglia. Questa zona franca delle norme penali — stiamo attenti — non riguarderebbe ogni tipo di norma penale, ma soltanto quelle relative a delitti in materia sessuale; il che — me lo consentano gli amici della Democrazia cristiana — è quanto meno singolare e deve indurre a riflettere perchè, come mi suggerisce il collega Maffioletti, determina un disvalore. Infatti, non si ritiene lesivo dell'autonomia e dell'autodeterminazione della famiglia rendere perseguibili d'ufficio altri reati anche se sono commessi all'interno della famiglia: lo si propone soltanto per la violenza sessuale.

Diciamo allora che con l'emendamento in

esame si tengono al di fuori della famiglia la norma penale, l'autorità pubblica, la statualità solo per questa materia e non per altre. Invito i colleghi a riflettere sulla portata di tutto ciò. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ONGARO BASAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* ONGARO BASAGLIA. Vorrei solo integrare con qualche altro elemento quanto ha appena sostenuto la collega Tedesco, rivedendo brevemente i vantaggi e gli svantaggi della querela di parte o della procedibilità d'ufficio, soprattutto in rapporto al cambiamento nella cultura della violenza per la quale stiamo lavorando.

Riconoscere la necessità della querela da parte della persona offesa tra coniugi o conviventi di tipo coniugale, significa chiaramente riconoscere un peso ed un valore diverso al reato di violenza sessuale tra le mura domestiche. Quindi, sotto l'apparenza di una maggiore tutela della donna, di fatto non muta la cultura rispetto al reato quando sia commesso in famiglia perchè non stimola e non sostiene la donna stessa nel riconoscimento del valore obiettivo di questo reato, subordinato come è alla sua denuncia ed ai condizionamenti ed ai ricatti cui può essere sottoposta una donna violentata fra le mura domestiche.

In questo caso la libertà che le viene concessa di denunciare o di tacere si trasforma in un implicito invito al suo vecchio silenzio.

La falsa tutela nei confronti delle donne, superata nel riconoscimento della violenza sessuale come reato contro la persona, riaffiora dunque nello stabilire la querela di parte nel caso di violenze subite in famiglia, dove ad essere difeso e tutelato non sembra tanto il corpo violentato della donna, ma ancora il concetto astratto di famiglia, così come era prima difeso e tutelato il concetto astratto di morale. Sottolineo il concetto astratto di famiglia perchè a volte di quale famiglia da tutelare può trattarsi se il padre violenta la figlia, il nonno la nipote ed il marito ha bisogno di violentare la moglie?

Sotto l'apparenza di una maggiore tutela (la libertà lasciata alla donna violentata di procedere o meno alla denuncia), di fatto si restringe la possibilità che la donna maturi un giudizio nei confronti del peso obiettivo del reato anche tra le mura domestiche; quindi maturi un senso di responsabilità e di dignità verso se stessa e verso il proprio corpo, lasciandola prigioniera degli autori del reato e totalmente disarmata di fronte ai ricatti che possono costringerla al silenzio.

Non si tratta, quindi, di una tutela che serve ad una presa di coscienza di sé, del diritto all'esercizio della propria volontà anche in materia di sessualità, alla difesa del proprio corpo come persona, quindi una tutela aperta ad un processo vero di emancipazione che non può non contemplare un'assunzione di responsabilità diverse, ma di una tutela che, riducendo l'oggettività del reato commesso in famiglia, contribuisce a perpetuare la prigionia della donna e l'impossibilità o l'aumentata difficoltà ad uscire dalla sua situazione dal momento che le violenze che è costretta a subire sono giuridicamente riconosciute perseguibili solo in base alla sua denuncia.

Questa riduzione del peso del reato nei rapporti familiari ha conseguenze culturali pesanti perchè riduce agli occhi della donna stessa l'obiettività del fatto, lasciando solo a lei decidere se deve essere considerato reato o meno.

Come ha appena accennato giustamente la senatrice Tedesco, mentre per i reati contro il patrimonio commessi a danno dei coniugi l'articolo 649 del codice penale prevede la non punibilità e la querela della persona offesa, tale impunità non si applica ai delitti previsti dagli articoli 628, 629, 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alla persona. Da ciò si deduce che, nonostante il riconoscimento della violenza sessuale come violenza alla persona, si tratta comunque e sempre di un tipo di violenza minore, meno condannabile e meno stigmatizzabile della violenza per furto in famiglia.

Il provvedimento di ufficio, invece, può, da un lato, ridurre la violenza molto diffusa tra le mura domestiche nel riconoscimento

obiettivo del reato, quindi nel produrre una maggiore cautela o un maggiore rispetto da parte del violentatore abituale; dall'altro, però, mi rendo conto che può porre la donna, oggetto di violenza sessuale da parte del marito o del convivente di tipo coniugale, in condizione di trovarsi con un marito denunciato anche se da parte sua non l'avrebbe mai fatto spontaneamente, perchè il legame e il rapporto fra le persone è fatto di un'infinità di elementi contraddittori e di livelli diversi di consapevolezza nei quali è difficile entrare per forzare le situazioni.

Sono convinta però che per cambiare la cultura della violenza — necessità sulla quale, mi pare, siamo tutti d'accordo — occorranza anche delle forzature, dei rischi, l'assunzione di responsabilità diverse, di comportamenti diversi, in questo caso, anche da parte delle donne.

Mi sono domandata però se nei confronti di donne non ancora pronte ad assumersi queste diverse responsabilità e questi nuovi comportamenti la forzatura non potrebbe essere troppo pesante e controproducente, nel senso che, se non si facilita l'assunzione culturale di questi nuovi comportamenti, di queste nuove responsabilità, si riproporrebbe la donna in una ulteriore condizione di vittima.

Mi sono posta queste domande in modo molto problematico, non riuscendo a valutare che grado di violenza possa comportare la procedibilità d'ufficio per donne non ancora giunte al livello di consapevolezza e di coscienza cui questa misura le costringerebbe: tuttavia, sono arrivata alla conclusione che in realtà si sta parlando di violenza sessuale tra coniugi o conviventi e non anche di violenza fisica, che abitualmente è molto evidente e riconoscibile.

Ma fra coniugi o conviventi di tipo coniugale i casi in cui esista un testimone in camera da letto in grado di assistere e quindi di denunciare la violenza sessuale, in modo da mettere in moto l'intervento automatico della magistratura, sono probabilmente riducibili alle convivenze in cui tutta la famiglia dorme nella stessa stanza. Pur trattandosi di situazioni purtroppo reali non si può dire che si tratti della norma. Altrimenti

chi è in grado di denunciare ciò che succede realmente nella stanza da letto fra due coniugi, in assenza di segni di violenze fisiche, se non la donna stessa?

Per tutte queste ragioni sono a favore della conferma della procedibilità d'ufficio, che, nel parificare il reato, certamente promuove un cambio di atteggiamento e di comportamenti nei confronti della vecchia naturalità della violenza con rischi e conseguenze abbastanza contenuti. Tale misura richiede comunque un impegno da parte delle associazioni e dei movimenti delle donne a sostegno di questo cambio culturale e a sostegno anche delle donne che possono non esservi ancora preparate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

DE CATALDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho molto meditato sul valore culturale, politico, costituzionale, giuridico, delle nuove regole presentate nella materia della quale ci occupiamo e ho concluso che se non dovessi esporre in questa Aula la mia opinione mi sentirei fortemente colpevole nei confronti di me stesso, ma anche nei confronti dei colleghi i quali ritengono, attraverso la proposta legislativa, di dover offrire al paese una diversa soluzione dei problemi inerenti alla materia della quale ci stiamo occupando.

L'intervento, che ho molto apprezzato anche se non è assolutamente da me condiviso non sul piano metodologico ma sul piano dei contenuti, della senatrice Tedesco Tatò ha evidenziato in maniera icastica la schizofrenia di chi, ad un certo momento, tenta di contemperare esigenze, culture e volontà diverse ed opposte.

Devo dire che la schizofrenia è ancor più evidente allorchè il legislatore esamina quello che egli stesso ha fatto negli anni passati in relazione all'interpretazione dell'articolo 112 della Costituzione, vale a dire nell'interpretazione dei limiti che la norma citata, che è una norma terribile della nostra Carta

costituzionale e che va rispettata finchè esiste, impone nel perseguire di ufficio i reati che vengono all'attenzione del magistrato.

Allora, il legislatore del 1981, attraverso un'indagine attenta, accorta e profonda nella interpretazione delle esigenze dei tempi e della civiltà giuridica del nostro paese è intervenuto, così come poteva, con quelle modifiche al sistema penale, che hanno dilatato, per alcuni a dismisura, l'applicabilità della condizione di procedibilità per determinati reati che nel passato erano perseguibili di ufficio.

Cosa vuol dire, signor Presidente, colleghi senatori, onorevole presidente della Commissione, il capo IV della legge del 1981 sulle modifiche al sistema penale allorchè sotto il titolo «estensione della perseguibilità a querela» menziona: all'articolo 86, il nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale, all'articolo 87, la sottrazione, la distruzione, il danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo; all'articolo 88, la violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia, eccetera; all'articolo 89, i casi di perseguibilità a querela; all'articolo 90 la modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazioni degli obblighi di assistenza familiare; all'articolo 91, la modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale; all'articolo 92, la modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose; all'articolo 93, le modifiche all'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni; all'articolo 94, l'usurpazione; all'articolo 95, la deviazione, l'articolo 640 del codice penale sulla truffa, l'articolo 636 del codice penale sull'appropriazione indebita?

Tutte norme, che nel passato erano perseguibili d'ufficio, sono diventate, con le modifiche del 1981, perseguibili a querela di parte. Cosa ha voluto intendere il legislatore nell'interpretazione di una volontà della società, di un cammino della società verso determinati traguardi? Che in definitiva la latitudine dell'esercizio doveroso dell'azione penale da parte del magistrato inquirente deve essere controllata dal cittadino che ha

il diritto di verificare se certi suoi diritti possono essere vulnerati dall'articolo 112 della Costituzione.

Dunque, signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema nella materia della quale ci stiamo occupando è se in presenza di un diritto, anche quello costituzionalmente garantito, alla riservatezza, ci può essere una valutazione di preponderanza costituzionale in relazione al dovere della ufficialità dell'azione penale. È questo il problema reale che poi, sotto diversi aspetti, può essere valutato e offerto all'interpretazione generale.

Signor Presidente, noi queste cose le dobbiamo ricordare a chi le conosce e le dobbiamo dire a chi non le conosce, perchè quando certe cose non si fanno o non si ricordano si possono commettere gravi errori. Un errore, signor Presidente, è rappresentato dall'opinione diffusa e sottolineata da alcuni autorevolissimi interventi in quest'Aula che la legge della quale ci stiamo occupando tuteli le donne. No, la legge della quale ci stiamo occupando — come tutte, o almeno come la maggior parte delle leggi — tutela i cittadini i quali subiscono quelle violenze a cui ci si riferisce nelle norme. Se le statistiche parlassero e se noi ci occupassimo per *habitus* delle stesse, potremmo verificare un aumento preoccupante e notevole dei casi di violenza nei confronti dei giovani appartenenti al sesso maschile. Prima si parlava della violenza nei confronti delle donne, adesso se ne parla nei confronti degli uomini, dei ragazzi, dei giovani, e spesso le cronache di giornale riportano episodi di questo genere.

Devo dire che mi sono trovato, di fronte al problema della proposizione o meno della querela, molto spesso angosciato allorchè venivano a parlare con me in qualità di professionista dei giovani o dei parenti di giovani. Infatti il problema della tutela della riservatezza, se è imponente nei confronti di tutti, lo è maggiormente, con riferimento a questi reati, nei confronti di una fascia di giovani e giovanissimi.

La verità, signor Presidente, ripeto, è che si dimenticano certe situazioni, certe cose che esistono nella realtà e che non si devono dimenticare allorchè si tenta di sbandierare certe proposte legislative come delle grandi

innovazioni. Ancora: se qualcuno avesse fatto una statistica avrebbe verificato che i casi di perseguibilità a querela di parte *tout court* dei casi di violenza sessuale rappresentano oggi una minoranza rispetto ai casi in cui si procede d'ufficio.

Perchè ciò, signor Presidente? Perchè ancora oggi nel nostro codice penale esiste una norma che probabilmente è stata da qualcuno dimenticata, e che è quella di cui all'articolo 542, che recita testualmente che «i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa. La querela proposta è irrevocabile. Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio» — ecco perchè, signor Presidente, allorchè si passerà alla votazione dell'emendamento proposto dal senatore Filletti e da altri senatori chiederò alla sua cortesia, se possibile, e credo di sì, la votazione per parti separate, perchè in relazione alla prima parte voterò a favore di quell'emendamento, mentre non voterò a favore delle altre parti indicate in quello stesso emendamento — «2) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Che cosa ha voluto dire il legislatore con questa norma inserita nel codice penale vigente e mai abrogata? Precisamente che la tutela della riservatezza è mantenuta e osservata allorchè essa sia veramente tale. La riservatezza impone la scelta se procedere o meno al soggetto passivo del reato. Essa è presente in quei casi in cui la violenza carnale sia commessa in un modo in cui, per una ragione qualunque, non vi sia la possibilità che si apprenda oggettivamente. Allora proponiamo nei termini corretti il problema: che cos'è la procedibilità di ufficio? È una conquista della società degli anni '80, del 2000, o non è piuttosto la violazione di un diritto moralmente ineccepibile e costituzionalmente garantito qual è quello alla riservatezza del cittadino? Non si deve obiettare che vi sono delle ragioni nascoste, come la pressione esterna, la corruzione, o qualche altro motivo (anche la sollecitazione da parte dei genitori), che sconsigliano a volte di presentare la querela. Signor Presidente, tali

corollari negativi non rappresentano un grosso pericolo nell'indagine sulla prova, in relazione all'effettività del fatto costituente reato, della violenza? Ritengo che, senza sbandierare conquiste civili che non esistono, senza sottolineare progressi morali che tali non sono, senza dimenticare la nostra Costituzione, si debba ripensare questo punto.

Signor Presidente, nel prendere la parola io ero intimidito oggettivamente. Il senatore Franza tempo fa si è espresso con parole estremamente importanti in quest'Aula a proposito di una vicenda di cui non intendo parlare in relazione all'intimidazione oggettiva che deriva da situazioni che non vengono create dalla volontà di qualcuno ma che rischiano di farci precipitare nell'abisso del conformismo per non avere la forza e spesso il coraggio di esprimere un'opinione — a volte solitaria — che può apparire sgradita, ma che tale oggettivamente non è in relazione a vicende che colpiscono e turbano ciascuno di noi. Mi sentivo e forse mi sento tuttora oggettivamente intimidito dal fatto di dover contrastare la cultura «progressista» in questa materia, cultura che progressista non è ma è conservatrice, anzi, signor Presidente, reazionaria perchè violenta un principio fondamentale al quale io tengo moltissimo sopra ogni altra cosa, e precisamente la libera determinazione della volontà attraverso il libero esercizio dei diritti.

Signor Presidente, credo che l'articolo 112 della nostra Costituzione vada riguardato con estrema attenzione; credo che uno dei momenti delle riforme costituzionali debba investire l'obbligatorietà dell'azione penale che non esiste nelle altre legislazioni. Perchè prova della civiltà è anche nella scelta se perseguire penalmente il cittadino oppure no, in determinate situazioni.

Cosa c'è di immorale, signor Presidente — mi consenta la divagazione, che però tale non è — nel patteggiamento che è in uso negli altri paesi e che perfino la nostra legislazione ha inserito tra le proprie norme? Se qualche cosa di ingovernabile e di estremamente pericoloso vi è, è quanto previsto dall'articolo 112 della nostra Costituzione. Mentre si va verso l'affermazione di determinati valori culturali, giuridici, sociali, mora-

li, signor Presidente, noi, nella ipervalutazione di un principio che viene violato, che viene martoriato nel momento in cui affermiamo certe cose, diciamo che per la perseguibilità del maschio violentatore o per la perseguibilità della femmina violentatrice bisogna soverchiare ogni diritto del cittadino all'autodeterminazione, in relazione alla decisione se chiedere la punizione del fatto commesso nei suoi confronti al giudice.

E allora, signor Presidente, credo che vada fatta una meditazione su questo problema, nonostante la intimidazione oggettiva. E credo che vada anche corretto il sentimento che aleggia nell'Aula e che è estremamente pericoloso, in relazione al modo di porsi di ciascuno di noi e di tutti noi di fronte al problema se questa è una legge a tutela delle donne. Non è vero affatto, questa è una legge a tutela dei cittadini i quali subiscono quelle violenze che sono indegne da parte di chi le fa e che lasciano pesantissime conseguenze su chi le subisce.

Donde, signor Presidente, io fin d'ora le comunico, chiedendo la votazione per parti separate dell'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori, che voterò quell'emendamento, con riferimento alla perseguibilità a querela di parte del reato, così come è formulato. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

GOZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOZZINI. Mi permetta, signor Presidente, anzitutto di rilevare la elevatezza di questo dibattito sia sotto il profilo della scienza giuridica, sia sotto l'aspetto della passione umana che tutti i colleghi intervenuti hanno profuso nelle loro meditazioni, nei loro pensieri e nelle espressioni dei medesimi. Intervenendo sugli emendamenti proposti dai colleghi della Democrazia cristiana all'articolo 2 ebbi occasione di esprimere il convincimento che il retroterra che sta a monte di questo disegno di legge, su cui da dieci anni è così ampio, penetrante, articolato, polemico il dibattito, fosse la rivoluzione culturale

— credo che sia giusto chiamarla così anche se l'espressione è profondamente abusata — che in campo sessuale è avvenuta nel nostro secolo.

Credo che la contrapposizione di oggi, che ha creato alcuni momenti di tensione legittima e anche positiva in quest'Aula, abbia, più che un carattere usuale strettamente politico o peggio ancora ideologico, salvo certe punte che ci sono sempre, un'origine intimamente, profondamente culturale.

Io riesco difficilmente a parlare, signor Presidente, quando parlano tutti. Preferisco l'Aula vuota. Non sarò brevissimo, ve lo anticipo subito, perchè le argomentazioni sono un po' diverse da quelle dei colleghi; quindi chi vuole andare a cena ci può andare.

Dicevo che i momenti di tensione, più che a contrapposizioni politiche o ideologiche, sono probabilmente dovuti all'azione in ciascuno di noi di quei condizionamenti storico-culturali a cui facevo riferimento ieri sera risalendo nientemeno che a Platone. Comunque questi condizionamenti ci sono, vanno molto al di là dei riferimenti alla Costituzione della Repubblica, risalgono assai indietro nel tempo. Dicevo ieri sera che questi condizionamenti trovano espressione anche nel linguaggio e se la solennità dell'Aula, la profondità, la vivacità, l'elevatezza del nostro dibattito lo consentissero, vorrei dire che il tema attorno agli articoli *post* articolo 10 del disegno di legge quale ci è pervenuto dalla Commissione (che sono oggetto del nostro esame in questo momento) si potrebbe ricondurre al vecchio assioma che suona: tra moglie e marito non mettere il dito. Chi vuole la procedibilità di ufficio mette il dito tra moglie e marito, chi non la vuole e vuole la procedibilità a querela di parte evidentemente rispetta quel vecchio adagio, che probabilmente — non lo affermo con totale sicurezza: lo dico con molta problematicità, come un'ipotesi — esprime, rivela, fa emergere, fa affiorare — diciamo ancor più fievolemente — un vecchio pregiudizio culturale per cui i rapporti sessuali, tanto più all'interno del coniugio, di un rapporto di tipo coniugale o di convivenza come si dice oggi, non

devono essere oggetto di dibattito pubblico, di reazione pubblica.

Oppure viene alla mente quell'altra espressione: «debito coniugale» che ho citato ieri sera. Cosa vuol dire debito coniugale? Accettare questa espressione vuol dire pensare ad un obbligo di prestazioni all'interno della coppia. Pensiamo ad un diritto prevalentemente maritale — diciamolo chiaramente — che viene reclamato anche con le maniere forti, soprattutto in certe zone del nostro paese meno progredite culturalmente e meno sviluppate: che esistono ancora, purtroppo, non solo nel Mezzogiorno ma anche nella mia Toscana. Viene reclamato il diritto a che quel debito venga saldato, con le maniere forti se non lo si ottiene con le buone e la donna spesso — non sempre e certo non nelle classi più evolute — è convinta di dovere la prestazione sessuale. Allora, in questa convinzione ed in questo quadro culturale alla violenza si fa la minore pubblicità possibile; non c'è procedibilità d'ufficio (non ci deve essere) e la querela di parte sarà tanto più difficile perchè la parte lesa, offesa, oppressa, fatta segno alla esazione anche esosa e violenta del debito non avrà nè il coraggio nè la possibilità ambientale oltre che culturale di procedere alla querela.

Allora, la prima osservazione di merito che vorrei fare sull'argomento che in questo momento ci occupa è la seguente. Sono convinto di quello che ha detto la collega Giglia Tedesco con l'acutezza, la partecipazione e la passione che le sono proprie, cioè che è stato il movimento delle donne a portare avanti negli ultimi dieci anni questa battaglia sociale, culturale prima ancora che politica, e a farla emergere a livello politico e che quindi non dobbiamo fare appello alla condizione di inferiorità della donna per difendere la procedibilità di ufficio anche all'interno della coppia. È giusto quello che ha detto la collega Giglia Tedesco, ma vorrei sottolineare che siccome diversità ci sono ancora — eccome! — nel nostro paese tra zona e zona ed il Sud non è solo nel Sud dell'Italia, ma anche, lo ripeto, nella mia Toscana e forse anche in certe zone dell'Italia settentrionale, questa legge non la si fa,

con tanta fatica e con tanta trepidazione, talvolta con l'angoscia di scegliere, come ho sentito dire da alcuni colleghi, per le donne evolute, colte, coraggiose, ricche (il che non guasta) che possono pagarsi gli avvocati e presentare quindi tutte le querele possibili ed immaginabili. Questa legge la si fa invece proprio per le donne — e ce ne sono ancora tante, nonostante l'azione del movimento che la collega Tedesco metteva giustamente in evidenza sottolineandone con enfasi legittima l'importanza — che non hanno voce, per le donne che vengono, oltre che violentate, percosse; e anche quando una volta o l'altra arrivano al pronto soccorso con lesioni da percosse, sapete benissimo tutti che non si procede affatto se il referto non supera i venti giorni salvo complicazioni.

Allora, come potete vedere, l'espressione «debito coniugale» nasconde una cultura, una mentalità che pone all'interno della coppia una grave ipoteca dal punto di vista dell'interesse della parte più debole — più spesso le donne — e dal punto di vista dell'interesse generale della società a che i rapporti tra i sessi evolvano nella direzione che mi permettevo di indicare ieri, come luogo di comunicazione e di trasmissioni di valori, come luogo in cui si metta alla prova la capacità della persona, uomo o donna, ad aprirsi al rapporto con l'altro, ad un rapporto corretto con l'altro, quindi ad un rapporto di dialogo, di confronto, di arricchimento reciproco.

La domanda è questa: tra moglie e marito non mettere il dito, ma quando tra moglie e marito si arriva alla violenza ed alle percosse, si può ancora parlare di moglie e marito? Da un punto di vista giuridico, da un punto di vista formale, indubbiamente sì, ma da un punto di vista sostanziale è lecito o non è lecito il dubbio?

Si dice: c'è la separazione, c'è il divorzio. La risposta sul piano del nostro ordinamento è perfettamente giusta. Si dice: ma perchè pensare alla rottura del matrimonio? Anche la legge sul divorzio — lo ricordava la senatrice Martini — parla di una convivenza coniugale diventata impossibile per le parti, perchè si possa procedere al divorzio; ma è possibile che, per difendere un vincolo che

non ha più altro che un profilo giuridico, si debba non interferire all'interno della coppia?

È proprio un'interferenza contro la Costituzione la procedibilità d'ufficio all'interno della coppia? O non può essere l'elemento di deterrenza inserito dalla procedibilità d'ufficio a difendere l'unione coniugale, ad evitare un ricorso periodico, costante, continuativo alla violenza, come purtroppo in tanti casi avviene?

Vorrei domandare a questo punto al collega Gallo — non so se sia in Aula, comunque resterà agli atti quanto dico o glielo domanderò personalmente — come mai non abbia portato avanti quella sua proposta emersa ad un certo momento in Commissione di prevedere la querela di parte quando si fosse trattato di un episodio singolo e di lasciare, invece, la procedibilità d'ufficio là dove si trattasse di un reato continuato. Era una proposta sulla quale forse si sarebbe potuto trovare una composizione, come mi permisi di dire in Commissione.

Tra moglie e marito: ma quale moglie, quale marito quando c'è un abuso di potere, quando si manifesta precisa, irrevocabile, chiaramente dichiarata con gli atti materiali, la concezione della donna soprattutto come proprietà privata, il matrimonio come contratto che ti assicura una proprietà e il saldo di un debito?

Non ci dobbiamo opporre oggi, scorcio del secolo ventesimo, anni '80, ad una concezione di questo genere in relazione a quel mutamento della cultura intorno al sesso che trova indubbiamente nell'unione coniugale il suo centro essenziale e principale?

A convincermi dell'opportunità, anzi della necessità della procedibilità d'ufficio c'è stato recentemente un altro argomento che mi permetto di sottoporre all'attenzione di quei pochi colleghi che mi stanno ascoltando. È un argomento marginale, se volete, che traggo dal nuovo codice di diritto canonico: un curioso codice di cui più o meno si ha l'idea che non abbia innovato molto e che non abbia recepito troppe delle novità del Vaticano II.

Chiedo scusa, signor Presidente, ma siccome non leggo, mi è difficile proseguire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, o si esce dall'Aula o si prende posto. Bisogna avere un minimo di cortesia e consentire al collega di proseguire nel suo intervento.

MANCINO. Signor Presidente, avevamo concordato di concludere questa sera l'esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Quello che abbiamo concordato va benissimo, ma il collega sta parlando e ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.

MANCINO. Il senatore Gozzini sta allungando a tal punto i tempi che certamente non sarà possibile approvare il disegno di legge questa sera.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire al senatore Gozzini di terminare il suo intervento.

GOZZINI. Chiedo scusa se mi sono un po' dilungato, ma l'ho fatto per attutire anche certe tensioni, certe punte, certe contrapposizioni che avevano assunto un calore non dico preoccupante ma che avrebbe potuto superare certi limiti.

Canone 1061 del codice di diritto canonico entrato in vigore nel 1983: leggo da una rivista milanese dei gesuiti «Aggiornamenti sociali». Ho trovato lì la notizia; non sono certamente nè un canonista nè uno studioso, nè un cultore di diritto canonico e questa è una rivista certamente non solita a stravaganze o a corse in avanti. Vi si legge: «Singolare precisazione in merito a ciò che deve aver luogo perchè si possa parlare di consumazione del matrimonio, contenuta nel nuovo canone 1061, che consiste nell'affermare che l'atto sessuale con cui appunto viene consumato il matrimonio è quello che i coniugi pongono fra di loro *humano modo*». Attenzione: non si tratta affatto, come si evince dal seguito del discorso, della contrapposizione tra il modo umano e i modi che una vecchia tradizione medioevale chiamava animaleschi o bestiali.

La rivista prosegue dicendo che «la cosiddetta consumazione del matrimonio median-

te la unione fisica degli sposi è sempre stata tenuta in speciale rilevanza nel diritto canonico e, anche se già in pieno Medioevo, era assodato che le nozze si concludono con lo scambio dei consensi e non con il fatto della congiunzione carnale, la regola in forza di cui il matrimonio sacramento acquisisce la nota della sua essenziale indissolubilità solo con la consumazione è rimasta in vigore fino ai nostri giorni ed è stata ribadita anche dal legislatore del nuovo codice». «Fino ad oggi però» — ecco il però — «la Chiesa non aveva sentito il bisogno di chiarire che cosa debba intendersi per unione fisica degli sposi, al di là di quello che la stessa meccanica dell'atto sessuale ordinato alla procreazione della prole rende di per sé evidente. Ora invece il nuovo codice stabilisce il principio che tale atto, perchè il matrimonio valido sia consumato e quindi abbia tutte le conseguenze della indissolubilità, deve essere compiuto in modo umano». L'espressione si richiama immediatamente alla distinzione nota alla filosofia tradizionale tra *actus hominis* e *actus humanus*. «Dai lavori della Commissione» — chiederei l'attenzione massima su questo punto di coloro a cui interessa — «per la riforma del codice risulta poi che con questo chiarimento si sono intesi escludere dalla consumazione canonica del matrimonio dei casi assolutamente marginali, più esattamente quello dell'accoppiamento conseguito con l'uso della violenza fisica» — siamo in pieno tema — «sulla persona del *partner* o addirittura approfittando dello stato di incoscienza di lui. In ciò non è difficile riconoscere un ulteriore omaggio prestato alla nuova concezione del matrimonio più rispettosa della persona dei coniugi e non esasperatamente legata alla loro funzione riproduttiva. Ci si deve accorgere dunque che il concetto di matrimonio ha acquistato una coloritura nuova».

Signor Presidente, saremmo arretrati rispetto al nuovo codice di diritto canonico se lasciassimo alla decisione e alla libertà dei singoli *partners* della coppia, come si vorrebbe con gli emendamenti che sono stati presentati, la libertà di decidere in ordine ad un fatto che, secondo il codice di diritto canonico, può mettere addirittura in questione la

indissolubilità del matrimonio. Mi pare di poter dire così.

Quindi concludo dicendo che questo argomento del codice di diritto canonico mi ha ulteriormente convinto della necessità della procedibilità di ufficio. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ENRIQUES AGNOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole collega lei ricorderà — e lo ricordiamo tutti — che all'inizio l'Assemblea si era impegnata a lavorare fino alle ore 22 e possibilmente di concludere l'esame del disegno di legge. Si tratta di un impegno che non costituisce un vincolo insuperabile, ma se ne dovrebbe tener conto e quindi anche lei vorrà concorrere ad un impegno che l'Assemblea in linea generale, certamente senza alcun vincolo, si è data. Lei non ha dunque alcun vincolo e limite di tempo, ma ricordo soltanto a lei e a noi tutti che l'Assemblea ha assunto questo impegno di massima.

Ha facoltà di parlare.

ENRIQUES AGNOLETTI. Prendo la parola per dire alcune cose che mi pesano anche sulla coscienza. Mi sembra che la scelta che viene fatta in questo momento sia forse il punto più importante della legge che andiamo ad approvare: è la conclusione di un lungo *iter* di dibattiti, di progresso e di riforme che è partito dal lontano 1945.

Cosa abbiamo trovato al momento della Liberazione, su certi temi, nel diritto di famiglia e nel diritto penale? Il delitto d'onore quanti anni è che è stato soppresso? Troppo pochi, e voi lo ricordate. Tutto questo era basato sull'idea della proprietà, non solo da parte del coniuge, ma anche del fratello e del padre, della donna. Abbiamo trovato il matrimonio riparatore dopo ratto e violenza e anche questo è un principio che è stato soppresso da pochi anni. Per anni ed anni abbiamo convissuto, nonostante che tali principi non esistessero in alcun paese civile nè dell'Europa nè fuori dell'Europa, con questo principio ostinatamente difeso da alcuni par-

titi di maggioranza. Ci voleva il gesto coraggioso: Viola!

Il senatore Giglia Tedesco Tatò ha appassionatamente rivendicato l'opera delle donne in questo processo, tuttavia non è stata soltanto l'opera delle donne, ma anche, se consentite, di moltissimi di coloro che avendo partecipato alla lotta di liberazione hanno sentito più profondamente l'uguaglianza delle donne e il loro diritto ad essere considerate come e più degli uomini.

Anche il senatore Gozzini ha detto che c'è un dovere di tutela della donna, perchè sappiamo che esiste ancora l'idea del debito coniugale. Non voglio ripetere cose dette dal senatore Gozzini, però in realtà nella cultura popolare, nei principi di secoli e secoli, è sempre stato vivo questo principio del debito coniugale e se non si vota per la procedibilità d'ufficio in un certo senso ritorniamo indietro al debito coniugale, perchè sappiamo che in realtà la querela di parte può essere di fatto possibile solo a certi strati della popolazione, e viene legalizzato il diritto del maschio di prendere quello che ritiene di sua proprietà.

La senatrice coraggiosamente ha detto: non voglio parlare dell'inferiorità della donna. Però questa inferiorità sociale ed economica purtroppo esiste, e già il problema economico limita enormemente la possibilità della donna ad intervenire. Sappiamo anche che la procedibilità d'ufficio avrà rare occasioni di intervenire e solo in casi evidentissimi, ma è un principio fondamentale e i nostri eminenti colleghi avvocati, professori universitari, giuristi e magistrati vedono forse più il processo, cioè le difficoltà e i problemi della procedura, che non l'effetto preventivo di questo principio. E in pratica senza una espressa volontà, cioè denuncia, della donna sarà difficile iniziare il procedimento; ma basta una denuncia, è una minaccia. Si sappia che questo è un reato, dovunque esso è commesso! Guardate in America le sentenze durissime che anche in questi anni sono state inflitte, appunto per colpire la violenza che si esercita all'interno del matrimonio. Ma quanti, quanti nel mondo in cui noi viviamo — non quelli che appaiono alla tele-

visione o i professionisti o gli abitanti del nord o delle città — quanti potranno difendersi da una violenza che è molto più diffusa di quanto non si creda?

Ricordiamo anche un altro principio fondamentale: legato al fatto sessuale c'è anche il diritto ad avere o non avere figli. Lasciamo stare il problema degli anticoncezionali: è chiaro che una donna deve avere il diritto di scegliere di avere o non avere figli e questo spesso si attua con l'unico modo, di rifiutare il rapporto in certo periodo. Se qualcuno dirà che questo diritto si esercita solo con l'astinenza, ebbene la donna ha il diritto di esercitarlo e voi lo dovrete sostenere, voi che fingete di condannare i mezzi anticoncezionali.

Ecco perchè io credo veramente che si tratti di un principio fondamentale, che — ripeto — conclude tutto un faticoso iter di progressiva liberalizzazione, di riconoscimento dei diritti dei singoli, dei diritti delle donne, dei minori, dei diritti che la Costituzione ha aperto, ma non ha concluso, perchè vanno riempiti continuamente di cose nuove.

Non c'è più il delitto d'onore, ma c'è il diritto di avere o non avere figli, c'è il diritto di non essere forzati, e proprio il fatto che il senatore Gozzini abbia citato il codice canonico dimostra che c'è una profonda sensibilità di carattere etico e anche religioso nella volontarietà che deve esserci non solo nell'atto sessuale, ma in tutti i rapporti di famiglia.

Non sarà facile dare le prove della violenza nel matrimonio, questo è evidente, però deve essere salvaguardato il principio sacro che quando un delitto è commesso la società deve reagire, proprio per proteggere non solo la donna, che è stata vittima di questo reato, ma anche quelle donne che potranno essere domani egualmente oggetto di tale violenza. Per questo ritengo veramente che non decidere la procedibilità d'ufficio — anche se quest'ultima, ripeto, creerà delle difficoltà — significa non seguire quella strada che abbiamo e avete faticosamente iniziato dal 1945 in poi, progressivamente cercando di rendere questa società sempre più libera e di eguali, uomini e donne, nel lavoro, nella casa e nei diritti.

Ecco perchè io spero che accettiate questo

principio, il quale del resto era stato approvato anche in Commissione; potrà avere un effetto preventivo ed educativo. Finchè ogni violenza sessuale era soggetta alla querela di parte il discorso era diverso, ma se si pone questa sola eccezione nell'ambito del matrimonio ciò significa senza dubbio ridare vita, vitalità ed efficacia, anche se non lo si dice, all'inferiorità della donna, al debito coniugale che era stato rifiutato da tutti, compresa naturalmente la Chiesa, dopo secoli e secoli di accettata inferiorità femminile.

Per questo ho creduto di dover prendere la parola, proprio per difendere la libertà della donna e quindi dell'essere umano. Se mi è consentito, vorrei dire che forse in un intervento precedente non sono stato compreso, nel senso che è sembrato che volessi rifiutare alle donne il diritto di avere dei rapporti quando sono minorenni tra i 12 e i 14 anni, senza capire che questo è uno dei modi di proteggere la donna, la quale ogni tanto, compiendo atti sessuali, può diventare madre, e tanto più quando è minore e meno esperta nel servirsi di mezzi efficaci per evitare una gravidanza; e dopo come si può difendere, cosa può fare? Abortire, non abortire, ma a 12 anni non è possibile.

Questa protezione va attuata non soltanto nei confronti della donna che è minore, ma anche nei confronti di quella che è sposata e che spesso ancora — non guardiamo quello che ci fanno vedere tutti — sopporta il peso massimo della famiglia perchè non solo ha un suo lavoro, ma deve anche svolgere attività casalinghe ed ha il carico dei figli e della casa.

Questi sono i motivi in base ai quali noi siamo favorevoli alla procedibilità d'ufficio, ritenendo che rappresenti veramente il fondamento di una legge che vuole proteggere la donna ed assicurare a noi tutti il diritto di essere più liberi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RICCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione è complessa e lunga. Ormai è tardi e certamente ciò induce ad una

non completa attenzione da parte di tutti noi, anche ad una certa stanchezza; comunque credo che i problemi di cui noi ci stiamo occupando in quest'Aula abbiano bisogno di una riflessione ed il più possibile di serenità.

Intervengo sulla questione relativa alla procedibilità per aggiungere qualche argomentazione a quelle che sono state già fornite in quest'Aula dalla senatrice Tedesco Tatò e per rilevare come la scelta della procedibilità a querela all'interno della coppia coniugale o di fatto per i reati di violenza sessuale sia una scelta contro la quale stanno contemporaneamente ragioni giuridiche, ragioni di carattere culturale e quindi di carattere politico-sociale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che innanzitutto esista una ragione di fondo relativa all'armonia del nostro sistema giuridico in forza della quale noi possiamo parlare seriamente di procedibilità a querela all'interno di un tipo di reato per il quale si è riconosciuto unanimemente la procedibilità d'ufficio in linea generale. Il riconoscimento unanime della procedibilità d'ufficio, a differenza di quanto oggi stabilisce il codice Rocco vigente per i reati di violenza sessuale, rappresenta una grande e positiva acquisizione di civiltà. L'aver fatto uscire i reati di violenza sessuale da quel confine di emarginazione rispetto alla coscienza sociale, da quella situazione di grande ostilità che in qualche modo li ha sempre circondati, da quella situazione di marginalità che è stata propria della stessa loro collocazione nel nostro ordinamento giuridico, rappresenta un elemento estremamente positivo, di liberalizzazione, che si accompagna, come tipo di scelta, con quella che colloca i reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la libertà della persona, rimuovendoli da quella diversa collocazione nell'ambito dei reati contro la moralità pubblica ed il buon costume. Questa collocazione ha posto tali reati in una situazione di marginalità e li ha circondati di tutta una serie di reticenze e ha comportato una non chiara individuazione della loro reale natura. Alla base di questa collocazione nell'ambito dei delitti contro la persona — come ho già detto — vi è una scelta culturale, la scelta secondo la quale il

diritto alla sessualità libera da parte dell'uomo e della donna, da parte di ciascun soggetto, di una sessualità basata sul consenso ed assolutamente consapevole, costituisce uno degli attributi fondamentali della persona umana, talchè ledere questa libertà, ledere questa responsabilità, ledere questa consensualità del rapporto sessuale diviene un diretto attentato ad una delle caratteristiche della persona umana.

È chiaro che, nell'ambito di questa collocazione, un reato di tal genere non possa che essere procedibile d'ufficio. Perchè così vuole il tipo del reato, nella nuova accezione di carattere giuridico-culturale che attraverso la legge abbiamo voluto dare ad esso; perchè così esige la gravità del reato, un reato punito con una pena da due a otto anni di reclusione, rispetto al quale si è proposto persino un aumento di pena fino ad un minimo di tre anni di reclusione. Sarebbe l'unico, fra tutti i reati contro la persona, di questa gravità per il quale resterebbe una area di punibilità attraverso la querela. Infatti, nell'ambito dei delitti contro la persona, soltanto le infrazioni minime, le percosse, le lesioni lievissime sono punibili a querela di parte; i reati che raggiungono una gravità, anche dal punto di vista della pena edittale, anche inferiore a quella che configura il reato qui in esame, sono tutti quanti procedibili d'ufficio.

Ragioni quindi di sostanza, di coerenza giuridica, persino di armonia dell'ordinamento e del sistema penale hanno convinto della necessità di arrivare alla procedibilità d'ufficio in via generale. E allora, se questa è l'impostazione generale alla quale si è arrivati dopo una lunga elaborazione di questa legge e se attraverso questa impostazione si sono volute proprio rimuovere le remore che caratterizzavano questi reati in una cultura che noi vogliamo superare, per quale motivo non conduciamo a coerenza un principio di questo genere, anche per quanto riguarda la violenza che si attua all'interno del rapporto coniugale e del rapporto, chiamiamolo così, paraconiugale, nel rapporto della coppia che di fatto convive?

Credo che vi sia innanzitutto, in una scelta di questo tipo, una sorta di residuo di una

mentalità che deve essere superata. Si ritiene cioè che certe cose — badate, colleghi e signor Presidente, non il rapporto sessuale ma la violenza che viene attuata nell'ambito del rapporto sessuale — debbono essere il più possibile ignorate, che se ne debba parlare il meno possibile, che in relazione ad esse non importa tanto mettere in moto un processo di liberazione effettiva e di conquista effettiva della coscienza che il sesso costituisce un libero attributo della persona, ma importa soprattutto che non si sappia cosa avviene.

Proprio all'interno del rapporto di coppia, sia essa legittima o non legittima, avvengono le cose più gravi, si determinano fatti di profonda emarginazione, fatti di profonda degradazione di quelli che dovrebbero essere i connotati di un rapporto sessuale in cui il consenso, la scelta che si rinnova dovrebbe rappresentare l'attributo fondamentale.

Ecco, dunque, perchè si vuole mantenere in qualche modo, più o meno consciamente, questa specie di segretezza, non intorno alla questione sessuale, perchè il pudore è effettivamente anch'esso uno degli attributi della persona, ma intorno all'uso della violenza nell'ambito del rapporto sessuale. Credo quindi che sia proprio in relazione a quella somma purtroppo ancora grande di violenza che si perpetua proprio nell'ambito dei rapporti costanti, consolidati, che sia proprio per mettere in moto un processo che consenta a questa violenza di emergere e di impedire quella mentalità che la considera una vergogna, anzichè un'aggressione alla persona che ci si deve muovere per la procedibilità d'ufficio.

Questa procedibilità d'ufficio servirà, non servirà, servirà in misura maggiore o in misura minore: può darsi che l'incidenza sia scarsa, può darsi che, in concreto, la donna che subisce la violenza, che è disposta, per ragioni di arretratezza o per ragioni economiche, a tollerare che essa continui non abbia tuttavia, anche quando il reato sia procedibile d'ufficio, il coraggio di uscire allo scoperto con una denuncia. Può darsi che avvenga tutto questo; tuttavia, anche se così fosse — ed è prevedibile che almeno in un primo momento sia — acquisterebbe e ac-

quisterebbe un significato positivo il fatto di aver dato un segnale nella direzione che questa degradazione, questa violenza presente all'interno del rapporto di coppia è qualche cosa che aggredisce l'individuo in uno dei suoi connotati, attributi fondamentali, in un modo che non è indifferente per la società civile, in un modo rispetto al quale la società interviene con il rigore della sanzione penale.

Ecco dunque il segno di tipo culturale, di tipo civile, di tipo progressista che viene dato attraverso una scelta di questo tipo. Credo quindi che dobbiamo, proprio se vogliamo spingere avanti il processo della liberazione femminile, che trascina con sé la necessità di far emergere vergogne e degradazioni che purtroppo appartengono ancora, soprattutto in certe realtà ambientali, alla situazione odierna, compiere questa scelta di progresso e non dobbiamo invece lasciarci trascinare da considerazioni in cui, badate, non si tratta di difendere la libertà delle donne circa le proprie scelte. Mi domando di quale libera scelta sia capace colei che giornalmente subisce molto spesso una violenza che costituisce una situazione di abiezione rispetto alla possibilità di dare o non dare una querela.

Vorrei ricordare, riprendendo argomenti che ho sentito in quest'Aula esprimere anche da parte di altri colleghi, che è vero che negli ultimi tempi nel nostro ordinamento giuridico — ma non solo in esso: anche negli ordinamenti giuridici di altri paesi — per rimediare a quella situazione di sovrappenalizzazione da cui il sistema penale si trova investito si è scelta la strada di creare il filtro rappresentato dalla querela in relazione a nuovi tipi di reato. Questo è un indirizzo che è stato seguito in Italia, come è stato ricordato dal senatore De Cataldo, attraverso la legge cosiddetta della depenalizzazione del 1981; è un indirizzo seguito ancor più coraggiosamente in altri paesi.

Questa scelta ha in definitiva un pregio: quello di costituire un filtro fra l'accertamento penale e l'esistenza di un fatto illecito che consente di condurre davanti al giudice un minor numero di reati. In questa direzione è stato dato anche un indirizzo a livello

europeo non solo dalla cultura ma anche da precise indicazioni in assise ed assemblee in cui ci si è occupati dei criteri generali della repressione penale in tutti i paesi del mondo, e soprattutto nelle società più avanzate, ed è stato detto che, proprio per evitare di tornare indietro rispetto alla sovrappenalizzazione esistente, l'uso più ampio della querela è un criterio giusto. Però si è anche posta in quegli stessi indirizzi una precisa condizione: che l'uso della querela può anche essere esteso ai tipi di reato diversi da quelli previsti come perseguibili a querela dai vari ordinamenti, a patto che le parti — cioè il potenziale imputato e la parte offesa — si trovino su un piano di parità, poichè si è chiaramente richiesto che la libertà di autodeterminazione di chi venga chiamato davanti al giudice penale a dare querela sia una libertà effettiva, una libertà paritaria rispetto ad altri.

Ora, nelle situazioni alle quali ho fatto cenno, di quella libertà credo che effettivamente non possa parlarsi. Se ne potrebbe parlare in relazione a fatti isolati, in relazione al fatto singolo, ma sappiamo bene che le situazioni di violenza che si determinano e che normalmente si perpetuano all'interno del rapporto di coppia sono tali da impedire

completamente quella stessa libertà di autodeterminazione che oggi si invoca come una scelta che dovrebbe compiere la donna.

So che è difficile realizzare un diritto eguale per i diseguali, ma qui ci troviamo in una tipica situazione di disegualianza tra chi subisce, all'interno del rapporto coniugale o paraconiugale, la violenza e chi opera nel senso della violenza. Quindi, è proprio in situazioni di questo tipo che il ricorso alla querela è meno opportuno e giungo ad affermare che, semmai la validità della scelta della procedibilità d'ufficio esiste, esiste ancor più in ordine ai reati che si consumano all'interno di un rapporto di coppia che non in relazione alle questioni generali che riguardano altri reati di violenza sessuale che non avvengano all'interno della coppia.

Nè credo si debba fare ricorso al principio della riservatezza: infatti, non si tratta della riservatezza del diritto di essere tutelata, che è certamente quella relativa al rapporto sessuale, ma si tratterebbe semmai di affermare il diritto alla riservatezza in relazione all'esistenza di una prevaricazione e di un reato e quindi in rapporto ad una situazione di soggezione di un soggetto passivo rispetto ad un soggetto attivo.

### Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue RICCI). Vi sono quindi argomenti giuridici, argomenti di principio, di carattere sociale e culturale che si compenetrano profondamente gli uni con gli altri per rendere valida la scelta della procedibilità d'ufficio.

Credo che si debba prendere atto anche di un'altra situazione. Negli emendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione attraverso i quali si vuole introdurre la procedibilità a querela nell'ambito della coppia, a cominciare da quello presentato dalla Democrazia cristiana, non ci troviamo di fronte ad una querela non revocabile, non ritraffabile. Ci troviamo quindi in presenza di una scelta che è ancora più arretrata di quella

compiuta dal codice Rocco, che almeno aveva fissato il limite in base al quale, in materia di reati sessuali, una volta proposta, la querela non avrebbe potuto essere ritirata. Perchè? Per ragioni evidenti, perchè in questa delicata materia e negli stessi rapporti tra le parti in una materia come questa non si determinassero situazioni di ricatto, situazioni di pressione che in qualche modo avrebbero riprodotto molto spesso ed effettivamente una situazione di violenza.

Da qui gli emendamenti proposti anche per questa ragione, ma questa è considerata da me una ragione secondaria rispetto alle altre che sono assolutamente principali. Cre-

do che noi dobbiamo veramente renderci conto che compiere la scelta della procedibilità a querela all'interno della coppia contraddica tutto il senso dell'intervento legislativo che noi vogliamo fare e ci faccia attestare su posizioni che non intendono portare avanti, alle conseguenze e ai tragurdi voluti, quel processo di liberazione cui certamente questa legge concorre e in nome del quale questa legge è stata, con tanta forza e fermezza, voluta dal movimento femminile del nostro paese. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra)*.

CASTIGLIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Signor Presidente, all'inizio di questa seduta abbiamo ascoltato la richiesta avanzata dal relatore in ordine alla fissazione delle ore 22 come termine dei lavori dell'odierna seduta per cercare di portare a conclusione la discussione di questo disegno di legge.

Credo che, dall'andamento dei lavori stessi, appaia evidente che questa sera non siamo in grado di concludere per cui, anche in relazione alle condizioni del dibattito, forse non sarebbe inopportuno un momento di pausa e di riflessione sui contenuti e sugli aspetti della legge che ci hanno fatto discutere e pervenire a votazioni contrapposte.

Ritengo, quindi, di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e della Presidenza l'opportunità di sospendere la discussione rinviando alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la determinazione in ordine alla data in cui la discussione medesima dovrà essere ripresa.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Castiglione configura una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Come i colleghi ricorderanno, all'inizio di seduta, è stato già fatto presente dal senatore Vassalli che a causa di improrogabili impegni della 2<sup>a</sup> Commissione non sarebbe stato possibile proseguire, nella seduta di domani mattina, la discussione del disegno di legge. In ogni caso, come giustamente ha detto il collega Castiglione, ove l'Assemblea

consenta con questa proposta di sospensiva, spetterà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilire la nuova data della discussione.

Sulla questione sospensiva, a norma dell'articolo 93 del Regolamento, può prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Eravamo disposti, anche per intese non formali, a concludere il dibattito questa sera e a pervenire all'approvazione della legge. Devo anche ricordare che avevamo perplessità su questa legge. La posizione della Democrazia cristiana era nota. Ad ogni modo avevamo accettato un confronto serio, approfondito, libero. Prendiamo atto che non siamo noi questa sera che non intendiamo concludere la discussione.

Debbo anche dire, con molta onestà, che il protrarsi degli interventi, anche da parte di forze politiche che dicevano di voler approvare rapidamente questa legge, ci ha meravigliato.

Prendiamo comunque atto della richiesta avanzata dal senatore Castiglione e siamo d'accordo sulla sua proposta data l'impossibilità di terminare la discussione nella seduta odierna.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Prendo la parola per confermare l'impossibilità, che ella, signor Presidente, ha già gentilmente ricordato, dei componenti della 2<sup>a</sup> Commissione di essere presenti in una eventuale seduta di domani mattina per altri impegni parlamentari che non possono assolutamente essere rinviati. Non essendo la discussione del disegno di legge prevista dal calendario dei lavori della prossima settimana, spetterà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilire la data per la ripresa della discussione.

Voglio anche aggiungere che, ove non po-

tessimo concludere i lavori questa sera, non mi sembra il caso, fatte salve altre evenienze superiori ed insuperabili, di ritardare la ulteriore presa in considerazione di questo disegno di legge e la sua definizione.

La mia è quindi una raccomandazione affinché la Presidenza e i Presidenti dei Gruppi prendano in considerazione l'inserimento del disegno di legge nel calendario della prossima settimana.

Faccio inoltre presente che uno degli importanti provvedimenti all'ordine del giorno della prossima settimana — mi trovo occasionalmente a farlo presente essendone stato il relatore, questa mattina, in sede di Commissioni riunite — il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 1852 sulle società fiduciarie e sugli enti di gestione fiduciaria, difficilmente potrà giungere in Aula per il giorno in cui è previsto e dunque potrebbe determinarsi uno spazio, nel calendario, da utilizzare. È solo un suggerimento che forse va al di là di quelle che sono le mie competenze e i miei compiti.

Desideravo soprattutto confermare con rammarico la impossibilità di procedere domattina nella discussione di questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, l'Assemblea deve pronunciarsi sulla questione sospensiva avanzata dal senatore Castiglione che — lo ripeto forse per eccesso di chiarezza — riguarda il disegno di legge attualmente in discussione, con l'intesa che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi provvederà a stabilire la data della ripresa della discussione.

Metto dunque ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Castiglione.

**È approvata.**

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3674. — «Modifica del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, sul

reclutamento dei carabinieri» (1886) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALIVERTI, REBECCHINI, RUBBI, CUMINETTI, FONTANA, FOSCHI, PACINI, PETRILLI, ROMEI Roberto, VETTORI e FALLUCCHI. — «Norme sulla protezione dei cittadini e dell'ambiente contro gli alti rischi delle attività industriali e produttive» (1887).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) ed 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):*

TANGA e MANCINO. — «Interventi per il completamento della ricostruzione e lo sviluppo organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1986» (1860), previ pareri della 1ª, della 7ª Commissione e della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi in favore di territori colpiti da eventi sismici.

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

**PRESIDENTE.** I disegni di legge: CALICE ed altri. — «Nuove norme per la ricostruzione e la rinascita dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dal terremoto» (462); «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981» (482); D'AMELIO. — «Disposizioni a favore dei tec-

nici convenzionati ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assunti dai Comuni dichiarati danneggiati dal terremoto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 128, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80» (991); IANNI ed altri. — «Ulteriore finanziamento per interventi previsti dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, in favore di popolazioni colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi» (1190); ORCIARI e SELLITI. — «Modifica all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in materia di procedure per la concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione nei territori colpiti da eventi sismici» (1416); MANCINO e CAROLLO. — «Ulteriori finanziamenti per programmi costruttivi di edilizia residenziale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981» (1477); MANCINO ed altri. — «Concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui integrativi ai comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980» (1522); NEPI ed altri. — «Modifiche all'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 261, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni delle Marche e di altre regioni centrali colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme di intervento per i centri storici delle regioni interessate» (1550), già assegnati in sede referente alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, sono stati deferiti nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1<sup>a</sup> Commissione e della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1831.

**Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea**

PRESIDENTE. L'interrogazione 3-01137, dei senatori Bonazzi ed altri, precedente-

mente assegnata per lo svolgimento alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

**Interrogazioni, annuncio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *segretario*:

MILANI Eliseo. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, dopo il voto del congresso degli Stati Uniti che autorizza la spesa di 100 milioni di dollari a favore dei cosiddetti «*contras*» del Nicaragua,

1) quale sia il giudizio del Governo italiano, alla luce dei principi del diritto internazionale, sull'intenzione, esplicitata dal Presidente degli Stati Uniti, di agire per rovesciare il legittimo Governo di uno Stato sovrano, con il quale gli stessi Stati Uniti intrattengono relazioni diplomatiche;

2) quale sia il giudizio del Governo italiano sulla decisione di sostenere finanziariamente e logisticamente formazioni armate in lotta contro il Governo legittimo del Nicaragua, in evidente contrasto con la Dichiarazione sull'inammissibilità di interventi e ingerenze negli affari interni degli Stati, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 2131/XX del 21 dicembre 1965;

3) se, nel corso dei recenti colloqui con il segretario di Stato Shultz, il Ministro degli affari esteri abbia manifestato il disaccordo italiano con queste iniziative del Governo statunitense e, più in generale, quale orientamento il Governo italiano abbia manifestato alle autorità di Washington;

4) se il Governo italiano intenda operare per sostenere i tentativi di pace del gruppo di Contadora, nel rispetto della sovranità e della sicurezza di tutti i paesi della regione centro-americana.

(3-01419)

LA VALLE. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Premesso:

che nel Salvador continuano a verificarsi catture, sequestri ed altre violazioni dei diritti umani, in particolare contro appartenenti alla CDHES (Commissione per i diritti umani non governativa), ai tre comitati delle madri, al comitato degli sfollati, alla Chiesa cattolica;

che negli ultimi tempi sono avvenuti i seguenti sequestri:

19 maggio: Luz Yaneth Alfaro Peña, di 23 anni, è stata sequestrata da casa sua alle 4 del pomeriggio da civili molto armati (ex membro della CDHES);

22 maggio: Ana Wilma Sayonara Alfaro Peña, di 27 anni, è stata sequestrata nella sua abitazione alle 2,20 del pomeriggio da civili molto armati (lavora alla segreteria di stampa e informazione della CDHES, è studentessa);

26 maggio: Gerber Ernesto Anaya Sannabria è stato sequestrato alla 6,40 del pomeriggio mentre in auto andava verso casa insieme alla moglie e ai figli (studente in legge e membro della segreteria giuridica della CDHES; l'azione è stata realizzata da civili molto armati che lo hanno obbligato ad entrare in un furgoncino bianco con vetri polarizzati);

29 maggio: Reina Isabel Hernandez, di 24 anni, è stata sequestrata quando tornava a casa (la sua famiglia si è accorta della sua cattura solo quando è stata informata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa: è sposata e ha una figlia di un anno e mezzo, è membro del COPRODES, comitato in favore degli sfollati, la cui sede è assieme a quella di COMADRES, comitato delle madri);

29 maggio: Maria Teresa Tula, vedova de Canales, di 38 anni, è stata sequestrata alle 4,30 del pomeriggio all'entrata dell'edificio del Comité de Madres Mons. Romero; è stata costretta violentemente da civili molto armati ad entrare in un camion bianco, targato 040556, con vetri polarizzati (il 6 maggio era stata sequestrata e trattenuta per tre giorni e poi rilasciata con ferite allo stomaco, dopo aver subito violenze ed essere stata colpita; è stata in delegazioni in Europa, le è stato negato il visto per entrare negli USA a

ricevere il premio della Fondazione Kennedy);

29 maggio: Dora Angelica Campos Segovia, di 33 anni, membro di COMADRES, è stata sequestrata vicino all'Ambasciata nordamericana alle 11,30 (è stata tirata fuori dal taxi in cui viaggiava e introdotta in un camioncino grigio da individui in abiti civili, molto armati; ciò è successo un'ora dopo che l'Arcivescovo Rivera y Damas si era incontrato con un gruppo di membri del comitato di madri che avevano chiesto che intervenisse per la sicurezza e la libertà dei detenuti);

29 maggio: Rafael Antonio Terezon Ramos è stato sequestrato alle 10 del mattino nei pressi della sede del CDHES (è membro della segreteria delle finanze);

29 maggio: Miguel Angel Montenegro, di 25 anni, è stato sequestrato verso le 5,10 del pomeriggio mentre aspettava l'autobus nei pressi degli uffici della CDHES (è stato introdotto in un camioncino bianco con vetri polarizzati, da uomini in abiti civili molto armati; è membro della CDHES, usciva da una conferenza stampa negli uffici della CDHES in cui erano stati denunciati i sequestri sistematici che si stavano verificando, è studente in legge all'università nazionale);

29 maggio: Reynaldo Leonidas Blanco Rojas, membro della CDHES, è stato sequestrato con Miguel Angel Montenegro.

Considerato che in data 2 giugno il FDR-FMLN, vale a dire i fronti politico e militare di resistenza alla dittatura, hanno riaffermato la propria disponibilità a colloqui e trattative di pace con il governo Duarte, l'interrogante chiede quali passi il Governo italiano abbia fatto o intenda fare per ottenere che cessino nel Salvador le azioni di repressione, di terrorismo e gli altri delitti contro l'umanità e per indurre il Governo del Salvador a condurre seriamente trattative di pace per l'affermazione della democrazia e della sicurezza nel paese.

(3-01420)

MASCAGNI, RICCI, BATTELLO, PERNA.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il Consiglio superiore della magistratura,

nella seduta del 23 gennaio 1986, vista la relazione sulla normativa in materia di bilinguismo giudiziario nella regione Trentino-Alto Adige, ha deliberato di esprimere al Ministero di grazia e giustizia il proprio parere ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel senso che qualsiasi norma di attuazione dello statuto di detta regione deve prevedere sia la facoltà di scelta della lingua per i cittadini di lingua italiana e tedesca nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici della pubblica amministrazione, sia la libertà di scelta del difensore;

considerato che in materia, per quanto senza incertezze di sorta è dato conoscere, le posizioni espresse e proposte da lungo tempo al Governo da parte della Commissione dei sei, istituita a norma di statuto, sono dirette a istituzionalizzare il cosiddetto «processo monolingue», secondo cui l'imputato è tenuto a scegliere un difensore della propria lingua o, in caso contrario, a rinunciare alla propria lingua con una imposizione coercitiva manifestamente lesiva di un diritto elementare;

tenuto conto del fatto che, secondo le più recenti notizie di fonte ufficiale, il Governo, dopo ulteriori consultazioni non meglio precisate, si accingerebbe ad emanare la norma di attuazione da anni in discussione,

gli interroganti chiedono al Governo:

se corrisponda a verità che, invece, già in data 17 dicembre 1981, il Ministero di grazia e giustizia aveva trasmesso alla Presidenza del Consiglio una proposta di normativa in materia, informata ad orientamenti favorevoli alla possibilità di processi bilingui, penali e civili;

se tali proposte del Ministero di grazia e giustizia siano state prese nella dovuta considerazione ai fini di una ponderata ed equa soluzione del problema tuttora in sospenso.

(3-01421)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**BOZZELLO VEROLE.** — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la situazione ospedaliera attraversa un momento di particolare tensione e difficoltà su tutto il territorio nazionale e che la situazione dei malati è un problema che ha ormai assunto proporzioni enormi;

che, in particolare, fortemente preoccupante è la situazione che si presenta nel Regina Margherita di Torino, ospedale infantile dove le carenze funzionali sono state chiaramente riportate in un articolo apparso su «Stampa Sera» il 16 giugno 1986;

che in tale ospedale specialità come la otorinolaringoiatria, l'oculistica, l'odontoiatria sono affidate a consulenti;

che il centro medico-chirurgico di cardiologia pediatrica si trova a dover lavorare con un'emodinamica vecchia di 15 anni ed il reparto dispone di 12 letti di degenza normale e 4 destinati alla terapia intensiva, ma questi ultimi non possono essere utilizzati per mancanza di personale;

che, infine, non è contemplato il dipartimento di emergenza: medici e tecnici devono solo garantire la reperibilità;

che, a quanto risulta dall'articolo citato, un progetto di oltre venti miliardi di spesa prevede la costruzione di nuovi locali per poter aumentare le superfici utili,

l'interrogante chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondono al vero;

se non si reputa più opportuno che lo stanziamento di venti miliardi venga destinato, anziché all'ampliamento dell'ospedale, a sopprimere quelle deficienze funzionali che rendono l'ospedale del tutto inadatto non solo per i valenti medici che vi operano, ma anche, e soprattutto, per la sicurezza dei piccoli pazienti e la tranquillità delle loro famiglie.

(4-03086)

**BOZZELLO VEROLE, SELLITTI, BUFFONI, PANIGAZZI, NOCI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per avere ragguagli precisi e circostanziati in ordine alla catena di suicidi di militari in servizio di leva verificatisi di recente nelle caserme italiane.

Dalle notizie che vengono riportate dalla stampa risulta una macabra concentrazione di gravi episodi in alcune, ben precise, caserme settentrionali, dove sembra che vengano

sistemi di disciplina e condizioni di vita al limite della sopportabilità.

I fatti che sono accaduti non lascerebbero dubbi sulla urgente necessità di intervenire energicamente sui responsabili degli enti militari presso i quali i fatti stessi si sono manifestati, tenuto conto del dovere inderogabile dello Stato di assicurare ai giovani chiamati ad assolvere agli obblighi militari condizioni di vita igienico-sanitarie ed ambientali tali da non turbarne l'equilibrio psico-fisico.

Considerata l'indole prevalentemente pacifista e mite che caratterizza il temperamento di fondo della maggior parte dei giovani delle nuove generazioni;

tenuto conto delle sollecitazioni psicologiche violente, spesso traumatiche, cui questi giovani risultano esposti a causa della convivenza con commilitoni che, in mancanza di adeguati controlli e in presenza di una insana educazione e di una distorta esaltazione dei valori di anzianità e gerarchia, cedono ad atti di inconsulta violenza, spinti probabilmente anche da turbe e deviazioni (stati di instabilità psicologica, tossicodipendenza, plagio, nonnismo, eccetera) delle quali non viene tenuto debitamente conto;

desunto che queste situazioni dimostrano che i giovani che svolgono il servizio militare di leva vengono avviati agli enti militari con criteri di promiscuità e con estrema facilità e leggerezza, senza che, al momento della formazione dei reparti, venga tenuto alcun conto dalle autorità militari delle capacità individuabili a sopportare quelle forme di repressione disciplinare che vigono in taluni reparti e che questo regime per i soggetti più deboli ed esposti risulta di portata enormemente superiore ai limiti di tollerabilità e pertanto può innescare pericolosi processi di degenerazione psicologico-ambientale, fino a sfociare nei dolorosi casi di suicidio che sono capitati ai giovani deceduti negli ultimi tempi,

gli interroganti chiedono di conoscere le misure concrete che verranno emanate in relazione a quanto già avvenuto e le iniziative di prevenzione che saranno adottate per scongiurare il ripetersi dei gravi fatti accaduti.

(4-03087)

GOZZINI, LA VALLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — (Già 3-01316).

(4-03088)

FONTANARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Con un comportamento di estrema contraddittorietà il Ministro della pubblica istruzione ha comunicato, con telex di data 20 giugno 1986, al provveditore agli studi della provincia di Trento che, in forza della elaborazione, da parte della Presidenza del Consiglio, di un fantomatico articolo 21 di una norma di attuazione, dovevano essere del tutto riviste e completamente capovolte le disposizioni concernenti l'insegnamento della religione nelle scuole della provincia autonoma di Trento, per la quale una precedente comunicazione dello stesso Ministero, di data 10 giugno 1986, aveva precisato la non applicabilità della procedura di opzione da parte degli studenti o dei loro genitori.

La citata ultima disposizione del Ministero contravviene agli interessi ed alla volontà della maggioranza della popolazione trentina, espressa anche con atti ufficiali del consiglio provinciale, e viola l'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con relativo protocollo addizionale, ratificato dallo Stato italiano con la legge 25 marzo 1985, n. 121, atteso che la provincia autonoma di Trento costituisce parte integrante della regione Trentino-Alto Adige, che è una delle «regioni di confine», insieme con la provincia autonoma di Bolzano con la quale, per quanto riguarda l'insegnamento della religione, condivide le stesse tradizioni e lo stesso passato e quindi il diritto di averlo disciplinato dalle stesse norme, già codificate per la provincia di Bolzano, da tempo in attesa di approvazione per la provincia di Trento.

La tardiva comunicazione ministeriale, che è potuta giungere agli organi della scuola solo nei primi giorni della corrente settimana e potrà pervenire agli interessati nei giorni ancora successivi, riserva un tempo ridottissimo per una scelta di estrema importanza nel processo formativo ed educativo dei giovani e comporta il rischio che l'insufficiente informazione pregiudichi l'espressione della volontà degli studenti o dei genitori.

L'interrogante chiede pertanto di sapere:

se la Presidenza del Consiglio non ritenga indispensabile approvare con estrema urgenza la norma di attuazione sulla scuola in provincia di Trento, che la Commissione dei 12 ha elaborato da tempo, che attende da più di un anno la sanzione finale e che, anche per quanto riguarda l'insegnamento della religione nella scuola, è confortata dal voto della maggioranza del consiglio provinciale che rappresenta la maggioranza della popolazione trentina;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dover emanare con urgenza un provvedimento che sposti convenientemente, per la provincia di Trento, il termine del 7 luglio, previsto per l'esercizio del diritto di scelta, in modo che anche i cittadini della provincia di Trento, in mancanza della norma di attuazione, siano messi nella condizione di esercitare il loro diritto con cognizione di causa, con sufficiente informazione e in piena serenità di giudizio.

(4-03089)

**BATTELLO.** — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Premesso:

che in data 17 maggio 1986 il pretore di Monfalcone (Gorizia) ha disposto il sequestro penale delle pietre della pavimentazione stradale della Città Vecchia di Grado (centro storico), tutelata dai decreti ministeriali 25 ottobre 1963 e 13 ottobre 1971, rispettivamente in applicazione delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939;

che il sequestro riguarda il rifacimento della rete fognaria, risalente agli anni 1946 e seguenti, fino al 1950;

che sono state disattese le norme di attuazione del piano particolareggiato del centro storico e in particolare dell'articolo 7, che prevede un preliminare progetto di iniziativa comunale per l'arredo urbano;

che, sulla base del citato piano particolareggiato e di altra documentazione, il FIO (Fondo Investimenti Occupazione) ha concesso un mutuo di lire 5.600.000.000;

che l'asporto del selciato non è stato preceduto da una preventiva ed accurata catalogazione degli elementi lapidei originali e neppure da una loro numerazione: si è

invece proceduto mediante macchine scavatrici, che hanno spezzato il mosaico delle pietre monumentali (pesanti talvolta 3 o 4 quintali), introducendo, frammisti a spezzoni delle antiche pietre, elementi tagliati a macchina, correntemente impiegati nell'edilizia industrializzata;

che il riquadro decorativo con corsie in pietra d'Istria, posto sul sagrato della Basilica di Santa Maria delle Grazie (IV secolo), è scomparso, mentre nel millenario Campo dei Patriarchi, incredibilmente sopraelevato, non si sa per ordine di chi, la visione prospettica d'insieme, a fronte delle celebri basiliche paleocristiane, ne risulta irrimediabilmente stravolta;

che la sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, pur ripetutamente avvertita ed a conoscenza dei fatti, non è intervenuta,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare e se, comunque, non si ritenga di dover disporre inchiesta sull'operato della sovrintendenza.

(4-03090)

**BAIARDI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che il Governo ha accolto come raccomandazione l'invito dell'Assemblea del Senato a «tenere in particolare considerazione la situazione di grande pericolo idrogeologico esistente in Valsesia, in provincia di Vercelli, a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose e delle valanghe verificatesi nella scorsa primavera e ad attuare opere che non riguardino solo il ripristino di quelle distrutte, ma a predisporre con urgenza quegli interventi di protezione che rimuovano le cause di pericolo incombente che possono rendere ulteriormente precaria e pericolosa la situazione nel prossimo inverno»;

che a tutt'oggi le ripetute promesse di consistenti interventi dopo quelli della rimozione delle macerie non hanno avuto seguito, per cui la strada statale n. 299, l'unica che assicura i collegamenti con la Valgrande, rischia di diventare intransitabile;

che il protrarsi di questa situazione com-

porterà inevitabilmente gravi danni alle attività produttive già in crisi della zona e può compromettere la stagione turistica ed impedire l'utilizzo dei pascoli d'alta valle per la persistente difficoltà nel transito dei sentieri,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti ed interventi si intendano adottare presso il compartimento ANAS di Torino e gli altri organi preposti, affinché, rapidamente, venga superata questa situazione e le attese della popolazione e dei comuni Valsesiani non vengano ulteriormente deluse.

(4-03091)

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Considerato che ancora nelle grandi città, malgrado il caotico traffico, viene utilizzata la vecchia ambulanza, che spesso rimane bloccata negli ingorghi, con conseguenze spesso letali per il trasportato che ha bisogno di cure urgenti, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che almeno gli ospedali debbano avere un elicottero di pronto soccorso.

La stessa cosa vale per i piccoli centri o le isole, come quelle attorno alla Sicilia, che spesso debbono servirsi di elicotteri militari dopo lunghe attese che mettono a repentaglio la vita del sofferente.

Nè si può parlare di spesa eccessiva, vista la necessità e l'urgenza degli elicotteri di pronto soccorso; semmai si potrebbe risparmiare, per reperire i fondi, su tante spese superflue ed assurde, non sempre giustificabili, che le USL operano allegramente ed a volte senza ritegno.

(4-03092)

RIGGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Considerato che l'Alitalia pubblica la rivista «Ulisse 2000», che viene offerta gratuitamente ai passeggeri dei voli internazionali, ma non si sa quale interesse possa suscitare, l'interrogante chiede di conoscere:

la spesa annuale per il mantenimento di detta pubblicazione e quella relativa a ciascun numero;

i costi redazionali e tipografici;

quanti giornalisti esterni partecipano con collaborazioni varie;

se l'Alitalia finanzi manifestazioni varie, di carattere culturale, sportivo, mondano, eccetera e quali.

(4-03093)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Considerata la triste realtà di ben tre milioni di giovani alla spasmodica ricerca di un posto di lavoro;

atteso che quanti partecipano a pubblici concorsi si debbono sottoporre a prove assurde e superate che nulla hanno a che vedere con la funzione dello specifico impiego,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di operare una revisione seria delle modalità di selezione degli aspiranti ai posti messi a concorso nella pubblica amministrazione, soprattutto in riferimento ai tempi di svolgimento delle prove (si sa che attualmente passano circa tre anni dalla domanda alla effettiva chiamata dei vincitori; tempi lunghi, da ritenere assurdi e non più giustificabili);

se non si ritenga quindi di modificare totalmente le modalità di selezione e soprattutto fare in modo che per la stessa qualifica o funzione si partecipi ad una sola selezione, avendo diritto il candidato, che naturalmente ha superato la prova, ad essere collocato in tutte le branche della pubblica amministrazione, ove vi sia carenza di personale.

È assurdo che oggi un giovane dattilografo, ad esempio, debba sostenere tanti concorsi quanti sono i Ministeri o altri uffici della pubblica amministrazione, così per quanto riguarda gli uscieri, i ragionieri ed altre categorie similari che possono trovare collocazione ovunque vi sia richiesta, rispetto alla qualifica e alle competenze.

La durata di un concorso, con un metodo moderno di selezione, non quello ottocentesco ancora in vigore, non dovrebbe superare i sei mesi, dalla presentazione della domanda al risultato finale.

Naturalmente il personale idoneo potrebbe essere assunto, secondo le esigenze della pubblica amministrazione, con chiamate stabilite per ogni semestralità. Le graduatorie ovviamente avrebbero valore sino alla completa utilizzazione di tutti gli idonei.

Tutto questo per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Per quanto, poi, concerne il settore privato, necessitano nuovi incentivi, anche di alleggerimento fiscale, al fine di incoraggiare le assunzioni.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se il Governo, comunque, non ritenga che l'attuale situazione sia drammatica per quanto riguarda l'occupazione dei giovani e che quindi occorra predisporre con urgenza nuovi interventi e nuove iniziative per affrontare con la massima serietà questo angoscioso problema, che turba la serenità dei giovani e delle loro famiglie.

(4-03094)

**GUSSO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che, su ordine del pretore di San Donà di Piave, Luigi Delpino, sono stati arrestati, il 25 giugno 1986, due assessori ed un funzionario del comune di San Donà di Piave sotto l'accusa di interesse privato in atti d'ufficio per l'assunzione — avvenuta, a quanto sembra, senza il rispetto delle procedure — di un inserviente per la durata di un mese presso una scuola materna, così come viene riferito dal quotidiano «Il Gazzettino» del 26 giugno 1986 in cronaca di Venezia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga che si tratti di un ulteriore caso di uso esorbitante dei provvedimenti di cattura, secondo una prassi che, da un lato, non sembra giustificata rispetto ai doveri di tutela della collettività e, dall'altro, appare lesiva del principio di salvaguardia dei diritti dei cittadini.

(4-03095)

**DI NICOLA.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il 1° luglio 1986 dovrà cessare il servizio di pulizia della ditta Ventura all'aeroporto di Trapani per scadenza del contratto;

che la subentrante ditta IMET, aggiudicatrice della nuova gara del predetto servizio di pulizia, mentre ha confermato il mantenimento in servizio delle attuali otto unità, ha, d'altra parte, fatto presente di non potere assicurare, dato l'esiguo importo contrattua-

le, il rispetto di 173 ore mensili *pro capite* (ipotesi che viene respinta dal rappresentante sindacale dei lavoratori interessati);

che il direttore dell'aeroporto ha fatto dal canto suo presente di non essere competente a disporre, in caso di mancato accordo, ulteriori proroghe alla ditta Ventura,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda adottare per assicurare l'indispensabile prosecuzione dei servizi di pulizia all'aeroporto di Trapani, nonché il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di orario di lavoro *pro capite*.

(4-03096)

**SCEVAROLLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nella seduta del 21 aprile 1986 il consiglio comunale di Asola (Mantova) ha approvato una risoluzione che evidenzia le pressanti esigenze di funzionalità della pretura del comune;

che nella stessa risoluzione il comune ha sottolineato in particolare la mancanza di un giudice titolare a tempo pieno, che non garantisce la continuità e l'efficienza necessarie per il puntuale svolgimento delle delicate funzioni collegate all'ufficio ed ha ricordato l'approvazione di un progetto, da parte dell'amministrazione comunale, per la costruzione di una nuova sede degli uffici giudiziari, progetto che ha già ottenuto i pareri favorevoli di tutti i competenti uffici tecnici e del Ministero di grazia e giustizia;

che i cittadini del suddetto comune si trovano in uno stato di grave disagio per la situazione di precarietà e di insufficienza del personale assegnato alla pretura in questione;

che le nuove competenze attribuite ai pretori rendono indispensabile, per la più corretta, puntuale, moderna gestione della giustizia, il mantenimento degli uffici periferici al servizio dei cittadini, in stretto contatto con le realtà sociali ed economiche locali;

che la pretura di Asola va non solo mantenuta, ma anche dotata di tutto il personale di ruolo previsto dalla pianta organica,

l'interrogante chiede di sapere se il Mini-

stro è al corrente della situazione sopra citata e quali provvedimenti intende prendere affinché la pretura di Asola venga messa in condizione di esercitare una corretta ed efficiente gestione della giustizia.

(4-03097)

SCEVAROLLI, FABBRI, CASTIGLIONE, NOCI, BOZZELLO VEROLE, BUFFONI, JANNELLI, PANIGAZZI, ORCIARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nella recente consultazione elettorale siciliana i dati sull'afflusso alle urne hanno registrato un incremento dell'1,7 per cento rispetto alle elezioni del 1981, il che rende evidente che la concentrazione delle operazioni di voto in un solo giorno è ben accolta dagli elettori e non disincentiva la partecipazione al voto;

che la regola trova applicazione, oltre che in Sicilia, nel Trentino-Alto Adige e nelle elezioni per il Parlamento europeo, nella generalità degli altri paesi;

che considerazioni di speditezza operativa, economicità e modernità erano state generalmente riconosciute in sede di dibattito parlamentare già nelle passate legislature a partire dal 1975, sollecitate dai parlamentari socialisti promotori di semplificazioni del procedimento elettorale,

gli interroganti chiedono di conoscere il pensiero del Governo circa la volontà di modificare norme oramai superate dai tempi, come dimostra l'elevata partecipazione al voto dell'elettorato italiano, dato di estrema rilevanza democratica.

(4-03098)

GIACCHÈ, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il collegio dei docenti del secondo circolo didattico di La Spezia si è riunito il 19 giugno 1986 per l'approvazione dei progetti di richiesta di «dotazioni organiche aggiuntive» (DOA) per il prossimo anno scolastico;

che sul progetto di una delle scuole del circolo 18 degli insegnanti partecipanti alla riunione hanno deciso di astenersi poiché

negli stessi giorni il consiglio di interclasse aveva deliberato la bocciatura di un bambino di seconda elementare, destinatario dell'intervento di uno degli insegnanti adibiti ad attività di integrazione a favore di alunni con difficoltà di apprendimento,

gli interroganti chiedono di conoscere il giudizio del Ministro ed in particolare quali provvedimenti intenda assumere nei confronti della direttrice didattica che ha punito con una nota di biasimo verbalizzata un insegnante per aver motivato i voti di astensione rilevando la contraddizione fra la richiesta di insegnanti «DOA» per il recupero degli alunni svantaggiati e la bocciatura dei medesimi.

(4-03099)

GIACCHÈ, MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risponda a verità:

che sarebbe venuta meno ogni possibilità di accordo fra EFIM-IRI ed ENI per società impiantistiche, di componentistica e di montaggio industriale, accordo che avrebbe consentito di concentrare le risorse strategiche delle aziende pubbliche nel settore, correggendo quindi limiti che derivano da un livello di efficienza e di competitività inadeguato alla attuale situazione di mercato, resa però aspra da elementi di ristagno della domanda;

che l'EFIM in questa situazione avrebbe deciso di accedere alla richiesta di un gruppo privato che punta ad una grande concentrazione in questo campo, collegandosi con analoga concentrazione nella termoelettromeccanica, creando così una catena produttiva di impianti energetici ed industriali che assumerebbe carattere di oligopolio.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere:

come il Ministro giudica la situazione del mercato impiantistico internazionale ed il rapporto attuale fra domanda e offerta in questo delicatissimo comparto che assume certamente un valore strategico per l'intera industria nazionale;

quali decisioni è intenzionato ad assumere per la prospettiva della Termomeccanica italiana di La Spezia;

se intende mantenere gli impegni contenuti nell'accordo OTO-TM che aveva costituito la base, non ancora concretizzata, di ipotesi di sviluppo dell'attività della TM, di indubbio interesse dal punto di vista sociale, economico ed occupazionale locale.

(4-03100)

#### Interpellanze, ritiro

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza ritirata dai presentatori.

FILETTI, *segretario*:

2-00457, dei senatori Imbriaco ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

#### Ordine del giorno per la seduta di venerdì 27 giugno 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 27 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BARACETTI ed altri. — Aumento delle paghe nette giornaliere spet-

tanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva (1801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC (1732).

3. Proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'esercizio da parte del Governo della delega per il trasferimento di funzioni alla regione Valle d'Aosta (1621).

4. Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1483) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri e Cherchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,15).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione  
del Servizio dei resoconti parlamentari